COMPAGNIA DI SAN PAOLO

LE CASE E LE COSE

La persecuzione degli ebrei torinesi nelle carte dell'EGELI 1938 - 1945

QUADERNI DELL'ARCHIVIO STORICO

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

QUADERNI DELL'ARCHIVIO STORICO

LE CASE E LE COSE

La persecuzione degli ebrei torinesi nelle carte dell'EGELI 1938 - 1945

a cura di FABIO LEVI

Sommario

pag. 7 *Prefazione* - Gianni Merlini, Presidente della Compagnia di San Paolo

I SEQUESTRI E LE CONFISCHE DEI BENI IMMOBILIARI AGLI EBREI.
IL CONTESTO NORMATIVO E LA REALTÀ TORINESE
Fabio Levi

17 1. Premessa
21 2. La normativa contro le proprietà ebraiche
29 3. Leggi italiane e leggi tedesche
34 4. Le proprietà immobiliari degli ebrei
41 5. L'impatto iniziale delle leggi di esproprio
47 6. L'EGELI e l'Istituto San Paolo di Torino
49 7. L'applicazione delle leggi fra il '39 e il '43
57 8. Sequestri e confische (1943-45)
70 9. Le restituzioni
79 10. Conclusione

Appendice

93 Atto di esproprio dell'Intendente di Finanza di Torino, 29 settembre 1941
95 Elenco descrittivo di beni mobili e immobili compilato a cura dell'Istituto San Paolo di Torino 14 aprile '44
104 Decreto di confisca emanato dal capo della Provincia di Torino 24 marzo 1944.
106 Circolare dell'EGELI a proposito della retrocessione dei beni ebraici, 5 ottobre 1945.

LA PERSECUZIONE CONTRO LE PROPRIETÀ DEGLI EBREI NEL CAPOLUOGO PIEMONTESE.
UNO STUDIO QUANTITATIVO
Daniela Adorni - Giuseppe Genovese

111 Premessa

1. LA REALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI INFORMATICI

pag. 113 1.1. Le prime fonti della ricerca
116 1.2. La creazione di un archivio generale
118 1.3. L'aggiornamento dell'archivio di partenza
120 1.4. Le proprietà ebraiche sequestrate e confiscate. Il Fondo EGELI dell'Archivio Storico del San Paolo di Torino
126 1.5. Le società e le attività imprenditoriali ebraiche
127 1.6. I dati ricavati dalle Guide Paravia 1936 della Città di Torino

2. I RISULTATI DELLA RICERCA

129 2.1. Popolazione e proprietà: un confronto tra il gruppo ebraico e il resto della popolazione torinese
130 2.2. Il confronto tra i dati della *Guida di Torino* e quelli dell'EGELI
130 2.3. Proprietari e proprietarie
131 2.4. L'attività dell'EGELI
133 2.5. La ripartizione della proprietà immobiliare
134 2.6. La distribuzione sul territorio
136 2.7. Pluriproprietari e strategie famigliari
136 2.8. Le attività economiche autonome

Appendice

140 La struttura dell'archivio informatico di partenza
142 La struttura della base di dati del secondo archivio informatico
144 La struttura del file di database realizzato sui documenti dell'EGELI
147 La struttura del database per la rilevazione delle imprese ebraiche denunciate in base alla normativa razziale
149 La struttura del file di database costruito sulla base delle informazioni contenute sulla Guida di Torino del 1936 edita dalla Paravia

155 *Tavole*

LE MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELL'ARCHIVIO INFORMATICO
Paolo Manca

Prefazione

Nel 1997 la Compagnia di San Paolo, nell'ambito di un ampio progetto volto alla valorizzazione della preziosa documentazione conservata nei suoi archivi, ha dato il via alla pubblicazione della Collana dei Quaderni dell'Archivio Storico con un primo volume dal titolo "I censi presso la Compagnia di San Paolo nei secoli XVIII e XIX", che nasceva da una ricerca condotta sulle carte relative alla parte più antica dell'archivio e dedicata ad uno strumento di credito largamente utilizzato dal San Paolo nel corso della sua attività.

Il secondo quaderno della collana, che ha per titolo "Le case e le cose. La persecuzione degli ebrei torinesi nelle carte dell'EGELI 1938-1945", è il frutto di un accurato studio condotto sulla documentazione relativa alla parte moderna dell'archivio e in particolare sulle carte del Credito Fondiario relative alla gestione EGELI (Ente Gestione e Liquidazione Immobiliare) per il Piemonte e la Liguria nel periodo fra il 1939 e l'immediato dopoguerra. Oltre alle convenzioni tra il San Paolo e l'EGELI e a carte di carattere contabile-amministrativo, sono conservate presso i locali di Vigna di Madama Reale alcune centinaia di incarti nominativi relativi a sequestri e confische di beni ebraici che si prestano ad essere studiati sotto vari profili.

Il professor Fabio Levi, docente di Storia Contemporanea all'Università di Torino e coordinatore di una ricerca promossa dal Consiglio Regionale del Piemonte e dalla Comunità Ebraica di Torino sull'applicazione della normativa antiebraica, ha analizzato la ricca documentazione, conservatasi negli anni nell'ordine e nell'integrità originarie, mettendola in relazione per la prima volta con i documenti conservati presso alcuni Archivi di Stato e presso

l'Archivio Centrale dello Stato a Roma. La dott.ssa Daniela Adorni e il dottor Giuseppe Genovese, dal canto loro, utilizzando i più moderni strumenti messi a disposizione dall'informatica, hanno raccolto ed elaborato le informazioni traducendole in tabelle e grafici riassuntivi.

Il lavoro presenta caratteristiche di grande importanza e originalità, venendo a configurarsi come il primo studio sulla legislazione antiebraica italiana e sulle sue modalità di applicazione, in particolare per quanto riguarda l'aspetto relativo all'esproprio dei beni immobiliari nel periodo 1938-1945.

Nell'auspicare che la ricerca possa essere estesa in futuro ad analoghi fondi conservati presso gli archivi di numerosi istituti di credito italiani nonché presso uffici pubblici di varia natura, desidero esprimere ai validissimi Autori il più sincero plauso e il più vivo ringraziamento della Compagnia di San Paolo.

Gianni Merlini
Presidente della Compagnia di San Paolo

L'indagine di cui si propongono i risultati nelle pagine che seguono è stata promossa nel 1993 dal Consiglio Regionale del Piemonte e dalla Comunità Ebraica di Torino. Essa nasceva come sviluppo ulteriore di un precedente lavoro sull'applicazione della normativa antiebraica nel capoluogo subalpino condotto dagli stessi autori di questo quaderno e pubblicato dall'editore Silvio Zamorani nel volume *L'ebreo in oggetto* del 1991.

Ora che anche questa nuova fase del lavoro è conclusa, vorrei sottolineare che un impulso particolare alla ricerca è stato dato da Lia Montel Tagliacozzo, per molti anni presidente della Comunità Ebraica di Torino, il cui incoraggiamento e la cui sensibilità sono stati in ogni momento un sostegno prezioso.

Un particolare ringraziamento va anche a Anna Cantaluppi e a Rosa Anna Grassi dell'Archivio Storico della Compagnia di San Paolo.

F. L.

I SEQUESTRI E LE CONFISCHE DEI BENI IMMOBILIARI AGLI EBREI. IL CONTESTO NORMATIVO E LA REALTÀ TORINESE

FABIO LEVI

1. Premessa

La ricerca di cui si illustrano qui i risultati è il proseguimento di un lavoro sull'applicazione delle leggi antiebraiche a Torino pubblicato tempo addietro (1). In quella prima indagine, nell'intento di superare le astratte contrapposizioni ideologiche diffuse anche in ambito storiografico a proposito del peso effettivo da attribuire alla svolta razzista del regime fascista, avevo insistito sulla necessità di verificare come e quando, nei diversi ambiti, l'amministrazione pubblica italiana avesse effettivamente dato corso ai provvedimenti emanati contro gli israeliti a partire dall'estate del 1938; non si trattava infatti di delineare soltanto le intenzioni e gli atti dei massimi esponenti del regime, ma di analizzare con precisione le decisioni più particolari cui le direttive centrali dettero luogo e gli effetti concreti che da tutto questo derivarono per le vittime dell'opera di discriminazione. D'altro canto avevo puntato l'attenzione prioritariamente sul periodo compreso fra il '38 e il '43, al fine di restituire il giusto rilievo a una fase della persecuzione di razza a lungo trascurata dagli storici e invece così importante per spiegare sia il dramma delle successive deportazioni, sia alcuni tratti essenziali del regime fascista. La gravità degli eccidi avvenuti dopo l'8 settembre ha per troppo tempo condotto sia i testimoni diretti di quegli avvenimenti, sia poi anche gli studiosi a porre in secondo piano un periodo tutt'altro che breve – in tutto ben cinque anni – di progressiva e sempre maggiore emarginazione degli ebrei, già grave e doloroso per sé stesso ancor prima di essere fase preparatoria della tragedia immediatamente successiva: era dunque indispensabile farne un oggetto specifico di indagine, al di là delle distorsioni ottiche prodotte dal ricordo o da una astratta deprecazione dei mali della storia.

La ricerca d'archivio aveva confermato ampiamente la validità di quei propositi iniziali portando alla luce un intenso susseguirsi di iniziative discriminatorie non certo lineari, ma ben più diffuse ed efficaci di quanto non si fosse pensato in un primo tempo. Basti pensare anche solo alla rapidità e all'efficienza con cui fu realizza-

to il censimento – o più esattamente la schedatura – di tutti gli ebrei d'Italia deciso per il 22 agosto 1938: su sollecitazione del Ministero degli interni le Prefetture e i Comuni di tutto il paese raccolsero a tambur battente e senza il minimo intoppo una gran massa di dati che avrebbero poi costituito la base indispensabile per tutta la politica razzista degli anni successivi. Né il censimento fu l'unico episodio significativo. La persecuzione investì tutti gli ambiti della vita quotidiana degli ebrei e per ognuno di essi le istituzioni pubbliche misero in opera, in forma più o meno conseguente, politiche non meno determinate.

Ai risultati di quella prima indagine, confermati oltre tutto da studi analoghi condotti per altre parti d'Italia, è poi venuto ad aggiungersi il lavoro di Michele Sarfatti su Mussolini (2) che ha sottolineato il ruolo specifico e largamente autonomo del "duce" nella preparazione e nella realizzazione della campagna antiebraica, nonché, insieme, il carattere tutt'altro che blando e graduale della normativa antisemita imposta al nostro paese in sintonia con quanto avveniva negli stessi mesi in vari Stati europei. Per Sarfatti "Mussolini – sempre restando sia padrone delle proprie libere scelte, sia semplice apprendista affascinato dalla propria costruzione ma privo di una qualsiasi conoscenza teorica di essa – si accorse passo dopo passo che gli era possibile elaborare e far accettare soluzioni persecutorie via via sempre più aspre. In questo fu ovviamente facilitato dal fatto di essere fascista e dittatore, dagli elogi hitleriani e dalle pressioni degli antisemiti interni, dalla solitudine ebraica figlia del silenzio della società (...). Sta di fatto che nel novembre 1938 l'Italia si trovò ad avere un sistema antiebraico che costituì forse ciò che di più violento era realizzabile in un paese nel quale non vi erano fino ad allora stati forti movimenti ed agitazioni antisemiti, nel quale vi era la presenza comunque condizionante della chiesa cattolica, nel quale il dittatore non era esattamente l'unico rappresentante dello stato, nel quale il partito al potere non era indipendente dalla tradizione nazionalista, nel quale i perseguitati non erano stati tutti estranei al regime, nel quale il dittatore non aveva manifestato in precedenza un antisemitismo radicale"(3).

Il quadro d'insieme risultava a quel punto chiaramente delineato nei suoi tratti principali. C'erano pertanto le condizioni per poter procedere all'approfondimento di un aspetto molto specifico ma, come vedremo, carico di implicazioni generali, della concreta applicazione delle leggi antiebraiche: quello relativo agli espropri dei beni immobiliari tra il '38 e il '45. La ricerca in quell'ambito era peraltro resa possibile dalla disponibilità delle carte dell'EGELI (Ente Gestione e Liquidazione Immobiliare) per il Piemonte e la Liguria conservate presso l'Archivio storico della Compagnia di San Paolo (4). Si trattava di un fondo assai ricco, conservatosi negli anni nelle sue parti essenziali e facilmente accessibile agli studiosi anche prima di una definitiva inventariazione. Ma soprattutto le carte EGELI, oltre ad offrire un'opportunità unica per lo studio di un problema non ancora affrontato dagli storici, consentiva un interessante incrocio con altre fonti utili ad affrontare gli stessi temi: in particolare, laddove erano disponibili, i documenti di Prefettura, quelli delle Intendenze di Finanza – conservati presso gli Archivi di Stato, come a Vercelli – o ancora quelli del Ministero delle finanze conservati presso l'Archivio centrale dello Stato a Roma.

Ma per comprendere meglio l'importanza del Fondo EGELI quale occasione nuova e inedita per analizzare risvolti ancora sconosciuti della vicenda persecutoria e del suo contesto storico è indispensabile, prima di descrivere i risultati della ricerca, rendere esplicite alcune delle motivazioni che mi hanno indotto ad avviare lo studio di quelle carte:

– in linea di principio, nei confronti delle proprietà ebraiche, era plausibile attendersi, da parte di un'amministrazione pubblica – per la sua storia e per il quadro ideologico e normativo alla base del suo funzionamento – tutt'altro che aliena dal proteggere la proprietà privata, un comportamento particolarmente cauto: lo studio di quel problema costituiva pertanto un'ottima occasione per mettere alla prova l'impressione prevalente, ricavata dalle ricerche precedenti, di un apparato statale non certo indulgente nei confronti degli ebrei;

– d'altro canto, se è vero che la presunta ricchezza degli israeliti rappresentava uno degli argomenti sui quali la campagna razzista procedeva più baldanzosa e sicura di sé, poteva essere utile affrontare esplicitamente la questione e chiedersi quanto e come le forme di integrazione economica e sociale – presumibilmente a livelli medi e alti – degli ebrei nella Torino degli anni '30 avessero pesato sulle vicende della persecuzione;
– e, ancora, un'indagine che tenesse conto dei risvolti economici delle iniziative di regime avrebbe potuto illuminare alcuni aspetti inediti della profonda lacerazione inferta al paese con la campagna "razziale", contribuendo a mettere in evidenza non solo le azioni unilaterali dello Stato e dei suoi apparati, ma anche eventualmente le reazioni manifestatesi nella società e in primo luogo le risposte degli stessi ebrei; si trattava insomma di una occasione significativa per superare alcuni luoghi comuni assai diffusi anche fra gli storici studiando gli effetti delle persecuzioni antiebraiche non già come il prodotto di un'iniziativa del tutto unilaterale del regime, ma anche, pur in presenza di una enorme disparità nei rapporti di forza, come il risultato di una complessa interazione fra soggetti e oggetti dell'azione persecutoria;
– infine, tutto questo avrebbe consentito non solo di chiarire meglio il comportamento del regime o quello delle sue vittime, ma più in generale l'insieme dei rapporti fra la società italiana e le sue istituzioni in un momento cruciale della storia recente; l'attacco ai beni ebraici da parte degli organi dello Stato cui era esplicitamente affidato tale compito rappresentò infatti solo un aspetto – certo decisivo ma non esclusivo – di un generale processo di esproprio degli ebrei impostosi in modi più o meno formalizzati anche ad opera di altre istituzioni pubbliche e private o di singoli individui pronti ad approfittare delle disgrazie altrui: un aspetto studiando il quale è possibile cogliere alcuni tratti essenziali del clima di quegli anni – e forse non solo di quegli anni – da un punto di vista – quello del rapporto degli uomini con le cose – straordinariamente interessante per chi voglia illuminare i comportamenti, gli investimenti reali e simbolici e anche le sofferenze quotidiane degli individui.

Se tali erano dunque le intenzioni e le aspettative di partenza, vediamo, ora che la ricerca è conclusa, quali passi avanti si sono effettivamente fatti nelle direzioni appena indicate.

2. La normativa contro le proprietà ebraiche

I provvedimenti legislativi intesi a regolare l'esproprio degli ebrei furono essenzialmente tre (5). I primi due vennero emanati nella primissima fase della campagna "razziale" divenendo così parte integrante del progetto persecutorio impostato da Mussolini nel 1938; il terzo seguì di poche settimane la svolta dell'8 settembre, la nascita della Repubblica Sociale Italiana e l'avvio della fase più oscura delle deportazioni e degli eccidi, a significare che anche per la spoliazione dei beni, ritenuta sin dall'inizio un aspetto essenziale dell'azione contro gli ebrei, la normativa doveva essere tempestivamente precisata e soprattutto aggravata. Ma veniamo brevemente al merito delle varie disposizioni considerate in ordine cronologico.

1. Cominciamo dalla legge del 17 novembre 1938 (6): essa situava le limitazioni alla proprietà nell'ambito di un elaborato sistema di divieti che richiamava direttamente le antiche interdizioni precedenti l'emancipazione concessa agli ebrei nel 1848, sia nei contenuti dei singoli provvedimenti, sia per l'esplicita volontà di regolare l'intera esistenza degli israeliti, costretti inequivocabilmente, se non in un vero e proprio ghetto, in una condizione permanente di inferiorità giuridica. In estrema sintesi quella legge imponeva: la proibizione dei matrimoni con "ariani", per evitare "contaminazioni" di razza; il divieto per gli ebrei di lavorare nel settore pubblico e parapubblico – accanto all'esclusione già decretata in settembre di allievi e insegnanti dalla scuola (7) –, per impedire presenze "corruttrici" all'interno dell'apparato statale e in particolare nei luoghi come l'esercito e il mondo dell'istruzione in cui si formava la gioventù; l'eliminazione di qualsiasi occasione in cui gli israeliti fossero in condizione di esercitare il loro potere legale o di fatto su individui "ariani" (sui minori, sugli incapaci, sui domesti-

ci, ecc.), al fine di evitare "innaturali" situazioni di subalternità per chi era e doveva rimanere a tutti gli effetti cittadino di prima categoria; e infine appunto la decisione di abolire qualsivoglia influenza determinante degli ebrei sulla vita economica del paese, allo scopo di togliere loro uno dei mezzi essenziali che si pretendeva avessero sempre usato per far valere il proprio potere.
L'articolo 10 recitava fra l'altro: "I cittadini italiani di razza ebraica non possono:
(...)
c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R. decreto legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco;
d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743"(8).
Va notato tuttavia che, fra le innumerevoli limitazioni imposte, quelle di carattere economico risultavano essere, a leggere con attenzione il testo di legge, le meno radicali; non a caso infatti era proprio e quasi soltanto in campo economico che gli ebrei ritenuti meritevoli agli occhi della patria e del regime per essersi distinti nelle guerre a partire dal primo conflitto mondiale o per aver dimostrato pieno sostegno alla "causa fascista" sin dal 1919 o subito dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti – i cosiddetti "discriminati" – avevano diritto a un trattamento meno pesante di quello riconosciuto a tutti gli altri. Per essi infatti – si legge all'articolo 14 – "il Ministero per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizio-

ni 10 e 11, nonché dell'art. 13, lettera b)"(9). E anzi, si trattava proprio di una delle poche limitazioni rimaste al rigore di un provvedimento fattosi nelle intenzioni del "duce" sempre più drastico via via nel corso del 1938. La definitiva "articolazione della normativa persecutoria – scrive Sarfatti – era tale che la "benemerenza" annullava le disposizioni persecutorie solo nei casi di possesso o direzione di determinati beni (aziende, fabbricati e terreni superiori ai limiti indicati), di impiego presso imprese di assicurazione, di servizio militare, di esercizio dell'ufficio di tutore e curatore. Essa aveva cioè una rilevanza pressoché esclusivamente patrimoniale e concerneva solo una parte degli interessati. La *terza impostazione della persecuzione antiebraica* [quella definitiva appunto] aveva trasformato quest'ultima da *parziale* in sostanzialmente (nei confronti degli ebrei italiani) *secca*"(10).

Ma – c'è da chiedersi – come si giustificava una simile moderazione limitata esclusivamente al campo economico? Forse che, fra gli effetti negativi attribuiti alla presenza degli ebrei nella società, quelli prodotti dalla loro influenza economica erano percepiti dal regime come i meno pericolosi? O era piuttosto – e pare questa l'interpretazione più attendibile – che, al di là dei benefici effetti tanto auspicati, fra le eventuali ricadute negative delle leggi "razziali" sulla vita del paese quelle economiche erano ritenute le più rischiose? Bisogna ricordare infatti che la conoscenza di chi fossero gli ebrei d'Italia e dove fossero inseriti faceva allora largamente difetto in primo luogo proprio ai vertici fascisti; così, anche per chi ne era promotore, la propaganda antisemita finiva per fare premio sulla realtà, ingigantendo il peso effettivo dei minacciosi "giudei" nella vita del paese e, di conseguenza, i possibili danni economici e finanziari di un eventuale loro drastico allontanamento dalle posizioni di responsabilità sin lì occupate.

Così ad esempio – scrive Daniela Adorni a proposito del clima venutosi a creare nell'imminenza dei provvedimenti contro gli ebrei – "la relazione del direttore del Consiglio provinciale [torinese] delle corporazioni, ambiguamente oscillante fra la constatazione di una realtà che vedeva il gruppo ebraico ampiamente inte-

grato e, a volte, predominante nella vita economica e finanziaria della provincia e il tentativo, spesso forzato, di minimizzare questa realtà per rassegnare all'autorità politica informazioni tranquillizzanti sull'andamento del settore, sembra essere segnale, per quanto vago, di un latente scollamento fra logica economica e prassi politica. L'ipotesi che l'imminente emanazione di norme restrittive del patrimonio ebraico suscitasse perplessità e inquietudine soprattutto negli ambienti industriali [trova] conferma nel *Promemoria* trovato fra le carte della Direzione generale demografia e razza presso il Ministero degli interni, circa il 'problema delle aziende grossiste e di grande dettaglio di proprietà di ebrei, particolarmente nel campo tessile'. Partendo dalla constatazione che 'tali aziende sono di grande importanza per le industrie fornitrici ed anche per il piccolo dettaglio cliente, non solo per la funzione commerciale di distribuzione, ma anche per quella finanziaria, poiché gli ebrei sono prevalentemente acquirenti a pronti e venditori a largo fido a lunga scadenza', l'anonimo estensore del documento non tralasciava di porre all'attenzione del ministro il fatto che, a conti fatti, questione nodale era quella 'di non far sparire da questo settore investimenti per cifre ingenti con squilibri e ripercussioni tecnico-economiche importantissimi e (...) di un'eventuale concorrenza delle merci qualora queste dovessero essere vendute in sede di affrettati realizzi" (11).

2. Passiamo ora al secondo provvedimento: il RDL 9 febbraio 1939 (12) contenente le norme applicative dei principi affermati nella legge precedente. Non intendo parlare qui della parte relativa alle aziende e ai beni mobili; mi limito esclusivamente a considerare la parte relativa ai beni immobili per la quale l'articolo 1 recita così: "Le limitazioni della proprietà immobiliare, stabilite dall'art. 10, lettere d) ed e), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, si determinano cumulando separatamente i terreni ed i fabbricati urbani siti nel territorio del Regno e costituenti il patrimonio immobiliare dei cittadini italiani di razza ebraica alla data di entrata in vigore del presente decreto"(13). Quanto al meccanismo previsto per l'incameramento da parte

dello Stato della cosiddetta "quota eccedente", di quanto cioè superava la soglia minima calcolata moltiplicando per un coefficiente fisso le rendite catastali, la nuova norma stabiliva la procedura seguente: ... dopo l'autodenuncia del proprietario, l'Ufficio tecnico erariale avrebbe dovuto compiere una valutazione dei patrimoni, distinguendo appunto fra "quota eccedente" e "quota consentita" e lasciando poi all'Intendenza di finanza il compito di decretare il trasferimento dei beni all'Ente Gestione e Liquidazione Immobiliare (EGELI), appositamente costituito dalla medesima legge per acquisire, gestire e rivendere quanto si sarebbe sottratto di lì in avanti agli ebrei. Il provvedimento stabiliva altresì (art. 6) che "in deroga alle disposizioni degli articoli 4 e 5, il cittadino Italiano di razza ebraica può fare donazione dei beni ai discendenti non considerati di razza ebraica, ovvero ad Enti od Istituti che abbiano fini di educazione o di assistenza. La donazione di questi beni può anche essere fatta al coniuge che non sia considerato di razza ebraica. Le donazioni devono essere fatte nel termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto"(14).

Pur senza volere qui approfondire la questione nei suoi termini più propriamente giuridici, vale però la pena rilevare che la forma di esproprio adottata era stata probabilmente ricalcata su un altro istituto già allora previsto dai codici, quello del trasferimento coattivo per fini di pubblica utilità: era infatti previsto, come in quell'altro caso, un indennizzo in "speciali certificati trentennali" al 4% annuo (art. 22) – peraltro rigidamente vincolato e assai poco vantaggioso –; anche se i capitali eventualmente ricavati dall'EGELI in seguito alle eventuali vendite dei beni incamerati e versati su "un conto speciale presso la Tesoreria centrale" (art. 40) non sarebbero stati immediatamente utilizzabili dallo Stato, visto che essi sarebbero unicamente serviti a garantire i titoli emessi come indennizzo (art. 41). A quel punto risultavano assai poco chiari i fini di pubblica utilità o interesse, a meno che non fossero ritenuti tali, calpestando la lettera e lo spirito di innumerevoli norme dell'Italia prefascista pur rimaste pienamente in vigore

anche dopo l'avvento di Mussolini, i generici vantaggi attesi per la società in conseguenza della limitata capacità d'iniziativa in campo economico imposta agli ebrei. Come pure appare in tutta evidenza lo stravolgimento del concetto di "pubblico interesse" di cui pure un giurista aveva rilevato pochi anni prima della legislazione "razziale" l'"elasticità rispondente alle nuove esigenze e alle nuove concezioni del diritto di proprietà, alla funzione sociale di esso, e in armonia colle correnti solidaristiche che conferiscono alla nuova legislazione nostra una fisionomia assai diversa da quella che essa aveva in origine, per l'influenza delle tendenze individualistiche, ereditate dalla legislazione francese"(15).
Si trattava insomma di un vero e proprio mostro giuridico in aperta contraddizione con la normativa che regolava il diritto di proprietà sulla base dei principi contenuti nell'articolo 29 dello Statuto albertino via via riconfermati e precisati successivamente; un mostro giuridico con pochissimi precedenti anche in epoca fascista, visto che gli unici provvedimenti in qualche modo paragonabili erano stati le leggi del '26 per l'esproprio dei beni appartenenti ai cittadini contumaci che avessero agito all'estero contro lo Stato (16) e un provvedimento adottato nel '31 in occasione del Piano regolatore di Roma che concedeva facoltà di esproprio eccezionalmente ampie (17).
3. Ed eccoci al terzo provvedimento, datato questa volta 4 gennaio 1944 (18) e preceduto da diverse circolari emanate nelle primissime settimane di vita della Repubblica Sociale. L'articolo 1 sanciva che oramai gli ebrei non potevano essere proprietari né di aziende, né di terreni e fabbricati, né di titoli, valori, crediti, beni mobiliari di qualsiasi natura. Era anche abolita qualsiasi distinzione per i discriminati. Il testo della legge era inequivocabile: "I Cittadini Italiani di razza ebraica o considerati come tali, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, ancorché abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione ai sensi dell'art. 14 dello stesso decreto legge, nonché le persone straniere di razza ebraica, anche se non residenti in Italia, non possono nel territorio dello Stato: a) essere proprietari in tutto o in parte, o gestori, a

qualsiasi titolo, di aziende di qualsiasi natura, né avere di dette aziende la direzione, né assumervi comunque l'ufficio di amministratore o di sindaco; b) essere proprietari di terreni, né di fabbricati e loro pertinenze; c) possedere titoli, valori, crediti e diritti di compartecipazione di qualsiasi specie, né essere proprietari di altri beni mobiliari di qualsiasi natura"(19).
Per non sbagliare si ricorreva questa volta a istituti giuridici consolidati, la confisca e, in prima istanza, il sequestro. Presupposto indiretto di tale ricorso, peraltro formalmente negato come abbiamo appena visto dalla lettera della legge, era l'attribuzione agli ebrei della qualifica di "stranieri", come era detto nella Carta di Verona; anche se la normativa specifica prevedeva che i beni degli stranieri fossero solo sequestrati temporaneamente in conseguenza della guerra, non confiscati (20). Perché allora, nel caso degli ebrei, il diritto di proprietà poteva essere tranquillamente calpestato? In termini giuridici – citiamo le parole di un esperto dell'epoca (21) – la confisca poteva essere intesa o come un atto volto a "togliere dalla circolazione le cose che [fossero servite] a compiere un delitto, o che ne [fossero state] il prodotto"; oppure nei termini di una pena "cadente sull'intero patrimonio del colpevole", come previsto non già nel Codice Rocco e neppure in quello Zanardelli o nel diritto romano, che non prevedevano un simile istituto, ma nel diritto metropolitano applicato in Eritrea e in Somalia. In realtà entrambe quelle motivazioni sembrano nel nostro caso assai fuori luogo. Invece può forse essere meno peregrina l'idea che si intendesse escludere gli ebrei dal diritto di proprietà per una sorta di "causa illecita", inerente alla loro stessa natura e destinata a viziare il possesso di quanto pure avevano legalmente avuto a disposizione fino a quel momento.
Ma, come sappiamo bene, non era certo il fondamento giuridico dei propri atti a preoccupare in quei mesi gli organi della Repubblica sociale italiana, quanto piuttosto la necessità di mettere ordine nei comportamenti degli uffici pubblici e degli organi di repressione, nonché di dare una vaga parvenza di legittimità a una pratica predatoria già decisa a priori. Così, sempre dal testo di legge del

gennaio '44 risulta (all'art. 15) che il ricavato della vendita dei beni ebraici avrebbe dovuto finanziare le spese di assistenza alle popolazioni colpite dai bombardamenti: "Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo 14 – recita la legge – sono versate allo Stato a parziale recupero delle opere assunte per assistenza, sussidi e risarcimento di danni di guerra ai sinistrati delle incursioni aeree nemiche"(22). Questo perché proprio gli ebrei erano stati da sempre indicati nella propaganda fascista come i primi responsabili della guerra: in quanto tali era quindi giusto che fossero privati delle loro sostanze.

Non è un caso che i contenuti essenziali della legge di cui si è appena detto fossero stati anticipati da una circolare, o più esattamente dall'ordinanza di Polizia n. 5, emanata dal sottosegretario agli Interni Buffarini Guidi il 30 novembre 1943. Essa ordinava fra l'altro: "1. Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengano, e comunque residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni, mobili ed immobili, debbono essere sottoposti ad immediato sequestro, nell'attesa di essere confiscati nell'interesse della Repubblica Sociale Italiana, la quale li destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche"(23). In quell'occasione la scarna direttiva emanata con tempestiva solerzia dai vertici della neonata RSI era stata ancor più esplicita di quanto sarebbe stata poi la legge emanata successivamente: nell'ordinanza n. 5 infatti non ci si preoccupava tanto o soltanto di fornire una qualche giustificazione ideologica della sistematica spoliazione degli ebrei, ma si poneva direttamente in relazione quella spoliazione con l'intenzione di rinchiudere i perseguitati in campi di concentramento creando le premesse della deportazione in Germania: una prospettiva che avrebbe condotto le vittime alla definitiva separazione dalle cose di questo mondo e dalla stessa vita.

In altri momenti invece le circolari emanate via via dai vari organi dello Stato servirono, più che ad anticipare, a dare nuova sostanza e concretezza a provvedimenti di carattere generale o a rendere

operative disposizioni inedite, riferite a ambiti fino a quel punto non ancora toccati dalla campagna razzista, ad aggravare insomma la pressione nei confronti degli ebrei. Di quegli innumerevoli provvedimenti non è possibile riferire qui, ma della loro presenza bisogna in ogni caso tenere conto se si vuole avere un'idea del clima entro il quale si situò l'azione persecutoria di cui mi appresto a delineare le linee essenziali (24).

3. Leggi italiane e leggi tedesche

Come per l'insieme della legislazione antiebraica, anche per le norme relative alle proprietà, sarebbe molto utile confrontare la situazione italiana con quella di tutti gli altri paesi investiti dall'ondata antisemita alla fine degli anni '30 in Europa (25). Un tale confronto condurrebbe probabilmente a individuare alcuni fattori comuni, come afferma fra gli altri Asher Cohen per il quale "tre sono le ragioni essenziali che potrebbero spiegare la politica antisemita: gli interessi della politica estera sui quali la Germania aveva un'influenza predominante, la presenza di partiti fascisti (...); gli interessi di ordine economico generale o di una classe specifica della società"; senza con questo trascurare però le specificità locali a partire dal fatto che, certo, "le somiglianze e la simultaneità derivano dalla situazione internazionale e dal clima ideologico da essa creato" e che "i tedeschi hanno certo apprezzato la legislazione antiebraica" emanata negli altri paesi, ma nella maggioranza dei casi "non sono stati loro a imporla o a dettarla direttamente"(26). In una tale prospettiva, per approfondire correttamente l'analisi comparativa andrebbe superata definitivamente l'idea semplicistica che la Germania costituisse per tutti l'unico e fondamentale modello da imitare e dovrebbero essere poste al centro dello studio le specifiche modalità attraverso cui ogni governo reagì alle sollecitazioni venutesi a determinare nel particolare contesto entro cui si trovò ad operare. Il breve confronto che mi appresto ad accennare qui fra la situazione italiana e quella tedesca vuole appunto dimostrare il peso inevitabile dei fattori

locali sulle decisioni dei vertici fascisti e sulle modalità concrete di applicazione della legislazione antisemita nel nostro paese.
In Germania (27) l'attacco alla presenza degli ebrei nell'economia – peraltro assai più consistente e concentrata che da noi – giunse con un certo ritardo rispetto alle misure intese a limitare i diritti in altri ambiti della società (apparati dello Stato, scuola, professioni, ecc.), ma, una volta deciso, esso venne condotto con feroce sistematicità, a partire dal 1938, attraverso i censimenti dei beni, le vendite coatte, le numerose forme di prelievo, ecc., e poi, negli anni delle deportazioni di massa verso i campi di sterminio, attraverso le confische e le spoliazioni sistematiche. Quel ritardo dipese probabilmente – anche se non solo – dalla tendenza del nazismo ad espandere progressivamente e con forza il proprio potere dallo Stato alla società: così anche la pratica antisemita, connaturata sin dall'inizio alla politica di Hitler, finì per seguire quello stesso percorso investendo solo in un secondo tempo le attività che connettevano più in profondità gli ebrei al tessuto socio-economico del paese.
Vanno poi rilevati il forte peso e la complessa articolazione della componente ideologica nel razzismo nazista, un razzismo rivolto d'altronde contro un ventaglio molto ampio di soggetti giudicati inferiori e non solo contro gli ebrei. La pressione dell'ideologia investì i diversi aspetti della vita sociale e della cultura, compresi quelli più propriamente giuridici. A commento di un'attenta disamina della legislazione razziale tedesca proposta al lettore italiano nel 1940, possiamo leggere in proposito: "Le norme e gli istituti giuridici sono chiamati a garantire la unità della sostanza popolare: eliminando i fattori di disgregazione; aumentando la capacità, favorendo le condizioni ambientali, dando un complesso istituzionale che garantisca i principii costitutivi del popolo tedesco: purezza del sangue e possesso della terra, sentimento dell'onore e della fedeltà, della libertà e della autonomia. Non solo quindi la legislazione razziale propriamente detta; ma anche il diritto di famiglia, il diritto agrario, il diritto commerciale e del lavoro debbono sottostare a questa revisione che ha come suo fondamento la reazione

all'individualismo giuridico, e la accentuazione della unità politica popolare"(28). Quanto al diritto di proprietà degli ebrei, per rimanere nell'ambito che ci interessa qui in modo particolare, esso venne negato sulla base di giustificazioni – si pensi ad esempio alla connessione inscindibile nella prospettiva nazista fra possesso della terra e attaccamento alla patria – assai più radicali e radicate di quanto, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, non accadesse in Italia.

Altrettanto virulente e per di più assai diffuse furono le spinte che condùssero al progressivo esproprio dei beni ebraici, i quali, anche in ragione della loro maggior consistenza frutto di una complessa storia di integrazione della minoranza israelita sviluppatasi fra otto e novecento (29), facevano gola tanto allo Stato quanto a significativi settori della popolazione, sollecitati con insistenza dal potere a partecipare attivamente alle azioni di boicottaggio e di indebita appropriazione. Né basta a smentire una tale affermazione il fatto che indubbiamente la soluzione finale si rivelò alla fine per il Terzo Reich un'iniziativa assai poco razionale dal punto di vista economico: si pensi anche solo alla decisione di impiegare soldati e materiale rotabile scarso in un momento cruciale della guerra allo scopo di trasportare per l'Europa enormi carichi umani destinati all'annientamento. "Lo sterminio degli ebrei fu [indubbiamente] – sostiene Jan Kershaw – una 'politica' che contraddiceva la razionalità economica. Ma emerse come lo stadio finale di un processo che per lungo tempo era stato compatibile con gli interessi del capitalismo tedesco (anche se forse non li aveva direttamente favoriti)"(30). Ad esempio "sotto la pressione crescente dell'economia degli armamenti la 'grande impresa' aveva un interesse diretto ad acquisire il capitale ebraico, e nella seconda metà del 1937 e nell'anno successivo promosse energicamente l'"arianizzazione' delle aziende ebraiche. Inoltre (...) i principali gruppi industriali erano più che disposti ad approfittare della concentrazione della manodopera ebraica nei ghetti polacchi, e ben lieti di avere carta bianca per uno sfruttamento totale a costi irrisori"(31).

Già sulla base dei pochi cenni appena proposti si possono notare alcune importanti differenze con la situazione italiana. Cominciamo dal posto che occupò in Italia l'iniziativa contro i beni ebraici nel contesto più generale della politica antisemita: come abbiamo visto, Mussolini nel '38 non procedette in modo graduale, ma disegnò una politica persecutoria che colpiva contemporaneamente in tutte le direzioni principali (32). Se da parte sua vi fu qualche cautela, essa riguardò quasi soltanto l'ambito dell'economia, sia perché – come già si è detto – egli era portato a sopravvalutare gli effetti destabilizzanti di un eventuale blocco improvviso delle attività controllate dagli ebrei, sia anche perché probabilmente intuiva che in ogni caso dalla spoliazione del gruppo ebraico non si sarebbero ricavate risorse in una quantità risolutiva: come dire che le motivazioni più propriamente economiche della campagna "razziale" non furono mai al primo posto; non a caso in Germania l'esproprio degli ebrei venne gestito direttamente dal Ministero dell'economia e invece in Italia dal Ministero dell'interno e solo in subordine da un ente, l'EGELI, dipendente dal Ministero delle finanze.

Da notare ancora, oltre alla significativa smagliatura rappresentata dalle contropartite materiali offerte ai "meriti" dei "discriminati", il peso assai più ridotto dell'ideologia nel sostenere e nel giustificare la campagna antisemita. Non che sin dall'inizio mancasse una pressione propagandistica contro gli ebrei, tutt'altro; a partire dall'estate del '38 i giornali furono invasi per quasi un anno – poi l'antisemitismo sarebbe entrato a pieno titolo nella *routine* dell'informazione quotidiana – da una valanga di articoli dedicati a descrivere e a giustificare la campagna contro i "giudei" e uno degli argomenti sollevati con maggior frequenza era proprio la loro pretesa familiarità con il denaro; ma fu quasi del tutto assente nella pubblicistica di regime il tentativo di comporre, attraverso uno sforzo concettuale, contraddizioni evidenti quali quella fra la costante difesa della proprietà privata operata in genere dal regime da un lato e l'attacco diretto contro le proprietà degli israeliti dall'altro. Quella contraddizione fu anzi uno degli aspetti che più

colpì quelli fra gli ebrei – ed erano molti – che meno si aspettavano il "tradimento" perpetrato da Mussolini nei loro confronti.
Né infine – sempre considerando le differenze con la situazione tedesca – il fascismo poteva contare a priori su una sensibile spinta antisemita dal basso. Non c'erano nel paese diffusi e radicati sentimenti antiebraici come in altri paesi – la stessa Germania o anche la Francia –, né possono essere assunti come tali gli umori contro gli ebrei presenti per lunga tradizione nella cultura e nel mondo cattolico. Fra i paesi dell'Europa occidentale l'Italia era quello dove più avanti era andato dopo l'emancipazione del 1848 il processo di integrazione, in particolare nella vita politica e in quella economica. Così le operazioni di esproprio decise dal regime dovettero forzatamente ruotare in gran parte, tanto più nella prima fase, intorno a un'istituzione centralizzata e sotto il diretto controllo dello Stato come l'EGELI; i profittatori singoli non mancarono di certo, ma raramente essi assunsero in prima persona la responsabilità esclusiva di spogliare gli ebrei.
Le cose mutarono poi non poco dopo l'8 settembre e in concomitanza con la legge del gennaio '44. I tedeschi occupanti esercitarono a quel punto una pressione diretta, sia agendo in proprio al di fuori di ogni controllo, arrestando, deportando, appropriandosi dei beni che servivano loro nell'immediato e di quelli che ritenevano di dover trasferire nel Reich; sia intervenendo in vari modi sulle istituzioni della Repubblica Sociale per condizionarne l'operato, tanto più nel campo della persecuzione di razza. Inoltre, a partire dalla già citata ordinanza di Polizia n. 5 del 30 novembre '43, ogni distinzione fra discriminati e non discriminati venne abolita. E ancora la guerra e la fame di risorse della RSI contribuirono da subito a rafforzare le motivazioni economiche degli espropri, che fino a quel momento non erano certo state preminenti, e gli appetiti personali di questo o quel gerarca, funzionario o manipolo di militi affamati di bottino. Emerse d'altra parte la tendenza a mobilitare anche gli interessi di delatori o profittatori di piccolo e grande cabotaggio per coagulare aree di attiva connivenza. Per concludere acquistò maggior rilevanza, quanto meno nelle inten-

zioni di alcuni, lo sforzo di fornire una giustificazione ideologica – parallela ai discorsi sulla "socializzazione" – alla cancellazione anche economica della presenza degli ebrei. Nell'insieme si accentuò, favorita dal fatto che gli israeliti rischiando la vita dovevano per forza di cose abbandonare al loro destino la gran parte dei loro beni, la tendenza a che il processo di spoliazione non fosse più gestito quasi esclusivamente dallo Stato sulla base di regole definite, ma fosse piuttosto affidato da un lato all'iniziativa di istituzioni profondamente indebolite e quindi governate sempre di più dall'arbitrio dei funzionari ad esse preposte e, dall'altro, all'iniziativa di soggetti privati portati ad approfittare di più o di meno della loro vicinanza ai perseguitati in difficoltà, alle loro famiglie e alle loro cose. La stessa solidarietà che in molti casi si manifestò nei confronti degli ebrei in fuga non può essere pienamente compresa senza tenere conto del clima di minaccia diffusa e, viceversa, di incertezza e di paura al quale essi cercavano di sopravvivere.

4. Le proprietà immobiliari degli ebrei

Ma qual era il peso effettivo della presenza degli ebrei nella vita economica di Torino prima delle leggi "razziali"? Rispondere a una simile domanda è tutt'altro che facile: e questo non solo perché è assai arduo reperire dati precisi in proposito, ma anche perché è chiaramente errato supporre, tanto più a quel punto della storia italiana e del processo di integrazione degli ebrei nella società della penisola, relazioni organiche in campo economico fra chi apparteneva alla minoranza israelita che possano far pensare a una "presenza ebraica" definibile in quanto tale. Anche i fascisti, pur non rinunciando a generiche intemperanze propagandistiche sulla pretesa "potenza" degli ebrei nel mondo degli affari, non seppero mai proporre al riguardo discorsi circostanziati. D'altronde, se pure si può ipotizzare l'esistenza allora di circuiti economici privilegiati in ambito ebraico ben oltre quanto non siano portati ad affermare i sostenitori di un'assimilazione a quel punto quasi definitivamente compiuta, va in ogni caso rilevata la natura

frammentata dell'ebraismo italiano fino agli anni '30, diviso in una pluralità di gruppi locali a loro volta caratterizzati ognuno da una composizione sociale diversa e da livelli disomogenei di integrazione nei singoli contesti urbani e regionali e, quindi, da interessi molto differenziati.
Quella situazione era il risultato di una progressiva ma tutt'altro che lineare integrazione iniziata in Piemonte – come anche nel resto d'Italia – ben prima dell'emancipazione del 1848. Sin dai tempi di Napoleone, e poi anche attraverso gli anni della Restaurazione malgrado il ritorno del ghetto e degli antichi divieti, era cresciuta la partecipazione degli israeliti alla vita della società e si era messo in moto un processo di ascesa sociale destinato a subire una forte accelerazione non appena i Savoia garantirono stabilmente la parità dei diritti. La scelta di far frequentare ai propri figli le scuole di ogni grado che avevano finalmente aperto i battenti anche agli ebrei, la diffusa propensione a cercare nello Stato una carriera sicura e soddisfacente e la volontà da parte di molti di affermarsi in un mondo non più pregiudizialmente ostile non devono far pensare però ad un abbandono immediato e radicale delle attività tradizionali e a una rottura rapida e definitiva dei legami privilegiati mantenuti per tanto tempo all'interno del mondo di provenienza (33): ad esempio la preminenza delle attività commerciali fra gli ebrei rimase nel corso dei decenni una costante destinata a confermarsi, anche se in forma attenuata, fino agli anni '30 di questo secolo; così pure la tendenza delle varie comunità – compresa quella torinese – a riproporre, anche a molti anni di distanza dall'emancipazione, proprie peculiarità socio-culturali inconfondibili.
Ed è proprio su tale versante – quello cioè di una più precisa definizione delle differenze fra le varie articolazioni geografiche del mondo ebraico – che possono risultare utili i dati generali elaborati dal Ministero delle finanze sulla base delle autodenunce dei propri beni imposte agli israeliti dalla già citata legge del febbraio '39 (34). Quei dati si riferiscono esclusivamente alla proprietà di fabbricati e terreni e quindi offrono un indice solo largamente

indiretto della dimensione effettiva dei patrimoni complessivi posseduti dai denuncianti; così pure va senz'altro messa in conto una percentuale anche rilevante di immobili non dichiarati (35) – soprattutto da parte dei maggiori proprietari, meno sensibili al rischio di dover pagare multe peraltro neppure troppo salate in caso di omessa denuncia –, tale da ridurre ulteriormente l'attendibilità dei valori assoluti riportati in tabella. Ciononostante quegli stessi dati consentono di svolgere osservazioni di un certo interesse su alcune caratteristiche distintive degli ebrei presenti nelle diverse provincie, utili oltre tutto per chiarire meglio le modalità e la portata delle iniziative persecutorie condotte dal regime fascista. Qui mi limiterò a delineare brevemente il quadro d'insieme e a sviluppare qualche osservazione più mirata su Torino, tenendo conto degli obiettivi specifici della ricerca. Iniziamo dunque col considerare la Tav. 1, che offre un quadro dei valori di fabbricati e terreni registrati dal Ministero delle finanze sulla base delle autodenunce regolarmente pervenute entro la scadenza stabilita per legge. Più in particolare, per le 16 provincie dove maggiore era la presenza di proprietari ebrei possiamo rilevare il numero delle denunce, l'ammontare dell'estimo dei terreni denunciati, l'ammontare del reddito imponibile dei fabbricati, le "eccedenze" – le parti cioè delle proprietà ebraiche destinate ad essere incamerate dallo Stato in base alla legge del febbraio '39 – calcolate sull'estimo dei terreni e quelle calcolate sul reddito imponibile dei fabbricati.

Si tratta di dati che – ripeto – non vanno considerati tanto in termini assoluti, quanto per le differenze che segnalano fra le varie realtà italiane. Proprio per facilitare tale confronto la Tav. 2 propone una graduatoria fra le varie provincie prese in considerazione per ognuno dei dati proposti nella Tav. 1; nella prima colonna è stato aggiunto per aiutare il lettore nel confronto il numero degli ebrei censiti dal regime nel '38. Salta subito all'occhio che non esiste una relazione costante fra la dimensione delle comunità, solitamente concentrate nel capoluogo della provincia, e il valore dei beni censiti. Così pure risaltano immediatamente le differenze fra

Tav. 1 - Denunce ai fini della limitazione della proprietà immobiliare degli ebrei
R. Decreto-Legge 9 febbraio 1939 (1940?)

Provincie		*Numero delle denunce*	*Ammontare estimo terreni*	*Ammontare reddito imponibile fabbricati*	*Eccedenza terreni estimo*	*Eccedenza fabbricati redd. imp.*
1	Agrigento	–	–	–	–	–
2	Alessandria	86	50.027	584.296	7.454	107.000
3	Ancona	197	274.486	887.429	99.312	97.074
4	Aosta	4	1.948	58.511	–	23.800
4 bis	Apuania	4	8.317	5.920	3.317	–
5	Aquila	–	–	–	–	–
6	Arezzo	3	238	8.527	–	–
7	Ascoli Piceno	1	1.233	3.253	–	–
7 bis	Asti	27	15.447	249.455	1.791	43.969
8	Avellino	–	–	–	–	–
9	Bari	11	2.007	75.580	–	–
10	Belluno	5	34	11.280	–	–
11	Benevento	–	–	–	–	–
12	Bergamo	9	8.747	23.134	2.259	–
13	Bologna	200	568.543	3.194.152	346.619	1.851.949
14	Bolzano	31	8.796	227.135	83	84.344
15	Brescia	10	17.444	74.459	–	39.270
16	Brindisi	1	833	7.245	–	–
17	Cagliari	1	1	4.004	–	–
18	Caltanissetta	–	–	–	–	–
19	Campobasso	–	–	–	–	–
20	Catania	1	–	600	–	–
21	Catanzaro	–	–	–	–	–
22	Chieti	–	–	–	–	–
23	Como	3	234	4.010	–	–
24	Cosenza	–	–	–	–	–
25	Cremona	7	4.407	54.907	–	800
26	Cuneo	33	25.073	214.520	900	31.750
27	Enna	–	–	–	–	–
28	Ferrara	149	469.969	686.819	264.192	9.842
29	Firenze	578	541.237	4.412.686	238.577	1.249.368
30	Fiume	112	796	540.100	–	4.000
31	Foggia	–	–	–	–	–

Provincie		*Numero delle denunce*	*Ammontare estimo terreni*	*Ammontare reddito imponibile fabbricati*	*Eccedenza terreni estimo*	*Eccedenza fabbricati redd. imp.*
32	Forlì	11	3.513	113.756	–	–
33	Frosinone	1	122	5.921	–	–
34	Genova	293	156.028	1.481.880	58.782	206.760
35	Gorizia	41	3.948	124.072	–	2.000
36	Grosseto	32	3.644	23.567	–	–
37	Imperia	15	2.731	79.817	–	6.005
38	Lecce	–	–	–	–	–
38 bis	Littoria	4	1.023	–	–	–
39	Livorno	219	49.221	1.195.026	7.357	151.465
40	Lucca	52	36.389	210.333	4.621	12.000
41	Macerata	10	17.986	28.886	2.551	–
42	Mantova	88	200.930	498.646	100.521	41.560
43	Massa-Carrara	–	–	–	–	–
44	Matera	–	–	–	–	–
45	Messina	–	–	–	–	–
46	Milano	779	786.051	6.490.405	433.134	2.278.146
47	Modena	85	171.286	218.526	53.836	8.699
48	Napoli	86	59.113	426.403	27.385	110.375
49	Novara	7	–	90.958	–	49.465
50	Nuoro	–	–	–	–	–
51	Padova	118	1.306.599	1.675.094	1.026.559	877.750
52	Palermo	8	7.630	29.042	–	–
53	Parma	51	187.664	377.932	89.934	108.412
54	Pavia	8	3.379	26.812	–	–
55	Perugia	22	24.098	55.518	908	–
56	Pesaro-Urbino	22	42.119	41.635	8.118	1.847
57	Pescara	4	3.878	18.870	–	–
58	Piacenza	17	28.047	47.065	1.967	–
59	Pisa	92	201.279	925.904	171.435	293.972
60	Pistoia	7	10.003	105.948	4.828	22.630
61	Pola	5	999	62.941	–	10.635
62	Potenza	–	–	–	–	–
63	Ragusa	–	–	–	–	–
64	Ravenna	8	46	6.233	–	–
65	Reggio Calabria	–	–	–	–	–
66	Reggio Emilia	33	68.510	51.355	33.555	–
67	Rieti	1	–	480	–	–
68	Roma	1.719	834.113	18.960.168	538.548	8.876.100

Provincie		*Numero delle denunce*	*Ammontare estimo terreni*	*Ammontare reddito imponibile fabbricati*	*Eccedenza terreni estimo*	*Eccedenza fabbricati redd. imp.*
69	Rovigo	14	8.565	41.899	3.332	–
70	Salerno	1	693	3.457	–	–
71	Sassari	1	–	9.800	–	–
72	Savona	12	611	75.469	–	15.175
73	Siena	36	47.643	93.221	12.725	–
74	Siracusa	–	–	–	–	–
75	Sondrio	–	–	–	–	–
76	La Spezia	16	611	48.663	–	–
77	Taranto	2	–	24.933	–	2.000
78	Teramo	–	–	–	–	–
79	Terni	3	–	3.523	–	–
80	Torino	719	580.505	11.192.445	212.731	4.981.400
81	Trapani	–	–	–	–	–
82	Trento	–	–	–	–	–
83	Treviso	14	29.902	147.318	16.208	99.200
84	Trieste	486	469.313	5.544.636	37.550	1.904.100
85	Udine	19	54.974	227.221	35.609	96.900
86	Varese	8	6.877	192.189	950	133.100
87	Venezia	293	404.405	3.309.133	257.504	1.054.900
88	Vercelli	50	19.012	252.619	10.068	2.200
89	Verona	67	103.086	680.394	47.927	114.900
90	Vicenza	8	54.222	47.204	37.552	21.800
91	Viterbo	7	32.545	10.795	10.154	–
92	Zara	–	–	–	–	–
	Totale	7.060	8.023.140	66.609.144	4.210.556	25.027.300

Fonte: ACS, *Ministero delle Finanze - Servizio Beni Ebraici Elenco n. 3 - Comm. Provinciali Quesiti Tributari*

fabbricati e terreni. Si confrontino ad esempio fra di loro per il primo aspetto Milano e Torino e per il secondo Padova e Trieste. In particolare, per quel che riguarda il capoluogo piemontese, si può notare come, malgrado esso si situi al quarto posto quanto al numero degli ebrei censiti, sia al terzo per numero di denunce e al secondo per fabbricati denunciati e per le relative eccedenze.

Tav. 2 - Denunce delle proprietà immobiliari degli ebrei - Graduatoria fra le province

Provincia		*N. ebrei censiti*	*N. denunce*	*Estimo terreni*	*Reddito imp. fabbricati*	*Eccedenze estimo terreni*	*Eccedenze reddito imp. fabbricati*
1	Roma	12.799	1	2	1	2	1
2	Milano	10.219	2	3	3	3	3
3	Trieste	6.085	5	7	4	14	4
4	Torino	4.060	3	4	2	8	2
5	Livorno	2.332	8	16	10	16	11
6	Firenze	2.326	4	6	5	7	6
7	Genova	2.263	7	13	9	12	10
8	Venezia	2.189	6	9	6	6	7
9	Ancona	1.031	10	10	12	11	14
10	Bologna	1.000	9	5	7	4	5
11	Padova	748	12	1	8	1	8
12	Ferrara	733	11	8	13	5	16
13	Mantova	589	14	12	16	10	15
14	Alessandria	449	15	15	15	15	13
15	Pisa	416	13	11	11	9	9
16	Verona	414	16	14	14	13	12

Nota: Si tratta di un'elaborazione dei dati contenuti nella Tav. 1. Il numero degli ebrei censiti è ricavato da R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino, Einaudi, 1988.

La Tav. 3 permette infine di approfondire ulteriormente il discorso sulla base di un confronto fra Torino e l'insieme della realtà italiana. Gli ebrei del capoluogo piemontese, cui bisogna aggiungere altri piccoli gruppi presenti nella provincia con il più consistente ad Ivrea, erano poco più del 7 per cento del totale degli ebrei italiani; eppure essi risultano aver denunciato fabbricati ed "eccedenze" relative per una percentuale molto più alta; risulta altresì una prevalenza netta nei loro patrimoni dei fabbricati sui terreni a conferma di un insediamento tipicamente urbano. Dal che si può dedurre chiaramente l'importanza che l'investimento immobiliare aveva per gli ebrei torinesi degli anni '30: indice questo di un loro profondo radicamento nel tessuto urbano, frutto probabilmente di

Tav. 3 - Denunce dei beni immobiliari da parte degli ebrei - Raffronto fra Torino e l'Italia

	Torino	*Italia*
% numero delle denunce	10,2	100
% ammontare estimo terreni	7,2	100
% ammontare reddito imp. fabbricati	16,8	100
% eccedenze estimo terreni	5	100
% eccedenze reddito imp. fabbricati	19,9	100
% ebrei censiti	7,4	100

Nota: Elaborazione delle Tav. 1 e 2.

numerosi decenni di relativa stabilità sul territorio visto che dei diversi gruppi di israeliti presenti nella penisola i piemontesi erano fra quelli di più antico insediamento e soprattutto meno di altri erano stati esposti a fenomeni di immigrazione e di emigrazione nel corso del tempo. Così pure la ripartizione dei beni immobili fra un numero piuttosto consistente di denuncianti fa pensare a una quantità relativamente alta di patrimoni di media dimensione e quindi a una composizione sociale non troppo disomogenea, anch'essa frutto di un insediamento consolidato e di un processo di integrazione avvenuto senza troppe scosse.
Tutto questo – come vedremo fra breve – contribuisce probabilmente a spiegare la relativa capacità di resistenza dimostrata, per lo meno in un primo periodo, dagli ebrei subalpini contro le leggi di esproprio. D'altra parte, quegli stessi dati attribuiscono una rilevanza tutta particolare alla situazione torinese e quindi allo studio di essa nel quadro dell'applicazione della normativa antiebraica in tema di proprietà e di attività economiche nell'Italia fascista.

5. L'impatto iniziale delle leggi di esproprio

Passiamo ora a considerare gli effetti concreti della normativa contro i beni ebraici. Per far questo è opportuno individuare una prima fase, che copre gli ultimi mesi del 1938 – sin da prima del

decreto di novembre – e i primi mesi del '39, analizzando la quale è possibile descrivere l'impatto iniziale della svolta antiebraica sin da quando essa si venne delineando nella forma di una minaccia ancora oscura e indeterminata.
Riandando a quel periodo la *Relazione per la discussione del bilancio dell'Interno 1941-42* – citata da Renzo de Felice nel suo libro (36) – avrebbe lamentato le difficoltà incontrate dallo Stato nel tentativo di incamerare tutti i beni immobiliari che si era pensato di poter acquisire "in sede di discussione delle disposizioni legislative razziali. E ciò – sempre secondo la relazione –, non soltanto per le eccezioni contemplate all'art. 3 del R.D.L. 9.2.1939 n. 126 e per le deroghe consentite dall'art. 6 dello stesso R.D.L., ma ben più per l'evasione dei cospicui, spesso imponenti patrimoni immobiliari posseduti dalle società anonime, non soggette a limitazioni e a denunzie di sorta, toltane l'arianizzazione dei dirigenti e amministratori. Ed è risaputo – avrebbe concluso il documento – che sotto il velame delle società anonime, si sono occultati, prima dell'11 febbraio 1939, data di entrata in vigore del R.D.L. soprarricordato, patrimoni immobiliari che, attraverso alla veste societaria commerciale, sono così sfuggiti agli obblighi razziali". A sentire i vertici finanziari dello Stato, nell'imminenza della Legge del 17 novembre e nelle settimane successive si sarebbe dunque manifestato un diffuso e consistente tentativo degli ebrei di sottrarre i propri beni alla "bonifica" decisa dal regime. D'altronde quel tentativo sembrava confermare una volta di più lo stereotipo dell'israelita infido e sleale proposto insistentemente dalla campagna propagandistica scatenata in quei mesi.
In realtà le cose non andarono esattamente così o, almeno, questa è la conclusione che si può trarre dalla documentazione raccolta a Roma in quello stesso periodo presso il Ministero delle finanze. La Direzione tasse e imposte indirette sugli affari aveva infatti emanato il 24 novembre 1938 una circolare che chiedeva agli Uffici del registro e alle Conservatorie delle ipoteche di tutta Italia di informare tempestivamente il centro sui trasferimenti di beni che vedessero coinvolti "non ariani". Le sedi locali risposero a tambur

Tav. 4 - Trasferimenti di beni immobili operati da ebrei a Torino fra il novembre 1938 e il maggio 1939 secondo una rilevazione del Ministero delle finanze

Periodo	*Donazioni*		*Vendite*		*successioni*		*Divisioni*	
	n.	*valore*(*)	*n.*	*valore*(*)	*n.*	*valore*(*)	*n.*	*valore*(*)
1938								
novembre	20	11.284	27	4.881	5	580	3	2.093
dicembre	1	9	6	84	5	509	1	704
1939								
gennaio	–	–	1	125	–	–	–	–
Totale parz.	21	11.293	34	5.090	10	1.089	4	2.797
febbraio	3	210	1	70	2	10.335	1	10.204
marzo	3	1.135	1	470	–	–	1	120
aprile	4	5.689	–	–	–	–	–	–
maggio	3	4.039	–	–	1	60	1	606
Totale parz.	13	11.073	2	540	3	10.395	3	10.930
Totale gen.	34	22.366	36	5.630	13	11.484	7	13.727

(*) Valore dichiarato in migliaia di lire.
Fonte: ACS, *Ministero delle Finanze - Servizio Beni Ebraici - Elenco n. 1/1 1939-43 - Trasferimenti e donazioni.*

battente e con molto zelo. In particolare da Torino giunsero numerosi elenchi quanto mai circostanziati sia dal Registro, sia dalla Conservatoria (37) con dati che tendevano a confermarsi a vicenda. Fatto sta che sia il Ministero, sia anche l'EGELI, cui quelle relazioni sarebbero poi state regolarmente inviate, furono messi perfettamente al corrente di quanto stava accadendo.
La Tav. 4 offre un quadro riassuntivo dei trasferimenti di beni ebraici avvenuti fra il novembre 1938 e il maggio 1839. Dai dati risulta che nell'imminenza dei provvedimenti sulla razza un piccolo numero di individui cercò di vendere o di donare una parte dei beni immobiliari posseduti, a testimonianza di una preoccupazione crescente. In particolare verso la metà e la fine di novembre vi fu una rapida successione di vendite, di donazioni e di divisioni; l'intenzione di tutti era, per quanto possibile, di non superare la

data del 17 dello stesso mese – quella del decreto contro gli ebrei appunto – per evitare di essere in qualche modo toccati dalla nuova legge. A dicembre invece, a parte qualche caso sporadico, le operazioni si bloccarono: si temeva probabilmente che i passaggi di proprietà avvenuti in quel periodo potessero essere annullati in futuro. Le donazioni ripresero poi subito dopo la legge del febbraio '39 secondo le modalità previste da quel provvedimento, anche se in un numero relativamente limitato.
Così una parte dei patrimoni immobiliari degli ebrei torinesi venne messa in salvo preventivamente. In tutto si può parlare di un'ottantina di operazioni: un dato non certo irrilevante, ma in ogni caso piuttosto limitato se confrontato con le diverse centinaia di immobili passibili di un eventuale esproprio e senz'altro inferiore a quanto avrebbe poi fatto arguire il documento governativo citato all'inizio: a ridurre la portata delle prime misure di autodifesa contribuirono fra l'altro le inevitabili difficoltà a trovare degli acquirenti con sufficiente tempestività, l'impossibilità di valutare adeguatamente i rischi reali della nuova situazione, ma soprattutto il carattere per molti improvviso della campagna antiebraica. L'atteggiamento di lealtà nei confronti del regime, o quanto meno di Mussolini e del re, diffuso fra un vasto numero di ebrei fino a ridosso della legislazione "razziale", e per una percentuale più ridotta anche dopo, era tale da far loro ritenere quasi impossibile un attacco che arrivasse a colpire addirittura nel patrimonio, sino a toccare la stessa casa di abitazione, famiglie solidamente ancorate al tranquillo mondo della borghesia subalpina. Quando invece la catastrofe si manifestò in tutta la sua gravità, lo sconcerto per l'imprevisto "tradimento" subìto fu per molti dirompente e finì per rendere difficile assumere tempestive decisioni di autodifesa.
Maggiore consapevolezza vi fu negli ambienti da tempo chiaramente orientati in senso antifascista, in quelli più legati alla realtà internazionale segnata da tempo da forti ventate antisemite e in quelli più vicini al vertice fascista, meglio informati sulle intenzioni di Mussolini e del suo *entourage*, ma anche fra gli ebrei inseriti in posizioni di più alto livello nel mondo degli affari e dell'e-

conomia, proprio per questo più capaci di percepire tempestivamente i cambiamenti nel clima politico del paese. Su tali aspetti l'indagine deve ancora essere approfondita, ma si ha notizia di un certo numero di casi verificatisi già nel corso del 1938, qualche mese prima cioè dei provvedimenti del novembre, in cui imprenditori ebrei cominciarono a disimpegnarsi dalle loro attività; a differenza di quanto accadde invece per la grande maggioranza dei titolari di piccole e medie imprese che decisero di abbandonare in tutto o in parte le loro aziende soltanto dopo l'emanazione dei primi provvedimenti "razziali": una evidente testimonianza in questo senso è data dall'elenco delle aziende industriali e commerciali di proprietà di ebrei pubblicato sulla "Gazzetta ufficiale" del 20 dicembre 1939, dal quale risultano i numerosi episodi di chiusura e ridimensionamento dell'attività avvenuti nei dodici mesi precedenti (38).

Sull'altro versante, di fronte agli evidenti ma tardivi tentativi degli ebrei di sottrarre sé e i propri beni alle conseguenze negative dei vari provvedimenti persecutori in via di approvazione – come ho già avuto modo di accennare – con una circolare apposita la Direzione tasse e imposte dirette sugli affari del Ministero delle finanze avviò un'indagine capillare presso gli Uffici del registro e le Conservatorie delle ipoteche, esplicitamente orientata a registrare tutti i passaggi di proprietà in cui fossero implicati "non ariani"(39). D'altro lato si assistette a una sollecita e decisa campagna di stampa intesa a denunciare i pretesi "inganni" e "sotterfugi" messi in atto dagli ebrei per eludere i rigori della legge. In proposito è interessante ad esempio il pezzo pubblicato da "La Stampa" il 18 dicembre 1938 sotto il titolo *Le proprietà ebraiche e la loro alienazione* di cui possiamo leggere i passaggi principali: "Il provvedimento adottato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Finanze, riguardo alla cessione da parte degli ebrei di quelle proprietà immobiliari che superano il reddito annuo di 20000 lire all'istituendo apposito Ente è stato redatto con molta accortezza. Si trattava infatti di girare la posizione e cogliere la proprietà ebraica, nascosta, nella grande maggioranza, dietro il

troppo facile schermo delle Società anonime. Infatti la situazione della proprietà immobiliare ebraica era grottesca. Tutti sapevano che un formidabile capitale era stato investito dai giudei in case e terreni. Scorrendo l'elenco dei proprietari di case non si trovano che rari nomi ebraici. Il provvedimento di legge ha tagliato netto nella questione, stabilendo che tutti i proprietari di immobili di razza ebraica denuncino l'intero patrimonio immobiliare. Il lavoro di separazione fra le proprietà, e cioè tra quelle che resteranno di proprietà degli ebrei non superando il reddito di 20000 lire annue e le altre di maggiore importanza (...) sarà così automatico. E così pure saranno automatiche le eccezioni riguardanti le proprietà di ebrei discriminati (...), nonché la separazione in seno alle proprietà dei diritti dei terzi non ebrei o degli eventuali gravami di ipoteca o similari. Rimarranno così fatte le eccezioni suaccennate, le proprietà effettive degli ebrei, la cui cessione obbligatoria dovrà avvenire così nel più breve tempo possibile. Questa massa imponente di case e terreni tornerà così in possesso degli italiani, poiché l'Ente non sarà che un organo di passaggio. A Torino le proprietà che cadono sotto il provvedimento costituiscono una massa imponente, certamente superiore come valore venale ai 300 milioni. Questa cifra, in base agli accertamenti che seguiranno le denuncie dei proprietari ebrei è suscettibile di aumento, non certo di diminuzione"(40).

L'articolo, oltre ai ripetuti segni di disprezzo per la pretesa slealtà degli ebrei ritenuti degni soltanto di essere espropriati di ciò di cui essi si sarebbero abusivamente appropriati a danno degli "italiani", contiene diverse inesattezze: la prima, frutto di una vera e propria ossessione evidente anche nel documento governativo citato all'inizio di questo paragrafo, concerne la presunta tendenza attribuita in particolare agli ebrei a celare le loro proprietà immobiliari sotto il velo di società anonime. In realtà non risulta in alcun modo che gli ebrei si comportassero al riguardo diversamente dagli altri cittadini del Regno (41) e d'altra parte si contano sulle dita di una mano i casi di trasferimento a società anonime appunto dei beni ceduti in tutta fretta nelle settimane e nei giorni

intorno alla data di approvazione della legge del 17 novembre 1938. La seconda inesattezza riguarda l'effettiva volontà del regime di colpire le tanto paventate società anonime: infatti la legge 126, che sarebbe stata approvata di lì a poco tempo, non avrebbe offerto alcuno strumento concreto in tale direzione se non quello di imporre agli ebrei di rinunciare all'incarico di dirigenti e amministratori. Le esigenze della propaganda facevano dunque premio sulla reale conoscenza dei fatti.
In ogni caso, tenuto conto degli sforzi nel campo amministrativo e nel settore della stampa cui ho appena accennato, non si può certo parlare di inerzia da parte delle autorità. Semmai, visto che nell'immediato non venne preso alcun provvedimento operativo inteso a rendere nulli i passaggi di proprietà avvenuti a ridosso delle leggi "razziali" di cui pure gli uffici finanziari erano pienamente al corrente, ci si può chiedere che cosa trattenesse i vertici fascisti dal decidere interventi più diretti ed efficaci. E qui le spiegazioni possono essere diverse: la consapevolezza appunto delle limitate dimensioni dei tentativi di elusione, la sicurezza di poter comunque tenere ogni cosa sotto controllo grazie a indagini amministrative come quella appena citata con in più la certezza di poter intervenire se necessario in un secondo tempo; e poi la chiara coscienza che le vendite precipitose dell'ultimo momento – così come le donazioni consentite dalla legge del febbraio '39 – non potevano certo essere ritenute vantaggiose per gli ebrei e risultavano invece favorire in ultima analisi solo e soltanto i proprietari "ariani".

6. L'EGELI e l'Istituto San Paolo di Torino

Come aveva stabilito, a meno di tre mesi dal primo avvio della campagna antiebraica, la legge del febbraio '39, condizione perché potesse realizzarsi il processo di esproprio degli ebrei era la costituzione dell'Ente Gestione e Liquidazione Immobiliare (EGELI), "col compito di provvedere all'acquisto, alla gestione e alla vendita dei beni immobili eccedenti"(42). Perché la nuova istituzione potesse diventare realtà si dovettero attendere solo poche setti-

mane: alla fine di marzo fu infatti approvato lo statuto dell'Ente che, oltre a ribadire gli obiettivi generali appena citati, ne definiva precisamente la struttura e le modalità di funzionamento.
Nel Consiglio di amministrazione, nominato integralmente dal "duce", preminente doveva essere la posizione del Ministero delle finanze, ma non mancavano rappresentanti del Ministero per l'interno, della segreteria del PNF, dei Ministeri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e per le Corporazioni, del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, della Confederazione fascista degli agricoltori e di quella degli industriali (43). L'EGELI poteva inoltre emettere certificati speciali trentennali "quale corrispettivo dei beni trasferiti all'Ente stesso" garantiti dai beni costituenti il suo patrimonio immobiliare e dal fondo titoli istituito a norma della legge 126 del 9 febbraio 1939 (44). I certificati, nominativi e trasferibili fra ebrei, non potevano essere ceduti "per atto fra vivi" a persone "non di razza ebraica", cui sarebbero potuti pervenire solo "per costituzione di dote o per l'adempimento di una obbligazione di data certa e anteriore a quella di entrata in vigore del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, ovvero derivante da fonte illecita"(45). "Nel caso di trasferimento del titolo a persona non considerata di razza ebraica, quando ciò sia consentito, il certificato è sostituito con uno speciale titolo obbligazionario al portatore da emettersi dall'Ente"(46). "Il pagamento degli interessi avviene – precisava infine lo Statuto – (...) con fondi somministrati dal Tesoro su appositi stanziamenti del bilancio dello Stato"(47).
Nell'insieme l'Ente si presentava come un'istituzione centralizzata, modellata, quanto meno nelle intenzioni, sui caratteri peculiari della politica "razziale" italiana fondata essenzialmente, soprattutto nella prima fase, su iniziative imposte rigorosamente dall'alto. Esso nacque e si consolidò quando ancora si era in tempo di pace per farsi strumento prima di tutto di quella politica; se poi gli vennero attribuiti altri compiti – relativi alla gestione dei beni di proprietà dei "sudditi nemici" e dei cosiddetti "beni esattoriali" –, questo accadde solo in un secondo tempo e in conseguenza della

guerra (48). In ogni caso nelle disposizioni di legge così come nella pratica quotidiana dell'EGELI il trattamento riservato alle proprietà di provenienza ebraica era destinato a rimanere in ogni momento del tutto particolare: i beni sequestrati ai "sudditi nemici" non dovevano in linea di principio essere alienati; quelli degli ebrei sì e il ricavato doveva essere versato nelle casse del Tesoro. Per realizzare concretamente quell'obiettivo, nel rispetto delle disposizioni minuziosamente previste dalla normativa in vigore, l'EGELI delegò, in base al decreto del 9 giugno 1939, diciannove Crediti fondiari presenti nelle diverse parti d'Italia (49): per il Piemonte e la Liguria esso stipulò alcune convenzioni con l'Istituto San Paolo di Torino. La prima e più importante fu perfezionata il 23 febbraio 1940 (50) e giunse quasi esattamente un anno dopo la definizione dei compiti e della natura dell'EGELI. Essa sanciva che alla banca erano delegate le funzioni di gestione e vendita dei beni, nonché quelle di accertamento sulle proprietà da acquisire. Veniva inoltre precisato che i compiti assolti per conto dell'Ente Gestione e Liquidazione Immobiliare dovevano intendersi come "di interesse pubblico" e in quanto tali non potevano dare luogo ad alcun lucro ma solo a rimborsi spese. Si stabiliva poi che l'EGELI dovesse riservarsi un controllo molto stretto sulla gestione e sulla vendita dei beni, lasciando al Credito fondiario dell'Istituto San Paolo ben poca autonomia di decisione. Infine si prevedeva che la convenzione sarebbe durata soltanto finché vi fossero stati beni da alienare.

7. L'applicazione delle leggi fra il '39 e il '43

L'impianto dell'EGELI e gli accordi con i vari Crediti fondiari delegati ad operare per suo conto richiesero dunque parecchi mesi. Nel frattempo si mise in moto la procedura della denuncia dei propri beni da parte degli ebrei e della valutazione e suddivisione degli immobili in "quota consentita" e "quota eccedente" da parte degli Uffici tecnici erariali. Di tutto questo c'è traccia negli archivi: una traccia inequivocabile, ma assai tenue. Come dire che

Tav. 5 - EGELI: riepilogo delle attività relative ai beni ebraici al 10 giugno 1942

Pratiche ebraiche pervenute all'Ente dagli Uffici Tecnici Erariali alla data del 10 giugno 1942 XX		n. 271
– eliminate per avvenuta discriminazione, archiviazione, ecc.	n. 43	
– pratiche trattate	" 192	
– pratiche in istruttoria presso i Fondiari o presso l'E.G.E.L.I.	" 36	
		n. 271

Le n. 192 pratiche trattate hanno avuto sino ad ora il seguente esito:	
– Ricorsi presentati alle Commissioni Provinciali n. 110 di cui n. 66 decisi e tuttora pendenti	n. 44
– Pratiche in corso di trasferimento	n. 34
– Pratiche per cui é avvenuto il trasferimento all'E.G.E.L.I.	n. 114
	n. 192

Sono state effettuate vendite relative a n. 10 pratiche, per L. 4.117.500 contro un costo di L. 1.722.748,20.
L'utile realizzato dall'Ente è stato di 2.394.751,80.

Fonte: ACS, *Ministero delle Finanze - Servizio Beni Ebraici, Elenco n. 3 - Comm. Prov. Pos. Gen. e Quesiti Tributari.*

un buon numero di pratiche vennero sì avviate, senza tuttavia che, nel periodo fino all'8 settembre '43, la gran parte di esse potesse giungere a compimento. E infatti risulta una piena corrispondenza fra i dati nazionali che rendono conto della scarsissima capacità dell'EGELI nel suo insieme di impadronirsi effettivamente dei beni ebraici in applicazione della legge del '39 e quelli relativi alla provincia di Torino, per la quale gli espropri realizzati si possono letteralmente contare sulle dita di una mano.
Dal prospetto compilato dall'EGELI il 10 giugno 1942 e riportato nella Tav. 5 (51) risulta che a quella data per tutta Italia erano state effettuate vendite relative a sole 10 pratiche, per un ricavo complessivo di poco più di 4 milioni di lire. La situazione cambiò solo in parte nell'anno e mezzo successivi: infatti, a tutto il '43,

vennero "attribuiti all'EGELI beni per circa lire 55.000.000, cioè appena il 7,6% della massa dei beni eccedenti. Di questi 55.600.000 provenienti dal trasferimento di circa n. 265 ditte, l'Ente a tutto il 1943 ne vendette 9.794.122,80, ricavandone una somma netta di lire 29.537.371,15. Tenuto conto delle variazioni intervenute rimanevano in carico all'EGELI, a tutto il 1943, beni ebraici eccedenti la quota consentita per il valore complessivo di lire 45.938.094,64: somma assolutamente modesta rispetto alla massa, calcolata (...) a circa lire 726.000.000"(52). Quanto alla situazione torinese, dai dati conservati presso l'Archivio EGELI della Compagnia di San Paolo (53) fino al giugno del '43 risultano avviate 40 pratiche di cui solo 4 regolarmente condotte attraverso tutte le numerose tappe dell'iter previsto per legge.

Il problema a questo punto è di capire le ragioni di un tale sviluppo fortemente frenato. Per far questo è indispensabile ricostruire l'itinerario burocratico che la legge imponeva perché si potesse giungere alla presa di possesso da parte dell'EGELI delle proprietà sottratte agli ebrei. La Tav. 6 indica i vari passaggi necessari per perfezionare le pratiche messe in moto dall'autodenuncia imposta agli ebrei con la legge del 9 febbraio 1939. Oltre al denunciante i soggetti implicati risultano essere almeno cinque: l'Ufficio imposte dirette chiamato ad avviare le operazioni, l'Ufficio tecnico erariale con compiti di verifica, di ripartizione fra parte "consentita" e parte "eccedente" e di registrazione dei beni ebraici, l'Intendenza di finanza delegata ad emettere il decreto di esproprio, l'EGELI destinatario degli immobili e quindi referente di ogni informazione nonché soggetto attivo nel favorire e sollecitare il compimento delle pratiche e infine la Commissione ricorsi appositamente costituita al fine di garantire la corretta applicazione del dettato legislativo.

Una volta definiti i vari passaggi è possibile analizzare i quattro casi (54) – non ve ne sono infatti altri – in cui a Torino la procedura venne perfezionata fino alla presa di possesso da parte dell'EGELI dei beni "eccedenti". La Tav. 7 indica le date in cui si verificarono le varie operazioni. Si nota in generale una grande

Tav. 6 - Itinerario delle pratiche di esproprio della parte eccedente (legge 9 febbraio '39)

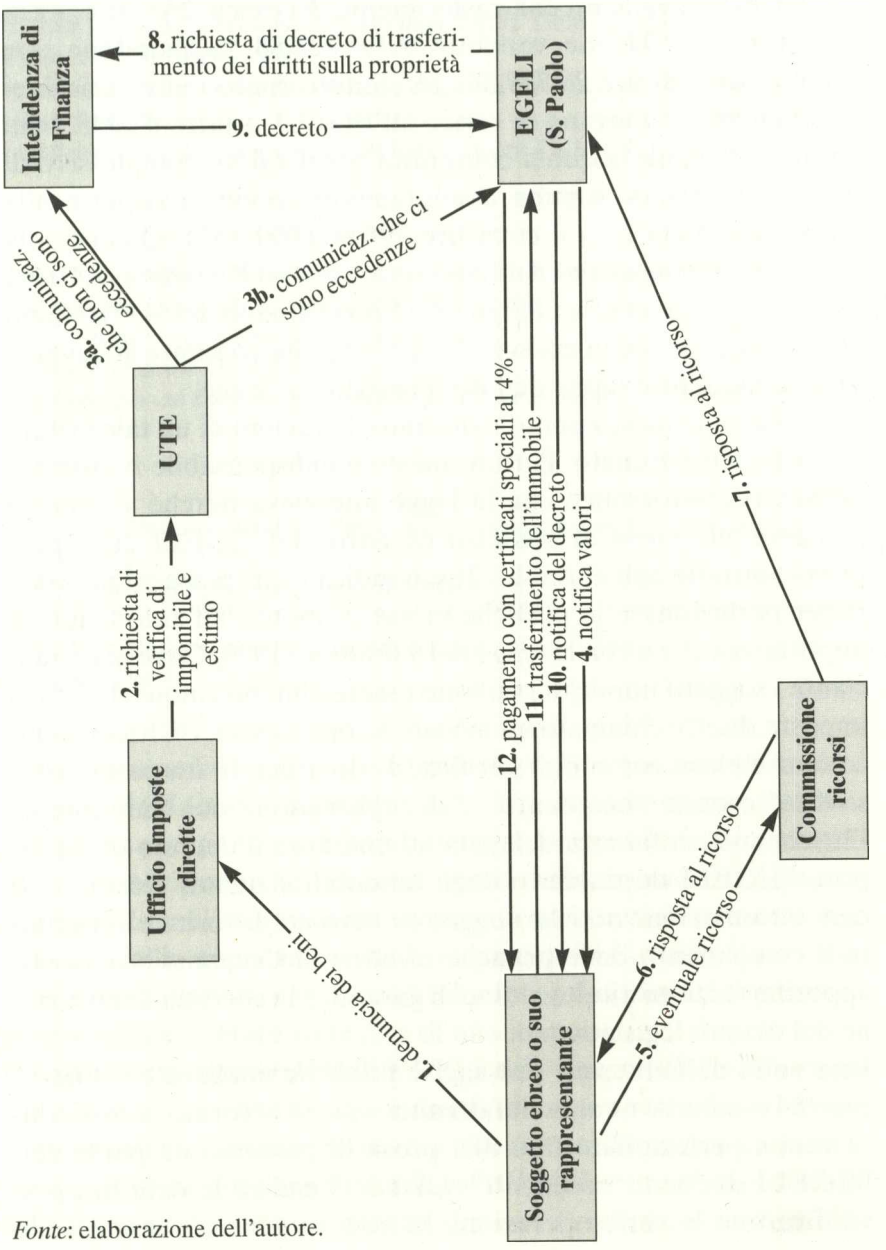

Fonte: elaborazione dell'autore.

Tav. 7 - Iter delle quattro pratiche di esproprio espletate a Torino secondo le norme stabilite dalla legge 9 febbraio 1939

	1	*2*	*3*	*4*
– Denuncia dei beni	10.5.39	?	?	11.5.39
– Arrivo della pratica all'UTE	21.7	?	?	29.5
– Ripartizione dei beni	31.3.40	?	24.9.40	
– Notifica all'interessato	17.9	27.3.42	?	28.5.40
– Ricorso	27.3.41	–	–	–
– Richiesta di decreto dell'EGELI all'Int. di Finanza	3.7	13.5	?	1.7
– Decreto Int. di Fin.	29.9	9.9	27.11.41	6.8
– Pubblicazione del decreto sulla Gazz. Uff.	7.10	5.11	?	30.8
– Invio del decreto dall'EGELI all'Ist. S. Paolo	25.11	?	?	?
– Notifica all'interessato	2.12	18.5.43	15.1.42	?
– Verbale di immissione in possesso	20.1.42	15.5.44	16.2.42	18.12
– Vendita	–	–	–	3.4.42

Fonte: ASSP, *EGELI, Serie D.*

lentezza resa ancor più evidente dal quadro riassuntivo di Tav. 8. Dalla considerazione dei tempi, ma anche dall'analisi attenta del tenore delle varie comunicazioni intercorse fra i soggetti via via implicati è però possibile precisare ulteriormente il discorso e avanzare qualche ipotesi di carattere più generale:
– alcuni ambiti dell'amministrazione pubblica (Ufficio delle imposte, UTE, ecc.) sembrano aver svolto con relativa solerzia e buona precisione il loro compito, senza frapporre alcun ostacolo di rilievo, in questo non discostandosi dalla generalità dei numerosi uffici implicati a partire dal '38 nelle varie operazioni di schedatura e di primo avvio dell'azione discriminatoria: non ultimo l'EGELI,

Tav. 8 - Quadro riassuntivo di Tav. 7. Tempo misurato in mesi

	1	*2*	*3*	*4*
Denuncia				
	10		16 circa	
Ripartizione dei beni		22 circa		12
	6			
Notifica all'interessato			14	
	12	6		3
Decreto Int. di Fin.				
	3	8	2	
Notifica all'interessato				4
	1	12	1	
Immissione in possesso				
Totale mesi	32	48	33	19

Nota: Elaborazione di Tav. 7.

che dovette però scontrarsi con una propria specifica fragilità istituzionale; esso infatti era concepito essenzialmente come un organo tecnico, sprovvisto di un effettivo potere autonomo che gli consentisse di trattare da posizioni di forza con altri soggetti più solidi. Per quella fase anche l'Istituto San Paolo, implicato per forza di cose in misura molto limitata, risulta essersi mosso con normale efficienza.

– Diversa era invece la situazione per altri apparati coinvolti. Mi riferisco in particolare all'Intendenza di finanza che avrebbe dovuto emettere il decreto di sequestro della cosiddetta "parte eccedente" e che invece si limitò a perfezionare quell'atto solo in pochissimi casi. Un indizio in tal senso sta nei tempi intercorsi prima che quell'ufficio si decidesse ad agire nei pochi casi analizzabili, come risulta dalle Tav. 7 e 8; un altro, forse più importante, è dato dalla lettera seguente, inviata dal direttore generale dell'EGELI il 21 luglio del 1943 all'Intendenza di finanza di Torino:

"OGGETTO: Gestione beni ebraici [seguono poi i nomi cui era intestata la pratica in questione]. Come già con nostre precedenti note Vi preghiamo di voler provvedere a una sollecita emissione dei decreti di trasferimento riguardanti la quota eccedente dei beni della Ditta in oggetto, decreti chiestiVi da oltre un anno. Vi ricordiamo che ulteriori ritardi producono danni sia all'Ente che all'Erario"(55). Qui si rende evidente il ruolo specifico dell'Intendenza nel ritardare l'iter delle pratiche in una misura decisamente maggiore che non nel caso delle altre istituzioni coinvolte.
– Quanto agli ebrei interessati dalle procedure di esproprio, sulla base delle carte disponibili è possibile ipotizzare indirettamente una loro indubbia capacità di resistenza; questo però non già rivolgendosi a interlocutori istituzionali come la Magistratura o le apposite commissioni chiamate a giudicare gli eventuali ricorsi previsti per legge. È interessante a questo proposito seguire, sulle carte del Ministero delle finanze e indirettamente su quelle dell'Archivio EGELI (56), le vicende della Commissione per la risoluzione dei ricorsi eventualmente presentati dagli ebrei oggetto di esproprio contro le decisioni degli Uffici tecnici erariali provinciali, istituite a norma dell'art. 23 della legge 126. Da una fitta sequenza di comunicazioni avvenute fra il marzo '39 e il maggio '42 con primo protagonista il Ministero delle finanze risulta la persistente precarietà della Commissione torinese, sempre priva di qualche membro o dei mezzi economici per insediarsi; nominata nel dicembre del 1939 essa cominciò ad operare solo nell'agosto del '41 e non fu mai in condizione di svolgere un lavoro consistente anche perché ben pochi furono coloro che invocarono il suo intervento: fino al maggio del '42 si registrò un unico caso e altri 4 fino al maggio del '43. Né molto diversa era la situazione nelle altre parti d'Italia: in tutto il paese infatti si rivolsero alle varie Commissioni provinciali per l'intero periodo in tutto 76 ricorrenti. Molto probabilmente simili strumenti di garanzia erano considerati inutili perché troppo condizionati da una pregiudiziale disponibilità dei giudici a schierarsi dalla parte delle autorità di regime. Bisognava quindi ricorrere ad altre opportunità: adottare in

primo luogo tutti i mezzi consentiti dai vuoti o dalle contraddizioni della normativa, come ad esempio quello di suddividere il patrimonio in più lotti e inoltrare varie denunce a Comuni diversi; non a caso una tale pratica venne più volte stigmatizzata dal Ministero delle finanze e da quello di Grazia e giustizia nel corso del 1939 e del 1940 (57). Ma soprattutto rimaneva la possibilità di esercitare pressioni informali su questo o quel funzionario pubblico, su questo o quell'ufficio – ad esempio sull'Intendenza di finanza –, tanto più efficaci quanto più forte era la posizione acquisita nell'ambito della *élite* locale dal proprietario in procinto di essere colpito. In questo diversi decenni di progressiva integrazione degli israeliti nell'economia e nella società torinese, peraltro – come abbiamo visto – chiaramente dimostrata dal loro forte radicamento sul territorio, non potevano non aver lasciato una notevole traccia.

In tutti quei casi si trattava comunque di azioni difensive. Il residuo potere dei singoli ebrei, colpiti dalla legge in quanto tali e per legge limitati nelle loro possibilità in forma indipendente dal livello sociale e dalle risorse di cui potevano disporre, divenne più che altro un potere di interdizione. Se anche era dato ai più facoltosi di mettere al riparo fra numerose difficoltà i beni mobili, di non denunciare una parte delle proprietà immobiliari o di ritardare le procedure di esproprio, di fatto le case e i terreni risultavano comunque bloccati perché invendibili e il diritto di proprietà messo quindi sostanzialmente in discussione; per non dire poi del crescente grado di soggezione di chi doveva affidarsi ai "buoni uffici" di questo o quel funzionario, in un contesto nel quale le relazioni preesistenti continuavano sì a valere, ma dovevano essere riconvertite sulla base di una consistente redistribuzione dei rapporti di forza.

Così, anche se ci si limita a considerare i risvolti più propriamente economici della normativa "razziale", ci si rende facilmente conto di quanto i costi pagati dagli ebrei dal '38 in avanti non possono in alcun modo essere misurati in termini esclusivamente monetari o materiali.

8. Sequestri e confische (1943-45)

Dopo l'8 settembre e ancor prima della legge del gennaio '44, grazie ad apposite circolari emanate dai prefetti (58) – a Torino l'ordinanza in materia fu pubblicata il 14 dicembre 1943 (59) –, gli espropri giunsero oramai a colpire indiscriminatamente tutti gli ebrei e tutti i loro beni: infatti non erano più previste distinzioni fra discriminati e non e fra "quota consentita" e "quota eccedente". D'altra parte l'avvio delle procedure – relative a quel punto, per Torino, a ben 500 pratiche circa – si rivelò tanto più agevole e immediato in quanto i vari uffici, grazie ai censimenti, alle autodenunce e alle varie indagini condotte in precedenza, disponevano di tutti i dati necessari. Fino a quel momento le operazioni di esproprio erano state bloccate o rallentate dal complesso intreccio di connivenze interessate di settori significativi dell'amministrazione pubblica su cui i proprietari ebrei – soprattutto quelli più influenti – avevano potuto contare. Oramai però la situazione era completamente cambiata. La prospettiva dell'arresto e della deportazione poneva la difesa della vita al di sopra di ogni cosa. In particolare le case da luogo di pace e di rifugio in un mondo sempre più ostile si stavano trasformando in una trappola mortale in cui si poteva essere presi da un momento all'altro. Bisognava fuggire e abbandonare tutto quanto non era possibile portare con sé, affidando il resto, quando era possibile, a persone più o meno fidate. In tali condizioni veniva dunque a cadere gran parte del potere di interdizione esercitato dagli ebrei nel periodo precedente: così le pratiche che fino a quel momento erano rimaste bloccate si rimisero prontamente in moto. Da parte loro i responsabili delle istituzioni che erano ancora in grado di funzionare nel nuovo contesto della Repubblica Sociale percepirono prontamente il cambiamento di clima imposto dall'occupazione tedesca e non esitarono a dare corso con diligenza alle nuove e più gravi disposizioni contro gli ebrei e le loro proprietà.
Ad occuparsi degli espropri in prima persona e con evidente sollecitudine erano le Prefetture. Così prescriveva la legge che definiva anche un complesso insieme di procedure destinate a coinvolgere

Tav. 9 - Itinerario delle pratiche di confisca dei beni ebraici a norma della legge 4 gennaio 1944 n. 2

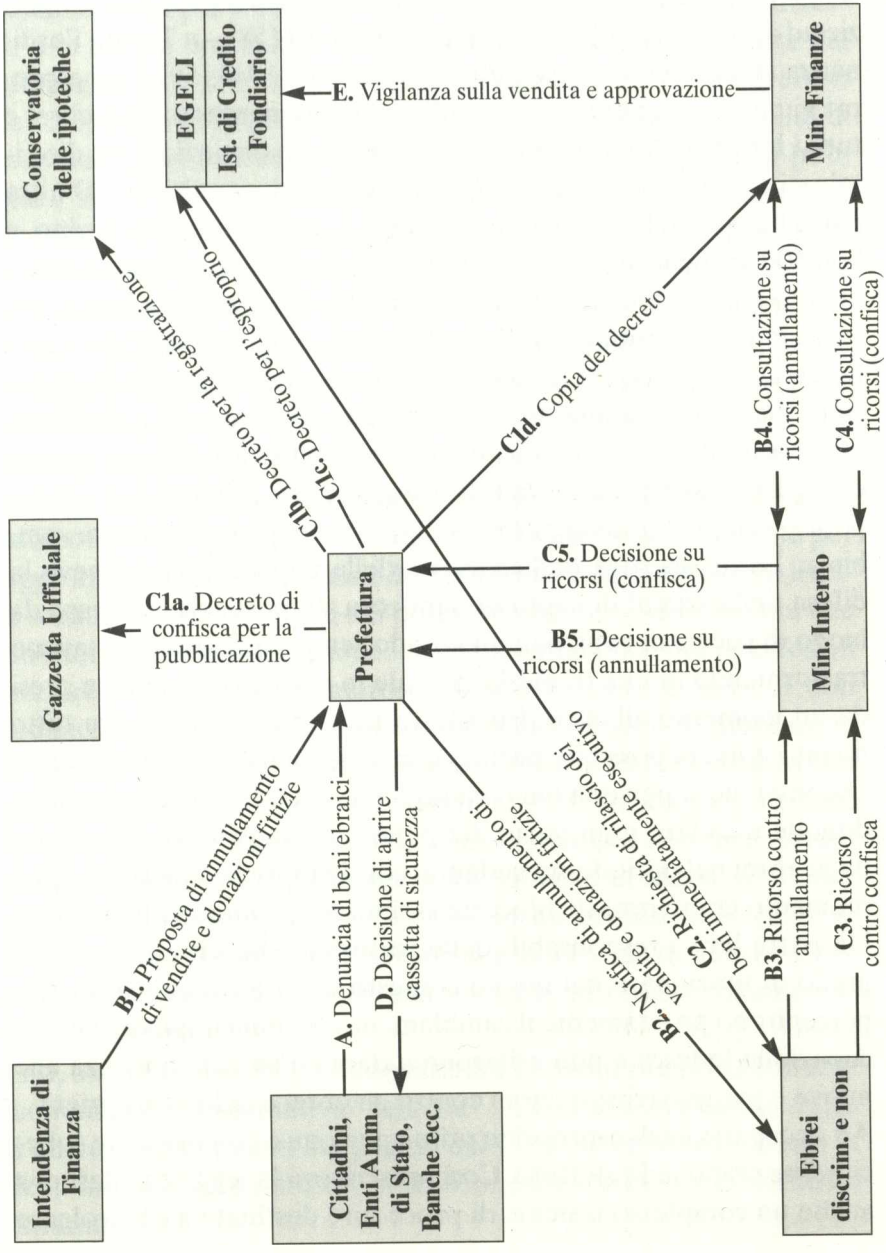

Fonte: elaborazione dell'autore.

numerosi altri soggetti. La Tav. 9 indica quali fossero quei soggetti e descrive gli innumerevoli passaggi necessari per sottrarre definitivamente agli ebrei il loro patrimonio. C'era chi doveva denunciare: tutti i cittadini, gli enti, le amministrazioni pubbliche, le banche e chiunque avesse un credito nei confronti di ebrei; c'era chi decideva i sequestri e le confische e quel compito spettava appunto alla Prefettura; c'era chi controllava e autorizzava, come il Ministero degli interni o quello delle Finanze; c'era chi registrava e in questo caso si trattava essenzialmente della Conservatoria delle ipoteche; c'era ancora chi gestiva i beni espropriati – l'EGELI – e infine c'era chi subiva su di sé tutto il peso di un insieme di misure concepite apposta per annientare i perseguitati.
Se si seguono con attenzione i vari passaggi previsti dalla normativa ci si rende conto che il momento cruciale era rappresentato secondo la legge dal provvedimento di confisca. In realtà le cose non andarono esattamente così. In proposito, da una lettera rivolta il 18 agosto 1944 dal direttore generale del San Paolo alla sede centrale dell'EGELI trasferita da Roma a San Pellegrino Terme possiamo leggere: "come voi ben sapete, nella provincia di Torino non si sono emanati subito decreti di confisca perché il Capo della Provincia ha creduto opportuno appunto a cagione dell'urgenza con la quale per parecchi immobili doveva essere provveduto ad una regolare amministrazione, di emanare per intanto decreti che affidano la gestione dei detti immobili all'Istituto di San Paolo in Vostra rappresentanza riservandosi di far seguire al decreto stesso il regolare provvedimento di confisca"(60). Come dire che la Prefettura, pur di trasferire immediatamente la disponibilità del bene dal proprietario ebreo all'EGELI, preferiva accontentarsi di un'ordinanza di sequestro – che richiedeva minore dispendio di energie ed era immediatamente esecutiva – riservandosi poi di perfezionare definitivamente l'operazione in un secondo tempo.
Da questo punto di vista la situazione torinese era senza dubbio diversa da quella di altre città italiane. Come dappertutto il ruolo della Prefettura rimaneva anche nel capoluogo piemontese del tutto centrale. Tuttavia qui il capo della provincia non esitava ad

appoggiarsi da subito all'EGELI o più esattamente al San Paolo, cui in Piemonte erano delegate sin dal '39 le funzioni di gestione dei beni sottratti agli ebrei. Altrove le cose andavano invece assai diversamente. Da una relazione compilata dai dirigenti dell'EGELI nell'immediato dopoguerra possiamo trarre utili elementi di confronto: nella diverse parti d'Italia "le prefetture procedettero al sequestro in base agli accertamenti di proprietà da esse compiuti, ed in varie province costituirono anche degli uffici o commissariati affari ebraici, i quali assunsero l'amministrazione, in parte diretta, in parte a mezzo dei sequestratari, dei beni sottoposti a sequestro. A tutte queste situazioni locali l'EGELI rimase completamente estraneo, e dopo la pubblicazione del decreto legislativo 4 gennaio 1944 n. 2 ne sollecitò l'applicazione per sottrarre i beni ebraici a codeste gestioni disparate e dare ad essi una amministrazione unitaria sotto il suo controllo. Con tutto ciò, anche dopo, varie Prefetture procedettero con molta lentezza ad emanare i decreti di confisca; ed in generale opposero una notevole resistenza alla soppressione e chiusura degli uffici e commissariati per gli affari ebraici da esse costituiti, i quali per ragioni facili a capirsi avevano la tendenza a conservare il più a lungo possibile la loro attività. Occorre anche tener conto del fatto che, sia in dipendenza della resistenza passiva dimostrata da parecchie Prefetture ad unificare la gestione dei beni ebraici presso l'EGELI, sia per difficoltà varie di comunicazioni, ecc., il decreto legislativo 4 gennaio '44 n. 2 venne applicato con molta lentezza e ritardo, cosicché quasi dovunque, molti dei beni ebraici rimasero e sono attualmente amministrati dagli Uffici delle Prefetture o da sequestratari nominati dalle stesse; e durante tutto il 1944 solo una parte ne pervenne in gestione dell'EGELI attraverso il provvedimento di confisca, mentre, anche nell'ambito di una stessa provincia, parte dei beni ebraici continuava ad essere sottoposta a sequestro e quindi rimaneva del tutto estranea all'amministrazione dell'EGELI. Basta consultare la corrispondenza diretta dell'EGELI al Ministero delle Finanze, per constatare, ad esempio, che nel maggio e nel luglio 1944, le provincie di Verona, Rovigo, Treviso, Cremona,

Cuneo, Aosta e Padova non avevano provveduto ad alcuna confisca di beni ebraici: dal che risulta implicitamente provato che nelle dette provincie, almeno fino alla suddetta data, se non anche oltre, i beni ebraici rimasero in gestione diretta dei sequestratari prefettizi o degli uffici speciali costituiti dalle prefetture, con sicuro danno di quell'amministrazione unitaria e ben controllata, che costituì sempre l'unica preoccupazione dell'EGELI"(61).
Insomma il caso torinese si poneva in una posizione intermedia. La Prefettura per lo più sequestrava, rinviando le confische vere e proprie, ma evitava di gestire in proprio i beni ebraici o di disperderli nelle mani di molti sequestratari e ricorreva invece alla gestione unitaria dell'EGELI. In questo l'Istituto San Paolo finiva ovviamente per avere una funzione centrale, per chiarire la quale vale la pena analizzare con attenzione la Tav. 10. Essa infatti illustra l'insieme delle relazioni nell'ambito delle quali il Credito fondiario di via Monte di Pietà fungeva da perno essenziale. L'iniziativa della denuncia dei beni così come la responsabilità di decidere sequestri e confische, nonché più tardi quella di vendere eventualmente gli immobili, spettavano, come già si è visto, ad altri. Il San Paolo aveva essenzialmente il compito di garantire una sollecita presa di possesso dei beni e una loro corretta gestione fungendo da tramite – e a volte anche da stimolo – fra i diversi uffici interessati, nonché da interlocutore diretto con i proprietari sia al momento dell'esproprio – anche se in quel caso molto spesso si trattava di persone arrestate o in fuga –, sia, dopo la fine della guerra, all'atto della restituzione.
Per avere un'idea d'insieme della mole di lavoro affidata all'Istituto possiamo considerare un appunto compilato il 18 maggio 1944 dagli uffici addetti ad uso del direttore generale, dal quale risultano per Torino i dati seguenti:

"Stabili a sfruttamento intensivo	247
Alloggi isolati	143
Proprietà a tipo misto (terreni e fabbricati)	39
Appezzamenti di terreni isolati	43
TOTALE	472

Tav. 10 - Itinerario delle pratiche relative ai beni immobiliari degli ebrei trattate dall'Istituto San Paolo per conto dell'EGELI fra il dicembre del 1943 e l'aprile 1945.

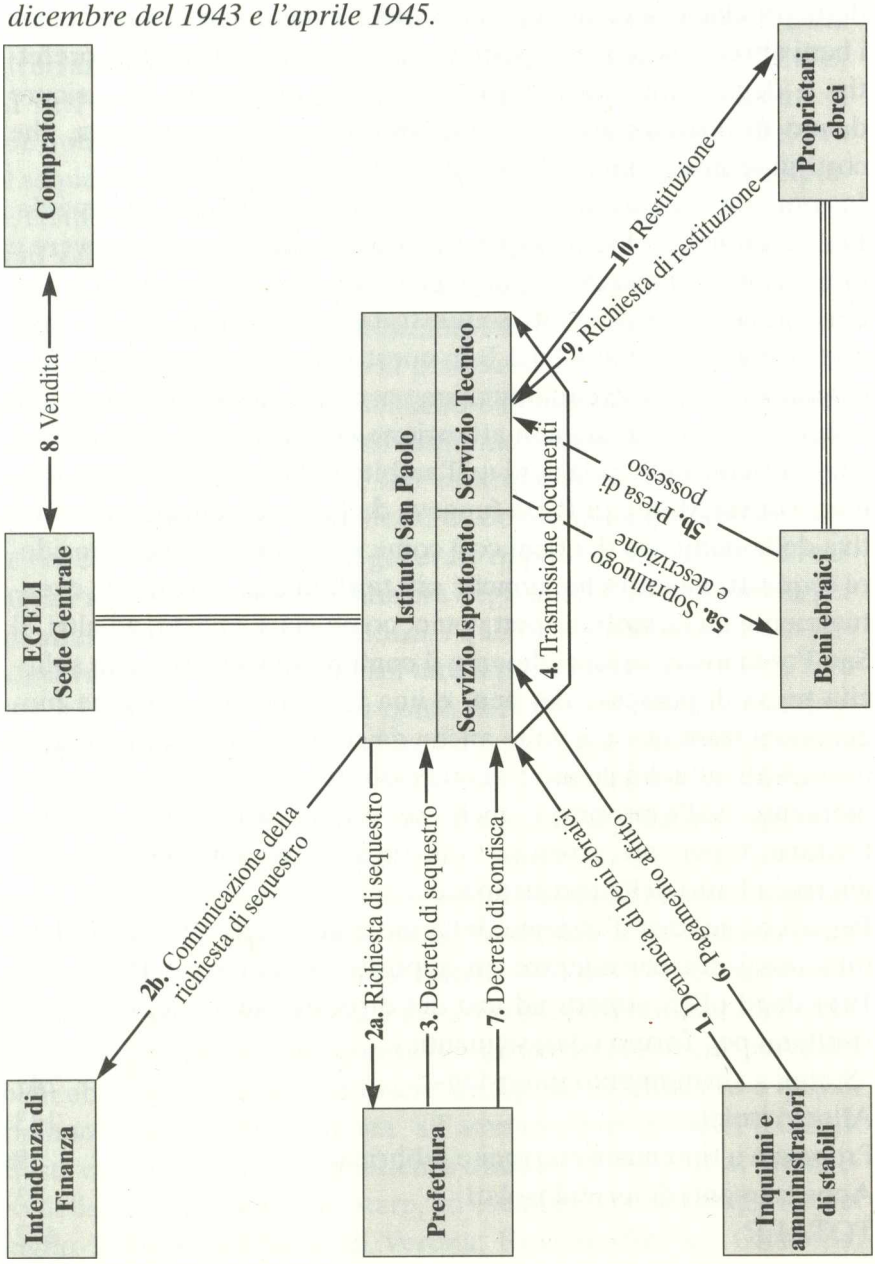

Fonte: elaborazione dell'autore.

Trascurando le proprietà immobiliari a tipo misto ed i terreni in appezzamenti isolati e limitando gli accertamenti al piccolo nucleo già in nostra gestione e precisamente a 50 immobili urbani dei quali 32 multipli e 18 alloggi isolati, la media dei redditi sarebbe di L. 44.000 per le case e di L. 6.400 per gli alloggi.
Assumendo una media di L. 40.000 per le case e quella di L. 6.000 per gli alloggi, media che non può ritenersi debba scendere, si avrebbe per la provincia di Torino un reddito presumibile di L. 10.738.000.
L'inquilinato medio è per i predetti 31 stabili di 19 unità e quindi si deve presumere che per l'intera massa gli inquilini assommino a circa n. 4.900"(62).
Si trattava di una valutazione presuntiva, ma che in realtà, quanto meno riguardo all'ammontare complessivo del patrimonio amministrato, non si sarebbe discostata di molto dalla realtà, visto che in tutto fino all'aprile '45 sarebbero poi cadute sotto la gestione del San Paolo per conto dell'EGELI 486 unità immobiliari contro le 472 previste nel maggio '44. Quanto al reddito, sulla base dei dati disponibili, non è facile fare un calcolo attendibile; in ogni caso la cifra di 10 milioni annui è senz'altro di molto superiore a quella effettivamente raggiunta, tenuto conto sia delle innumerevoli difficoltà impreviste imposte dalla guerra – si pensi anche solo ai danni dei bombardamenti –, sia delle non indifferenti spese di gestione in un periodo così travagliato.
Per avere invece un'idea del modo in cui il San Paolo si mosse nell'adempiere ai compiti affidatigli e più in generale di quel che accadde ai beni espropriati agli ebrei torinesi, può essere utile dare una valutazione della maggiore o minore rapidità con cui vennero gestite le pratiche di esproprio. Per far questo consideriamo in primo luogo la Tav. 11 relativa alle poche pratiche – 10 in tutto – in cui si procedette da subito alla confisca degli immobili. Essa mostra chiaramente la relativa sollecitudine con cui vennero compiute le varie operazioni, una sollecitudine in ogni caso molto maggiore di quella che l'EGELI e il San Paolo avevano dimostrato negli anni precedenti. Qui i ritardi erano al massimo di qualche

Tav. 11 - Tempi delle pratiche EGELI (beni immobiliari) per le quali si giunse alla confisca (GEC).

Pratiche	43 D	1944 G F M A M G L A S O N D	1945 G F M A M G L A S O N D	1946 G F M A M G L A S O N D
A	1	2347 5 6	9 10	
B	1	2 7	5 6	10
Ca	1	7 5		
b		1 2 7		
D		175		
E		2745 6	10	
F		1 2 7 4 5	6 10	
G		7 4	9 10	
H		1 2 7 4		9 10
I		1 5 74	8	9
L		1 23457	9 10	

1 Denuncia
2 Richiesta di sequestro da parte dell'Istituto San Paolo
3 Sequestro
4 Serv. Ispettorato → serv. Tecnico I.S.P.
5 Presa di possesso
6 Pagamento affitto all'I.S.P.
7 Confisca
8 Vendita
9 Richiesta di restituzione
10 Restituzione

Fonte: ASSP, *EGELI, GEC.*

mese e difficilmente possono essere ricondotti a una ragione prevalente; non è insomma possibile individuare soggetti particolari cui attribuire eventualmente la volontà di ostacolare il decorso di pratiche peraltro espletate in tutti i casi fino alla fine (63).
Ad una conclusione in gran parte analoga si può giungere se si considerano con gli stessi criteri le gestioni dei beni ebraici seque-

strati, come abbiamo visto ben più numerose. Anzi, in questo caso è forse possibile ipotizzare livelli di efficienza delle diverse istituzioni coinvolte ancora maggiori. Da un'indagine a campione condotta su venti pratiche risulta infatti che l'intervallo fra la richiesta di sequestro inviata dal San Paolo alla Prefettura era molto breve – per lo più meno di un mese – e che quello fra il sequestro e la presa di possesso da parte dell'Istituto variava nel modo seguente:

meno di un mese	in 6 casi
un mese circa	in 10 casi
due mesi	in 2 casi
3 mesi	in 1 caso
4 mesi	in 1 caso.

La buona efficienza dell'Istituto gestore si esercitava anche sui beni che, non denunciati a suo tempo dai proprietari, venivano via via scoperti per cause contingenti legate alla gestione degli immobili sotto sequestro: un'ulteriore visura catastale, la denuncia di un inquilino e così via; non si arrivò tuttavia mai a una verifica complessiva di tutto quanto era sfuggito alle iniziative persecutorie in seguito alla resistenza passiva messa in opera dagli ebrei nel periodo fra il '39 e il '43. Così, se da un lato è significativo che in assenza di un ordine in tal senso proveniente dall'alto, il San Paolo e soprattutto l'EGELI evitassero di assumere autonomamente iniziative di ampia portata che avrebbero aggravato ulteriormente e di molto la pressione sugli israeliti, lo è altrettanto il fatto che i sequestri e le confische effettivamente compiuti furono possibili non solo perché la legge del gennaio '44 emanata dalla Repubblica sociale lo imponeva, ma anche perché nel periodo precedente il regime fascista aveva creato le condizioni – si pensi alle autodenunce, ai censimenti, alla creazione dell'EGELI, alle pratiche allora istruite, ecc. – perché sin dal dicembre '43 la macchina degli espropri generalizzati si mettesse rapidamente in moto.

Ma – c'è da chiedersi a questo punto – con quale fine concreto quegli espropri venivano compiuti? La normativa vigente stabiliva che i beni ebraici incamerati fossero alienati a beneficio dello Stato. Fu quello l'esito delle operazioni di cui si è detto sin qui? Se

si guarda al quadro nazionale è facile scoprire che per tutto il periodo compreso fra il '43 e l'aprile del '45 le vendite furono molto poche. Nel documento inviato dal Ministero delle finanze al "duce" il 12 marzo 1945 citato in appendice al libro di De Felice (64) non a caso, per sottolineare la presunta efficacia delle iniziative contro i patrimoni ebraici, si citavano le cifre relative alle confische – peraltro, per le ragioni di cui si è già detto, non molto numerose – e non quelle relative al ricavato delle vendite effettuate, fino a quel momento perfezionate in numero irrisorio.
Lo stesso vale per il caso torinese. Nelle carte dell'EGELI infatti le occasioni in cui si fa riferimento non solo a vendite effettivamente avvenute, ma anche solo a trattative in corso con possibili compratori sono meno di dieci. Ma proprio in quelle carte troviamo un interessante indizio che va senz'altro contro l'ipotesi di una diffusa inefficienza dell'apparato intesa a salvaguardare in forma più o meno consapevole gli interessi degli ebrei. In una lettera indirizzata dall'EGELI al Credito fondiario dell'Istituto San Paolo di Torino il 7 marzo 1945 sta scritto così: "Con riferimento alla Vostra del 13 febbraio u. s. (...) vi facciamo presente che gli stabili di Via Madama Cristina n. 55 e Corso Siccardi n. 4 già di proprietà dell'ebreo in oggetto, non possono essere venduti perché il Ministero delle Finanze non ritiene opportuno, salvo casi eccezionali, che si addivenga alla vendita di beni ebraici immobiliari"(65). Si trattava dunque di una decisione presa ad alto livello di cui non è dato conoscere le ragioni, ma della quale si può interpretare lo spirito alla luce del clima di quel periodo e di quanto avvenne concretamente agli immobili sottratti ai legittimi proprietari.
In piena guerra, con un apparato statale a pezzi, senza la possibilità di fare previsioni per il futuro e pressati da necessità tanto più impellenti vista la mala parata delle truppe dell'Asse, non aveva molto senso impegnarsi in complesse trattative di vendita destinate a fruttare a distanza di mesi o di anni. Poteva essere molto più utile disporre immediatamente degli immobili sottratti agli ebrei – la preferenza per il sequestro rispetto alla confisca andava proprio

in quella direzione – e dare loro destinazioni varie, a seconda delle necessità del momento. In questo i tedeschi facevano scuola: sceglievano con oculatezza le case più adatte ai loro scopi, come quando si impadronirono di una villa a Moncalieri per darla al Comando dell'aeroporto di Mirafiori (66). Così, le diverse amministrazioni della Repubblica Sociale non esitarono a comportarsi in modo analogo. Anche a Torino, malgrado l'uso dei beni sottratti agli ebrei fosse – come si è visto – meno arbitrario che altrove perché affidato dalla Prefettura alla gestione unitaria dell'EGELI, furono numerosi i casi in cui ci si servì delle case abbandonate dai legittimi inquilini per andare incontro alle esigenze di persone protette da questo o quel funzionario.

A titolo di esempio, leggiamo in proposito l'"esposto" inviato alla Direzione dell'Istituto San Paolo il 4 agosto 1944 da un certo B. C., Capo della Marina repubblicana: "Il sottoscritto B. C. 2° Capo della Marina Repubblicana, attualmente in servizio presso il Comando Marina di via Bogino n° 8, Torino, già beneficiario di codesta Prefettura di un alloggio sito in via dei Mille n° 9 composto di n° sei camere, entrata, cucina e due soffitte, il tutto ammobiliato come da inventario in possesso dell'Istituto di S. Paolo in Torino, già abitazione dell'ebreo S. M. M. attualmente in istato di arresto, fa presente alla S. V. che purtroppo non gli è possibile prenderlo in consegna a causa dell'elevatissimo affitto che sarebbe costretto a pagare, sia per l'alloggio, sia per il mobilio in esso contenuto (...).

Poiché da dati desunti dall'Istituto stesso risulta sfitto, sigillato e pressoché vuoto un alloggio composto di n° 4 camere e cucina sito in via dei Mille n° 20 già occupato dal Sig. A. S. di razza ebraica, ed in questi ultimi giorni assegnato da codesta Prefettura al Sig. P. M. brigadiere della Polizia Repubblicana, e da questo rifiutato non essendo detto alloggio conforme ai suoi desideri, chiede alla S. V. che le venga annullata l'assegnazione dell'alloggio di Via dei Mille n° 9 ed in sua vece gli venga assegnato l'alloggio di via dei Mille n° 20"(67).

Che tutto ciò avvenisse in gran parte attraverso l'EGELI, e non

come in altre provincie per il tramite di singoli sequestratari scelti sulla base di pressioni politiche e affaristiche o di uffici prefettizi desiderosi di finanziare attività varie a spese degli ebrei, costituì di fatto una forma di difesa contro la diffusa – anche se non certo unanime – tendenza a profittare della forzata assenza dei legittimi proprietari degli immobili sequestrati o confiscati. Per questo i dirigenti dell'EGELI subito dopo la liberazione, nell'intento di difendere il proprio operato negli anni di guerra, avrebbero poi potuto rivendicare non senza motivo qualche merito: quello ad esempio di aver in molti casi evitato gravi razzie oltre quelle che già si erano prodotte, di aver arginato i tentativi dei tedeschi di impadronirsi del patrimonio amministrato dall'Ente – in particolare le aziende e i loro macchinari – o anche di aver respinto le velleità di Preziosi di attribuire all'EGELI appunto non solo funzioni amministrative, ma anche compiti di polizia nell'intento di scoprire eventuali altri beni ebraici non ancora incamerati. "Risulta evidente – avrebbero scritto addirittura quei dirigenti nel '45 – che l'EGELI si è attenuto (...) ad una linea di condotta strettamente conservativa, per la tutela degli ingenti valori economici ad esso affidati nell'interesse dei proprietari ed aventi diritto"(68). Al di là della evidente esagerazione di una affermazione del genere e soprattutto della chiara mistificazione di voler fare apparire l'Ente come "un organo esclusivamente tecnico"(69), non si può negare che nel clima incandescente della guerra e in presenza di forti tendenze alla disgregazione dello Stato e della società anche un'istituzione come l'EGELI, in alcune situazioni specifiche come ad esempio quella torinese, potesse aver svolto una funzione di parziale protezione contro danni ancora peggiori.
Questo non toglie che i danni comunque ci furono: quelli dei bombardamenti, ma anche quelli prodotti dall'incuria e dall'abbandono: come nel caso dell'Ospizio israelitico depredato di tutte le sue suppellettili dopo una grave incursione aerea (70). Né mancarono le vere e proprie razzie. In un verbale compilato dai tecnici del San Paolo andati a visitare un immobile appena sequestrato dal prefetto possiamo leggere questa descrizione: "Entrati tutti i presenti

nel magazzino, qui venne constatato un disordine caotico: mobili e parti di assi sparsi per terra alla rinfusa, cristalli di sopra mobili rotti, specchi e specchiere spaccate, alcuni cassetti di mobili forzati, ecc. Si capì che trattavasi di danneggiamenti provocati da presunti elementi sconosciuti"(71). E ancora, in una lettera rivolta al San Paolo dopo la guerra dalla proprietaria di un alloggio a suo tempo gestito dall'EGELI, troviamo scritto: "La sottoscritta (...) chiede che oltre ai gravissimi danni di guerra purtroppo registrati, le siano rifusi anche i danni che le sono stati recati dai ladri che le hanno vuotato la casa di ogni cosa e di ogni mobile di sua proprietà (...). La sottoscritta chiede anche di fare le ricerche doverose per rintracciare i ladri di tutto quanto era nel suo alloggio, tutto di grande valore dato il costo della vita di oggi. Certo in casa degli inquilini o dei parenti poco lontani si potrà ritrovare molto del perduto"(72).

Intanto dall'altra parte, quella degli espropriati, si compiva il processo di progressivo distacco dai propri beni, peraltro gravemente colpiti – come si è appena visto – anche dagli effetti degli eventi bellici. La fuga e in molti casi l'arresto produssero una rottura temporanea o definitiva nel legame con le case e le cose che avevano improntato di sé intere storie di vita o addirittura il succedersi di più generazioni solidamente radicate nel tessuto torinese. Oltre tutto la rottura di quel legame rese concretamente palpabile il progressivo venir meno della relativa protezione che il possesso di risorse materiali più o meno consistenti aveva potuto sino ad un certo punto assicurare ai perseguitati.

Scorrere, pur a distanza di tanti anni, i lunghi verbali con gli elenchi degli oggetti di uso quotidiano sequestrati negli appartamenti abbandonati di gran corsa dalle famiglie ebree subito dopo l'8 settembre (73) produce nel lettore un complesso intreccio di sentimenti: il senso appunto dell'inutilità delle cose di fronte a una volontà distruttrice intesa ad annientare prima di tutto gli individui; la lacerante consapevolezza della contraddizione fra il significato che quegli oggetti avevano per chi li considerava parti vive della propria esistenza e viceversa per chi li trattava alla stregua di

un mero bottino di guerra; la nostalgia per un mondo borghese d'altri tempi, tranquillo e sin troppo rassicurante, spazzato via d'un tratto da una bufera in gran parte imprevista per chi ne subì le conseguenze.

9. Le restituzioni

Le considerazioni svolte sin qui ci hanno consentito di ricostruire alcuni passaggi significativi dell'azione persecutoria messa in opera dal fascismo contro gli ebrei. Rimane però da esaminare un ultimo aspetto importante: il modo cioè attraverso il quale, dopo la Liberazione, gli ebrei rientrarono in possesso dei loro beni. Solo analizzando tale questione si possono mettere a fuoco con precisione alcune delle ferite difficilmente rimarginabilii che la vicenda delle leggi "razziali" avrebbe lasciato in eredità all'Italia del dopoguerra.

Prima di entrare nel merito è il caso tuttavia di accennare ad alcuni fatti che sarebbe sbagliato dimenticare. Su di essi c'è solo qualche traccia nella documentazione relativa alle attività dell'Istituto San Paolo, ma non per questo si tratta di questioni di poco conto. Mi riferisco per cominciare agli sforzi compiuti dai proprietari ebrei intesi ad affidare i propri beni a persone di fiducia subito prima di darsi alla macchia. In molti casi vennero date vere e proprie procure sottoscritte al cospetto del notaio. Molto più spesso si trattò di accordi privati stipulati in tutta fretta, senza che fosse sempre possibile avere garanzie sufficienti dalle persone cui le urgenze del momento imponevano di rivolgersi. Non di rado, di fronte all'impellente necessità di raccogliere quanto più denaro possibile per fronteggiare un futuro che si prospettava oscuro ed incerto, sempre in via del tutto privata vennero stipulate vendite o altre forme di contratto non certo vantaggiose per chi se ne faceva promotore.

Tutto questo riguardò sia beni immobili – case e terreni – sia imprese commerciali e industriali che gli interessati non erano più in grado di gestire in prima persona e che tuttavia rappresentava-

no il risultato di un lungo impegno familiare e personale, nonché l'unica speranza per il futuro dei propri figli. Molte furono in particolare le attività economiche condotte da ebrei, che, nel periodo successivo alle leggi razziali, vennero liquidate, "donate" a parenti non ebrei o ancora alienate in forma più o meno ufficiale a soci "ariani"(74). Nell'insieme si produsse una consistente dispersione di risorse che dopo il '45 poterono essere ricuperate solo in minima parte; nel caso di vera e propria cessazione delle attività non c'era ovviamente più nulla da fare se non ripartire da zero; quando invece ci si era affidati a soci, prestanome, facenti funzione e così via ci si poteva appellare esclusivamente alla buona fede e alla disponibilità dell'altra parte: qualità queste non sempre diffuse quanto ci si era aspettati nel momento del bisogno.
Ripeto: di tutto questo è molto difficile avere testimonianze precise se non quelle contenute nelle carte, tuttora inaccessibili, dei processi (75) intentati dai non molti ebrei che per rientrare in possesso dei propri beni pensarono di potersi affidare alla magistratura. Assai più documentate sono le vere e proprie razzie compiute ai danni di quanto si trovava nelle case e nelle aziende sottoposte a sequestro. Qualche cosa si è detto in proposito nel paragrafo precedente per quanto risulta dalle carte dell'Istituto San Paolo, ma molto altro si potrebbe aggiungere sulla base dei ricordi di chi allora dovette fare fronte alle persecuzioni di razza.
Dai rari episodi riportati dai giornali nel periodo immediatamente successivo alla guerra è possibile farsi un'idea della dinamica di vicende che erano state assai più diffuse di quanto allora si cercò di far apparire. Da un pezzo de "La Stampa" del 20 maggio 1946 leggiamo di un fatto accaduto a Torino alla fine del '43, comprovato peraltro dalle carte conservate presso il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano (76): "Una famiglia di ebrei, dopo l'8 settembre 1943, lasciava improvvisamente la sua abitazione in Moncalieri e per sfuggire alla persecuzione dei nazifascisti cercava scampo con la fuga verso il confine svizzero. Aveva lasciato a custodia della villa il contadino A. M., il quale sapeva fra l'altro, dov'era nascosta una cassaforte contenente una raccolta di

monete d'oro di inestimabile valore, argenteria e gioielli.
La famiglia ebrea, catturata da pattuglie tedesche mentre cercava di valicare il confine, venne trucidata. La sua fuga, e forse la sua triste sorte, era conosciuta dal maresciallo della g. n. r. [Guardia nazionale repubblicana] U. A. C. che ne riferì al suo comando.
Il maresciallo è stato fucilato giorni orsono a Varese, in seguito a condanna a morte del tribunale straordinario di quella città.
Il 5 novembre 1944 una pattuglia di g. n. r. guidata dall'A. penetrava nella villa della famiglia ebrea e, dopo averla svaligiata di mobili e di ogni suppellettile, costringeva con minacce il contadino M. a rivelare il nascondiglio del tesoro. Identica rivelazione faceva il M. al legale della famiglia fuggiasca il giorno dopo la visita della g. n. r.; e la vicenda per il momento non ebbe seguito.
Dopo la liberazione il legale interessò dei fatti i carabinieri che iniziarono un'inchiesta. Fu interrogato il contadino M. e a Varese fu sentito l'A. che allora era ancora sotto giudizio. Le due versioni risultarono contrastanti. Il maresciallo confessò il furto dei mobili, dell'argenteria e dei gioielli, ma negò recisamente che nella cassaforte murata fossero state trovate delle monete d'oro.
Con una indagine suppletiva venne anche trovato il verbale della "perquisizione", nel quale non si parlava di prelievo delle monete.
I casi che si prospettavano ai carabinieri furono due: o che chi aveva operato la "perquisizione" si era trattenuto le monete, oppure il contadino aveva aperto in precedenza la cassaforte per conto suo.
Un successivo interrogatorio confermava questa seconda ipotesi. Il M. – non si sa ancora se subito dopo la scomparsa della famiglia o prima della perquisizione della g. n. r. – si era appropriato delle monete d'oro e le aveva sotterrate in appositi recipienti nelle sue vigne"(77).
A parte la ripresa, pur con intenti ben diversi, dell'immagine dei soliti ebrei che celavano "tesori" in nascondigli segreti, già al centro della campagna di denigrazione condotta da tutti i giornali – compresa la stessa "Stampa" – fino a pochi mesi prima, va rilevato che la vicenda veniva trattata dal quotidiano torinese più che

altro come un episodio isolato di cronaca nera, in questo svalutandone il significato più generale. Quella cronaca assume però, dal nostro punto di vista, un rilievo significativo perché fa risaltare in forma quasi esemplare i vari soggetti che non di rado contribuirono insieme ad aggravare la condizione degli ebrei approfittando oltre tutto anche dei loro beni: in primo luogo i nazisti primi responsabili delle razzie di persone e di cose, ma anche, in varia forma, le milizie della Repubblica sociale pienamente attive nei rastrellamenti e nei saccheggi, nonché un certo numero di privati cittadini pronti a sfruttare le occasioni più ignobili per arricchirsi. Sul peso effettivo di ognuno di quei soggetti è in corso da tempo un vasto dibattito fra gli storici. Qui mi preme soltanto sottolineare come non sia possibile considerare la vicenda degli espropri "legali" decretati e concretamente imposti dagli organi della RSI senza situarli sullo sfondo di un'azione persecutoria che, prima ancora delle cose, vide colpiti in primo luogo gli uomini e che si nutrì d'altra parte di innumerevoli soprusi "illegali", cioè del tutto ingiustificati alla luce della stessa normativa fascista. Tali precisazioni sono indispensabili anche per affrontare correttamente il problema delle restituzioni dei beni sottratti nel corso della campagna antiebraica. Tutto quanto i perseguitati perdettero per opera dei tedeschi o in seguito alle razzie operate dalle milizie fasciste o ancora in conseguenza di vendite operate di fretta a condizioni iugulatorie, di accordi con privati non rispettati da questi ultimi dopo la guerra, di semplici furti compiuti come nel caso citato poc'anzi, tutto questo non venne ovviamente restituito.
Quando si parla di restituzioni ci si riferisce ai beni che non risultavano dispersi dopo la guerra e di cui fosse individuabile il soggetto che ne era venuto in possesso. Ma anche in quell'ambito, una volta cessata la caccia all'ebreo dopo la Liberazione, non tutto si svolse in modo perfettamente lineare. Per l'approvazione nel Regno del Sud del decreto-legge che disponeva "la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica" si dovette attendere il 20 gennaio 1944, ma soprattutto quello stesso provve-

dimento rinviava a "dopo la cessazione delle ostilità con la Germania" la reintegrazione nei diritti patrimoniali, approvata poi definitivamente, dopo una travagliata discussione, solo il 20 ottobre di quello stesso anno, a ben 13 mesi di distanza dall'armistizio e ad un lasso di tempo ancora maggiore dalla caduta di Mussolini del 25 luglio '43 (78). Ancor più complessa fu la trattativa fra lo Stato italiano e l'Unione delle Comunità israelitiche che rese alla fine possibile il passaggio appunto alle Comunità dei beni lasciati dagli ebrei italiani morti in deportazione senza eredi. In quel caso l'attesa durò fino all'11 maggio 1947 (79).
Per non dire poi delle difficoltà che i diretti interessati incontrarono quando si trattò di rientrare concretamente in possesso dei beni sequestrati o confiscati fino all'aprile '45. Come sappiamo solo pochissimi immobili erano stati venduti dall'EGELI; eppure la preoccupazione di non ledere gli interessi di chi eventualmente avesse acquistato beni espropriati agli ebrei era stata una delle motivazioni addotte per giustificare il ritardo del decreto sulla reintegrazione nei diritti patrimoniali. Allo stesso modo l'EGELI non fece granché per accelerare le pratiche di restituzione dei beni di cui aveva assunto la gestione. E quando si decise ad emettere la circolare del 5 ottobre 1945 intesa a regolare le modalità con le quali gli ebrei interessati potevano tornare in possesso dei loro beni non esitò a imporre condizioni che suscitarono reazioni duramente negative. Le "retrocessioni" sarebbero avvenute soltanto sulla base di una regolare domanda e di una successiva "stipulazione di atto pubblico, con esenzione di spese a favore dei beneficiari delle retrocessioni, i quali avranno soltanto l'onere del pagamento degli onorari notarili, ridotti alla metà, e delle tasse fisse di registro e di ipoteca"(80). Per i beni venduti a terzi la domanda doveva essere rivolta al compratore, senza coinvolgere direttamente l'EGELI. Venivano duramente stigmatizzati i comportamenti di quelli che, tornati dalla fuga o dalla deportazione, avevano ripreso possesso della propria casa senza chiedere particolari autorizzazioni. Venivano poi regolate le modalità con cui l'Ente si sarebbe rivalso sui proprietari dei beni per ottenere il

pagamento delle spese di gestione sostenute fino a quel momento. Malgrado gli ostacoli frapposti da un Ente che si riteneva comunque possessore legittimo dei patrimoni da restituire e che quindi pretendeva si seguisse una procedura ufficiale che sanasse i provvedimenti, tuttora riconosciuti come legalmente validi, emanati al tempo del regime fascista e della Repubblica sociale, e malgrado anche la totale insensibilità per il dramma appena consumatosi che risultava chiaramente dal tono e da alcune disposizioni della Circolare, il complicato iter delle restituzioni procedette regolarmente per tutti i beni immobili gestiti dall'Istituto San Paolo di Torino, a parte pochissimi casi destinati a rimanere aperti anche per anni a causa soprattutto delle difficoltà emerse nei casi di proprietari morti in deportazione o emigrati in paesi lontani. Come dire che tutto venne restituito. Né d'altra parte i legittimi proprietari ritennero di doversi rivalere in qualche modo per i danni non lievi subiti in molti casi dalle loro cose. Non è dato sapere quanto un tale atteggiamento fu dovuto alla necessità di concentrare tutte le energie nello sforzo di ricominciare, guardando avanti e pensando il meno possibile agli orrori appena vissuti, oppure alla sfiducia nella Magistratura cui ci si sarebbe dovuti comunque rivolgere per avviare azioni di rivalsa destinate a trascinarsi per chissà quanto tempo o, ancora, alla consapevolezza che nelle drammatiche condizioni degli anni di guerra la gestione unitaria e per quanto possibile corretta ed efficiente operata dall'Istituto San Paolo, pur esercitata in funzione di una politica ferocemente antisemita, si era paradossalmente rivelata alla fine una forma di relativa protezione per immobili che altrimenti avrebbero potuto finire in balia di funzionari senza scrupoli o di privati del tutto incontrollabili. Fatto sta che per gli immobili di Torino non risulta esservi stata alcuna controversia di qualche rilievo.

Le reazioni degli ebrei espropriati invece non mancarono, e furono recise e unanimi, quando il San Paolo, sempre per conto dell'EGELI, chiese nel '47, e quindi con molto ritardo, il pagamento delle spese di gestione. Di fronte a tale pretesa non c'è pratica che non contenga copia di dure lettere di risposta degli interessati.

Vediamone qualcuna. La prima è datata 23 novembre 1947 e recita così: "Con disinvoltura ora (...) definite [il governo della Repubblica Sociale] "sedicente governo" mentre lo avete fedelmente servito interpreti ed esecutori di tutti i soprusi escogitati dai nazifascisti contro i perseguitati razziali (...).
Ma affinché non vi sembri questa mia uno sfogo polemico per disconoscere le Vs/ "benemerenze" desidero raccontarVi alcune Vs/ responsabilità nei ns/ confronti come saggio di ciò che sarà accaduto a quasi tutti gli altri; gli assassinati senza eredi non hanno più voce e lasciano per ora a voi il godimento dei frutti dei loro beni (...).
Il 5 febbraio 1944 presenti Vs/ funzionari e si direbbe col Vs/ compiacente e indifferente consenso, è avvenuto che i nazifascisti bene informati saccheggiassero masserizie ed arredi nell'alloggio di mia madre e negli uffici delle mie società (...). Il 26 agosto con colposa leggerezza e infingardaggine avete consentito la preordinata asportazione dei mobili dall'ufficio della ditta con lo scempio di preziosissimi e insostituibili documenti di archivio, documenti, ecc., oltraggiosamente svuotati per terra e abbandonati alla loro inevitabile dispersione (...). E così andarono perduti tutta la corrispondenza dei miei cari defunti, manoscritti e poesie inediti di letterati miei amici, libri, documenti notarili, ecc., e una collezione di 2000 francobolli antichi (...).
La cosiddetta Vs/ gestione si è ridotta a cristallizzare gli affitti nella misura di quelli del 1934 (...).
Ed ora dopo oltre 21 mesi ci presentate in forma perentoria un conto GLOBALE di oltre il doppio di quanto faticosamente percepito: A parte la questione morale che segnalerò al Ministero delle Finanze, sarebbe inammissibile far pagare alle vittime della persecuzione le spese di una gestione escogitata a loro danno da aguzzini, per impadronirsi delle proprietà di candidati alle camere a gas. Vi segnaliamo il fatto che noi non vi abbiamo nominati ns/ tutori"(81).
E ancora: "Vi scrivo a nome e per conto di mia madre (...) vecchia ed ammalata.

Come prima osservazione, è molto strano che oltre a tutti i danni materiali e morali, a tutti i patimenti e pericoli corsi si debba aggiungere la beffa di dover addivenire ad un pagamento per atti compiuti dall'Istituto per incarico del cessato governo fascista.
A parte queste osservazioni di carattere pregiudiziale, rilevo la pretesa esorbitante ed ingiusta da Voi avanzata (...). La Vs/ richiesta di compenso di gestione supera tutti gli incassi lordi e supera anche ogni eventuale onesta ed immaginabile richiesta di compensi di gestione. Mi permetto di osservare che la cifra da Voi richiesta corrisponde press'a poco a quella dello stipendio completo di un impiegato di terza categoria, al quale potevano benissimo essere affidate delle semplici pratiche sporadiche di incasso di pagamento di tenuissime cifre, che potevano tutt'al più impiegare qualche ora al mese di lavoro di registrazione; basti pensare che tutta la contabilità da Voi inviata per due anni è contenuta in otto fogli.
Per quanto riguarda gli interessi, nessuno Vi ha autorizzato a covare per due anni la Vs/ richiesta, che eventualmente potevate avanzare e discutere all'atto di liquidazione del 1945.
Per tali ragioni mi rifiuto di prendere in considerazione la Vs/ ingiunzione"(82).
Nella gran parte delle pratiche conservate presso il Fondo EGELI dell'Istituto San Paolo la lettera di protesta dei titolari degli immobili rappresenta l'ultimo documento. Dopo non c'è più nulla. Questo significa che molto probabilmente nessuno versò poi le cifre richieste, anche perché nel frattempo era stata avviata una lunga trattativa, destinata a durare per anni, fra l'EGELI, e quindi il Ministero delle finanze, e l'Unione delle Comunità israelitiche italiane, della quale vi è testimonianza in varie lettere inviate appunto dall'UCI ai singoli proprietari ebrei con l'esplicito invito a non pagare; il ragionamento contenuto nelle missive era molto chiaro: si confidava che in caso di mancata corresponsione delle spese di gestione l'EGELI non avrebbe mai avuto il coraggio di intentare un'azione legale per morosità (83).
Si trattava di un'ipotesi senza dubbio plausibile, che teneva conto

dell'imbarazzo via via manifestato dalle istituzioni del nuovo Stato democratico affermatosi dopo la Liberazione nei confronti degli ebrei che fino a poco tempo prima e per ben sette anni da quelle stesse istituzioni, governate dai funzionari del regime fascista e poi da quelli della Repubblica sociale, erano stati messi da parte e apertamente perseguitati. Ma quell'ipotesi coglieva nel segno anche perché dava per scontato che dallo Stato non ci fosse da attendere molto di più di un atteggiamento di benevola inerzia. Nell'Italia dell'immediato dopoguerra infatti fu subito chiaro che il problema degli ebrei colpiti dalle persecuzioni nel migliore dei casi era assimilato a quelli delle altre vittime della guerra, nel peggiore non veniva neppure preso in considerazione; in ogni caso chi era stato oggetto di atti discriminatori per ragioni di razza non aveva diritto a un riconoscimento specifico se non nei casi in cui si trattava di restituire diritti conculcati o posti di lavoro a suo tempo sottratti. Soltanto molti anni dopo la qualifica di "perseguitato razziale" avrebbe dato diritto a provvidenze particolari, quando però era da lungo tempo trascorso il periodo più difficile del reinserimento nella società, quello in cui sarebbe stato giusto, utile e auspicabile un segno visibile di riparazione.
D'altronde come era possibile che lo Stato compisse nei confronti degli ebrei un atto di pubblico riconoscimento se fra i suoi funzionari tendeva a prevalere l'atteggiamento così ben esplicitato dall'Avvocato dello Stato di Genova nella causa intentata da un industriale ebreo contro l'EGELI, ritenuto responsabile dei furti avvenuti negli stabilimenti nel corso della sua gestione? Ecco l'argomento centrale della comparsa presentata al processo: "È, avanti ogni cosa, da precisare che lo Stato legittimo italiano non ha nulla a che vedere con la sedicente repubblica sociale italiana; che ripudia quanto compiuto dalla repubblica sociale italiana; che non ha veste di successore della repubblica sociale italiana; che non possono a suo carico addebitarsi responsabilità per quel che ha fatto la repubblica sociale italiana; che dal suo ordinamento giuridico sono espressamente rifiutati, 'i provvedimenti legislativi, le norme regolamentari, gli atti di governo, le confische, i sequestri adottati

sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana', i quali tutti sono dichiarati privi di giuridica efficacia (DLL 5 ottobre 1944 N° 249 art. 1).
La reintegrazione dei perseguitati razziali può e deve pertanto essere esaminata esclusivamente sulla base della legge speciale che lo Stato legittimo italiano ha voluto e cioè il D.L.L. 5 maggio 1946 n° 393 (...).
Secondo tale legge, esclusivamente due sono le azioni che possono essere esercitate dai già perseguitati razziali contro lo Stato legittimo italiano; e cioè l'azione di rivendica per i beni che trovinsi in suo possesso; oppure l'azione di ripetizione del prezzo del quale ugualmente sia in possesso nell'ipotesi di beni venduti o di ricavato versato all'erario"(84).
L'Avvocatura di Genova non prevedeva alcun'altra azione possibile e questo perché allo Stato non poteva a suo avviso venire ascritta altra responsabilità se non quella di restituire quanto era abusivamente entrato in suo possesso per mano magari degli stessi funzionari – di ogni livello – in servizio anche dopo la Liberazione, ma quando erano agli ordini di autorità ora non più riconosciute legittime. Pertanto di fronte alle gravi conseguenze prodotte nelle relazioni sociali – fra gli individui e le istituzioni o anche fra privati cittadini – dagli atti compiuti negli anni del fascismo o dalla "sedicente" Repubblica sociale, lo Stato non doveva assumersi alcuna iniziativa specifica: come dire che la società da sola aveva il compito di metabolizzare il veleno inoculato nel suo tessuto più profondo nel periodo delle leggi razziali: senza alcun aiuto specifico e a condizione ovviamente di trovare nel proprio seno le risorse sufficienti.

10. Conclusione

Sulla base di quel che si è detto sin qui e alla luce degli interrogativi posti all'inizio vediamo ora di formulare brevemente qualche proposizione conclusiva. Va ribadito in primo luogo che lo studio delle iniziative prese dalle istituzioni dello Stato fascista contro i

beni degli ebrei non può prescindere dalla considerazione più generale delle modalità con cui si realizzò la persecuzione di razza, sia perché la tragica vicenda delle deportazioni proietta la sua ombra su ogni aspetto delle esperienze di quegli anni, sia perché i beni erano una parte essenziale della vita delle vittime, del loro modo di essere e di sentirsi integrate nella società del tempo, sia ancora perché la stessa persecuzione contro i beni non consistette esclusivamente nell'azione diretta degli organi pubblici preposti dalla normativa "razziale" a quel compito: le razzie improvvise, le vendite imposte agli ebrei in condizioni di forza maggiore, gli atti piccoli e grandi di sopraffazione compiuti nel corso di ben sette anni da funzionari e privati cittadini non vanno considerati semplicemente come una sorta di diffuso rumore di fondo nettamente separato dagli stridori acuti rappresentati dalle azioni ufficialmente compiute dagli organi dello Stato, ma sono parte integrante di un processo più generale che va assunto in tutta la sua complessità.

In secondo luogo si può avanzare l'ipotesi che la vischiosità nel comportamento degli apparati pubblici implicati nell'azione persecutoria contro le proprietà ebraiche fosse il risultato di diversi fattori: del peso non preminente delle motivazioni economiche all'origine della svolta antisemita, dell'ignoranza su quale fosse effettivamente la forza economica degli ebrei e della paura che un attacco diretto e frontale alle attività da loro gestite creasse una situazione di pericoloso disordine, nonché delle reazioni difensive dei soggetti colpiti, sia in sede locale sia, forse, ai livelli più alti della gerarchia del regime; tali fattori sembrano essere stati nel loro insieme assai più rilevanti di quanto non fosse invece un ipotetico attaccamento delle istituzioni ai principi della tradizione liberale nella forma di una solerte difesa del diritto di proprietà per tutti.

Trova inoltre conferma l'idea che a Torino gli ebrei appartenessero per lo più agli strati medio-alti della popolazione. Ma il fatto che lo stereotipo dell'ebreo "ricco" – cui però si legavano nella propaganda fascista una sequela innumerevole di altri attributi

insultanti – trovasse un parziale riscontro nella realtà non contribuì granché a valorizzare le motivazioni economiche alla persecuzione. La minaccia che il fascismo diceva di voler combattere negli ebrei atteneva a una presunta diversità costitutiva destinata a produrre una forma di pericolosa irriducibilità; in quella chiave la eventuale disponibilità di mezzi materiali diveniva più che altro una colpa aggiuntiva, in quanto si pretendeva desse agli israeliti la possibilità di meglio infiltrarsi e camuffarsi nella società di tutti. Il fatto di partecipare come uguali e da parecchi decenni alla vita dello Stato e delle *élites* dirigenti finiva a quel punto per tradursi, invece che in un'attenuante, in una pericolosa aggravante (85).
L'indagine svolta ci porta a dire in quarto luogo che non si può guardare alla campagna antiebraica esclusivamente come al risultato di un insieme di iniziative più o meno aggressive dello Stato nei confronti di una società fondamentalmente passiva. Così come le misure antiebraiche decise dall'alto miravano a portare alla luce germi preesistenti di antisemitismo, a sollecitarne di nuovi e a far crescere tutto questo in forma diffusa, allo stesso modo non si possono trascurare le reazioni degli ebrei, certo sempre più deboli e impedite con il passare del tempo, ma parte esse stesse del quadro complessivo (86).
A questo punto, volendo valutare i guasti prodotti nel tempo dalla svolta antisemita di Mussolini non è sufficiente oscillare, come troppo si è fatto sinora, fra la veemente denuncia delle deportazioni e, viceversa, la reiterata proposizione di una pretesa inerzia degli apparati dello Stato cui avrebbe corrisposto un primo lungo periodo di relativa tranquillità per gli ebrei. In realtà la politica "razziale" del fascismo non può essere ridotta a una vicenda legislativa sostanzialmente sterile prima e a una mera azione di polizia poi. Va anche presa in seria considerazione la pratica quotidiana dei vari organi amministrativi, per quanto essa interagì momento per momento – come ho cercato di illustrare – con la vita degli individui, facendo di ogni singolo atto un fatto quasi sempre irrevocabile e irreparabile e contribuendo in tal modo a strutturare precisi comportamenti sociali.

Se poi – come abbiamo potuto chiaramente constatare a conclusione del nostro percorso di indagine – non fu certo sufficiente la semplice revoca di una legge persecutoria e degli atti amministrativi che ne erano conseguiti per avviare un effettivo processo di riparazione e se, ancora, il nuovo Stato democratico si dimostrò quanto meno esitante a riannodare i fili che lo Stato fascista aveva spezzato con violenza, rimane da porre un'ultima questione importante: quanto quelle incapacità e quelle esitazioni furono dovute alla debolezza o all'assenza di una specifica iniziativa delle forze politiche che allora gestirono la transizione? E quanto invece alle permanenze di un rapporto gravemente squilibrato e autoritario fra Stato e cittadini troppo radicato nel passato della storia d'Italia per poter essere sensibilmente modificato?

Note

(1) F. Levi (a cura di), *L'ebreo in oggetto. L'applicazione della normativa antiebraica a Torino (1938-1943)*, Torino, Silvio Zamorani editore, 1991. Il libro comprende fra l'altro un saggio di Giuseppe Genovese dedicato a un *Profilo quantitativo del gruppo ebraico torinese nel 1938* e uno di Daniela Adorni su *Modi e luoghi della persecuzione (1938-1943)*. Gli stessi Genovese e Adorni hanno partecipato al nuovo lavoro di cui si dà conto qui realizzando una complessa e ricca indagine di taglio quantitativo i cui risultati compaiono nella seconda parte di questo volume.

(2) M. Sarfatti, *Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell'elaborazione delle leggi del 1938*, Torino, Silvio Zamorani editore, 1994.

(3) *Ivi*, p. 123-124.

(4) Il Fondo consente di analizzare nel suo insieme l'attività complessiva dell'EGELI – e quindi non solo quella relativa ai sequestri e alle confische delle proprietà ebraiche – in Piemonte, Liguria e nella Francia occupata.

(5) Si veda in proposito la raccolta delle leggi contro gli ebrei contenuta nel fascicolo de "La rassegna mensile di Israel", n. 1-2, 1988, *1938 Le leggi contro gli ebrei*, curato da Michele Sarfatti.

(6) RDL 17 novembre 1938 n. 1728, *Provvedimenti per la difesa della razza italiana.*

(7) RDL 5 settembre 1938 n. 1390, *Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.*

(8) RDL 17 novembre 1938 n. 1728, cit.

(9) *Ivi*, art. 14.

(10) M. Sarfatti, *Mussolini contro gli ebrei* cit, p. 121-122.

(11) D. Adorni, *Modi e luoghi della persecuzione (1938-43)*, in F. Levi (a cura di) *L'ebreo in oggetto...* cit., pp. 44-45.

(12) RDL 9 febbraio 1939 n. 126, *Norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica.*

(13) *Ivi*, art. 1.

(14) *Ivi*, art. 6.

(15) S. Pugliatti, *Sulla onerosità dei trasferimenti coattivi*, Messina, Industrie Grafiche Meridionali, 1932, p. 12.

(16) Mi riferisco qui alla Legge del 31 gennaio 1926 n. 28 e a quella del 25 novembre 1926 n. 2008. Si vedano anche le norme attuative della Legge 2008 emanate con RD 12 dicembre 1926 n. 2062 e le modifiche contenute nel RD 1° marzo 1928 n. 380.

(17) RDL 6 luglio 1931 n. 981. In proposito si veda in particolare l'opuscolo di S. Pugliatti *Sulla onerosità dei trasferimenti coattivi* cit. Più in generale può essere utile considerare fra l'altro, sempre di S. Pugliatti, *Teoria dei trasferimenti coattivi*, Messina, Casa Tipografica Ettore Silva, 1932, F. Bartolomei, *L'espropriazione nel diritto pubblico*, Milano, Giuffré 1965 e, dello stesso autore, *L'espropriazione nel diritto pubblico II*, Milano, Giuffré, 1968.

(18) Decreto Legislativo del Duce 4 gennaio 1944 n. 2 *Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica.*

(19) Decreto legislativo del Duce 4 gennaio 1944 n. 2 cit., art 1.

(20) Si vedano fra l'altro la Legge 19 dicembre 1940 n.1994 sul trattamento dei beni nemici, il Bando di Mussolini del 31 agosto 1941 relativo alle denunzie e al sequestro dei beni nemici in territorio francese e il DL 4 gennaio 1944 n. 1 relativo alle aziende presenti sul territorio nazionale e appartenenti a sudditi nemici.

(21) S. Pugliatti, *Teoria dei trasferimenti coattivi*, cit. pp. 32-39.

(22) Decreto legislativo del Duce 4 gennaio 1944 n. 2.

(23) Ordinanza di Polizia n. 5, 30 novembre 1943.

(24) Si veda in proposito *Documenti della legislazione antiebraica. Le Circolari*, in M. Sarfatti (a cura di), *Le leggi contro gli ebrei* cit.

(25) Un primo tentativo di comparazione era stato avviato in occasione del convegno organizzato dalla Camera dei deputati nel 1988, i cui atti sono stati pubblicati nel volume *La legislazione antiebraica in Italia e in Europa*, Roma, Camera dei deputati, 1989.

(26) A. Cohen, *La politique antijuive en Europe (Allemagne exclue) de 1938 à 1941*, in "Guerres mondiales et conflicts contemporains", a. XXXVIII, n. 150, avril 1988.

(27) Per una prima valutazione d'insieme si vedano: *Le leggi razziali tedesche*, note e trad. di G. Ballarati, n. 2 dei "Quaderni" della Scuola di mistica fascista Sandro Italico Mussolini, editi a cura della rivista "Dottrina fascista" sotto la direzione di Nicolò Giani, anno XVIII (1940), W. Scheffler, *La legislazione antiebraica nazista*, in *La legislazione antiebraica in Italia e in Europa*, cit., R. Hilberg, *La distruzione degli ebrei d'Europa*, Torino, Einaudi, 1996.

(28) *Le leggi razziali tedesche* cit., p. 28.

(29) G. Mosse, *Gli ebrei e l'economia tedesca. Storia di una èlite economica (1820-1935)*, Bologna, Il Mulino, 1990.

(30) J. Kershaw, *Che cos'è il nazismo*, Torino, Bollati & Boringhieri, 1995, p. 90.

(31) *Ivi*, pp. 89-90.

(32) Il primo a mettere in luce in forma convincente questo aspetto è stato M. Sarfatti, in *Mussolini contro gli ebrei*, cit.

(33) F. Levi, *Gli ebrei nella vita economica italiana dell'Ottocento*, in C. Vivanti (a cura di), *Gli ebrei d'Italia, Annali* 11 della *Storia d'Italia*, II, *Dall'emancipazione ad oggi*, Torino, Einaudi, 1997.

(34) Archivio Centrale dello Stato (d'ora in poi ACS), *Ministero delle Finanze, Servizio Beni Ebraici, Elenco 3, C. P. Pos. Gen.*; *Commissioni.*

(35) In proposito è interessante notare che, se la quasi totalità degli ebrei italiani si denunciò alle autorità in ottemperanza alle disposizioni della legge

del 17 novembre 1938, assai diverso fu il comportamento degli ebrei proprietari di immobili, i quali si dimostrarono assai meno disponibili ad obbedire tempestivamente e in forma rigorosa all'obbligo di dichiarare i propri beni come disposto dalle norme emanate il 9 febbraio del '39. Si vedano in proposito le considerazioni svolte nella seconda parte di questo volume a partire dal confronto fra le proprietà immobiliari di ebrei sequestrate e confiscate a Torino nel periodo 1943-45 con quelle effettivamente possedute dagli stessi proprietari e risultanti dall'analisi delle *Guide Paravia* della città per lo stesso periodo.

(36) R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino, Einaudi, 1988, pp. 363-364.

(37) Le varie relazioni qui prese in considerazione dal novembre '38 al maggio '39 sono conservate in ACS, *Ministero delle Finanze*, *Servizio Beni Ebraici*, *Elenco n. 1/1 1939-1943*, *Trasferimenti e donazioni.*

(38) *Elenco C. Aziende industriali e commerciali di proprietà degli ebrei*, in "Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia", 20 dicembre 1939.

(39) Circolare 24 novembre 1938 n. 36370 della Direzione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, in ACS, *Ministero delle Finanze*, *Servizio Beni Ebraici*, *Elenco 3*, *Comm. Prov. Pos. Gen.*

(40) *Le proprietà ebraiche e la loro alienazione*, in "La Stampa", 18 dicembre 1938.

(41) Si veda: F. Levi, *Gli ebrei nella vita economica italiana...* cit.

(42) *Statuto dell'Ente Gestione e Liquidazione Immobiliare* approvato con Regio Decreto 27 marzo 1939 XVII, 665, art. 1.

(43) *Ivi.*, art. 6.

(44) *Ivi*, art. 13.

(45) *Ivi*, art. 14.

(46) *Ivi*, art. 33

(47) *Ivi*, art. 17.

(48) Si possono vedere in proposito la Legge di guerra del 10 giugno 1940, n. 566, la Circolare del Ministero delle finanze n. 118115, datata 18 giugno 1940, la Legge 19 dicembre 1940, n. 1994 sostitutiva degli articoli 311, 328, 329 e 330 della Legge di guerra e il Bando di Mussolini del 31 agosto 1941 sulla denuncia e il sequestro dei beni nemici nel T.F.O.

(49) Cred. Fond. dell'Istituto S. Paolo di Torino per il Piemonte e la Liguria,
Cred. Fond. della Cassa di Risp. delle Prov; Lombarde per la Lombardia,
Ist. di Cred. Fond. delle Venezie di Verona per la Venezia Euganea,
Ist. di Cred. Fond. della Regione tridentina per Trento e Bolzano,
Cred. Fond. della Cassa di Risp. di Gorizia per Gorizia,
Cred. Fond. della Cassa di Risp. di Bologna per l'Emilia,
Cred. Fond. del Monte dei Paschi di Siena per la Toscana,
Cred. Fond. della Banca Naz. del Lavoro per Marche, Umbria, Abruzzi, Lazio,
Cred. Fond. del Banco di Napoli per Campania, Puglie, Lucania, Calabria
Cred. Fond. del Banco di Sicilia per la Sicilia,
Cred. Fond. Sardo per la Sardegna,
Istituto Italiano di Cred. Fond per Roma e Zara,
Banca Popolare di Cremona,
Banca Agricola Mantovana,
Cassa di Risparmio di Parma,
Cassa di Risparmio di Reggio Emilia,
Cassa di Risparmio di Modena,
Monte di Bologna,
Cassa di Risparmio di Forlì.

(50) ASSP, *EGELI, Convenzioni.*

(51) ACS, *Ministero delle finanze, Servizio Beni Ebraici, Elenco 3, Comm. Prov. Pos. Gen. e Quesiti Tributari, Pratiche ebraiche pervenute all'Ente dagli Uffici Tecnici Erariali alla data del 10 giugno 1942, XX.*

(52) Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, *L'EGELI e la sua attività*, maggio 1945, relazione dattiloscritta conservata presso l'Archivio del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, pp. 3-4. Si veda anche A. Scalpelli, *L'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare: note sulle conseguenze economiche della persecuzione razziale*, in G. Valabrega (a cura di), *Gli ebrei in Italia durante il fascismo*, "Quaderni" del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, n. 2, Varese, 1962.

(53) ASSP, *EGELI, Serie D.*

(54) ASSP, *EGELI, Serie D.*

(55) ACS, *Ministero delle Finanze, Servizio Beni Ebraici, Elenco n. 1/1, 1939-1943*, Trasferimenti e donazioni, Lettera del direttore generale dell'EGELI all'Intendenza di finanza di Torino del 21 luglio 1943.

(56) ACS, *Ministero delle Finanze, Servizio Beni Ebraici, Elenco 6, Torino* e ASSP, *EGELI, Serie D.*

(57) Si veda ad esempio: ACS, *Ministero delle Finanze, Servizio Beni Ebraici, Elenco 3, Comm. Prov. Pos. Gen. e Quesiti tributari*, Lettera del Ministero di grazia e giustizia Direzione Generale degli Affari Penali al Ministero delle finanze Ufficio di coordinamento tributario e degli Studi legislativi del 7 febbraio 1940.

(58) In esecuzione delle disposizioni contenute nella già citata Circolare di Buffarini Guidi del 30 novembre 1943.

(59) ASSP, *EGELI*, 708 GEC.

(60) ASSP, *EGELI, Serie D*, 38 D, Lettera del Direttore Generale dell'Istituto San Paolo all'EGELI, 18 agosto 1944.

(61) EGELI, *L'EGELI e la sua attività*, cit.

(62) ASSP, *EGELI, Convenzioni*, "Appunti per il signor Direttore Generale".

(63) ASSP, *EGELI, GEC.*

(64) *Relazione del Ministero delle Finanze sulla confisca dei beni ebraici*, 12 marzo 1945, cit. in R. De Felice, *Storia degli ebrei...* cit., pp. 610-611.

(65) ASSP, *EGELI, Serie D*, 188 D, Lettera dell'EGELI al Credito Fondiario dell'Istituto San Paolo di Torino, 7 marzo 1945.

(66) ASSP, *EGELI, GES*, 106 To.

(67) ASSP, *EGELI, Serie D*, 3 D.

(68) EGELI, *L'EGELI e le sue attività...* cit. p. 51.

(69) *Ivi*, p. 64.

(70) ASSP, *EGELI*, *GEC*, Ospizio Israelitico.

(71) ASSP, *EGELI*, *GES*, 16 To, Verbale di presa di possesso, 30 maggio 1944.

(72) ASSP, *EGELI*, *GES*, 12 To, Lettera all'Istituto San Paolo, 30 ottobre 1945.

(73) Si veda in proposito il documento presentato in Appendice a questo saggio.

(74) Un primo sondaggio in tal senso è stato condotto da Giulia Toye, Tesi di laurea in Storia Economica presso la Facoltà di Economia e Commercio di Torino, a. a. 1996-97.

(75) Si veda M. Toscano, *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987)*, Roma, 1988.

(76) Centro Documentazione Ebraica Contemporanea, *Carte Ovazza*.

(77) *Ingente tesoro rubato da un contadino*, in "La Stampa", 20 marzo 1946.

(78) M. Toscano, *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987)*, cit, pp. 42-52

(79) Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947 n. 364, *Successione delle persone decedute per atti di persecuzione razziale dopo l'8 settembre 1943 senza lasciare eredi successibili.*

(80) ASSP, *EGELI*, *Serie D*, 188 D, *EGELI*, Circolare, 5 ottobre 1945.

(81) ASSP, *EGELI*, *GES*, 12 To, Lettera di E. Levi all'Istituto San Paolo del 23 novembre 1947.

(82) ASSP, *EGELI*, *GES*, 9 To, Lettera di L. Levi all'Istituto San Paolo, 25 novembre 1947.

(83) Centro Documentazione Ebraica Contemporanea, *1A1, Legislazione post 1944-45, Reintegrazione dei diritti*, Circolare n. 18 dell'Unione delle Comunità israelitiche italiane, 20 novembre 1951.

(84) ASSP, *EGELI*, Causa V.R. (3.12, 4, 17).

(85) Su questo hanno offerto interessanti indicazioni alcuni lavori di tesi svolti presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Torino e mirati a descrivere i tratti essenziali della campagna antiebraica condotta dai giornali a partire dal 1938: mi riferisco in particolare alla ricerca di Nicolas Javier Puglia su "La Stampa" di Torino (relatore N. Tranfaglia, a. a. 1990-91), di Anna Triberti su "Il popolo d'Italia" (relatore F. Levi, a. a. 1994-95) e di Teresa Bosio sulla "Gazzetta del popolo" (relatore F. Levi, a. a. 1995-96).

(86) Allo stesso modo la ricerca che Eleonora Bisotti sta conducendo a Torino sugli aiuti ricevuti dagli ebrei negli anni delle persecuzioni sembra dimostrare l'importanza della risposta attiva dei perseguitati come condizione essenziale in grado di favorire la creazione e il consolidamento di rapporti informali con il resto della popolazione.

APPENDICE

Documento n. 1.
Atto di esproprio dell'Intendente di Finanza di Torino, 29 settembre 1941.

L'INTENDENTE DI FINANZA
DELLA PROVINCIA DI TORINO

Vista la denuncia prodotta in termini di legge al locale Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette dal cittadino italiano di razza ebraica Sig. L. A. fu U. e per esso incapace dalla di lui madre e tutrice Sig. M. I. ved. L. agli effetti di cui all'art. 13 del Regio Decreto Legge 9 Febbraio 1939 N. 126, dalla quale risulta che il;suddetto Sig. L. era proprietario per un imponibile complessivo di L. 22.750.==;

Vista la ripartizione effettuata a norma di legge in quota consentita ed in quota eccedente dall'Ufficio Tecnico Erariale di Torino debitamente notificata dall'Ente della Gestione e liquidazione Immobiliare Roma- con atto 17 settembre 1940 a ministero dell'Ufficiale giudiziario L. V.;

Ritenuto che contro tale provvedimento reclamava la parte avanti la commissione Provinciale di Torino, che con sentenza 27 marzo 1941 respingeva tutte le domande formulate dal ricorrente per cui devesi ritenere definitiva la ripartizione effettuata dallo Ufficio Tecnico Erariale di Torino;

Vista l'istanza in data 3 luglio 1941 dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, con la quale si richiede a questa Intendenza il decreto di trasferimento dei beni immoliari nella quota eccedente di A. L. fu U.;

Visto l'art. 26 del R.D.L. 9 febbraio 1939, N. 126:

DECRETA

I diritti spettanti sui beni sottoscritti al cittadino di razza ebraica Sig. L. A. fu U. incapace legalmente rappresentato dalla propria madre e tutrice, Sig. M. I. Ved. L., sono trasferiti all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare - Roma.

Descrizione dei beni immobili da trasferirsi:

In Provincia e Comune di Torino: parte della casa di abitazione

sita in Torino- Via Legnano N. 16- parte18916 Foglio 180 - al nuovo mappale 37 sub.2, derivante dal mappale 37, tre vani al piano-terra ed uno al piano sotterraneo, nuda proprietà per metà e secondo il piano di frazionamento compilato il 30/3/1940, oltre la comproprietà sulle particomunidell'edificio in proporzione alle porzioni assegnate all'E.G.E.L.I. ed al Sig. L. A.; con l'imponibile di L. 2.135.== con valore corrispondente di L. 42.700 (lire quarantaduemilasettecento).
Confini a nord e est con la restante proprietà L. a sud con la proprietà B. E. fu A.; ad ovest con la Via Legnano.
Il presente decreto viene trascritto d'ufficio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno in esenzione ai sensi dell'art. 73 del citato R.D.L. 9 febbraio 1939 N.26.
Ordina l'esecuzione del presente decreto.
Torino lì 29 SET. 1941 XIX

L'INTENDENTE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente, al ministero pubblico di darvi assistenza a tutti i Comandanti e gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa quando ne siano legalmente richiesti.
Torino 29 SET. 1941 XIX

L'INTENDENTE

Documento n. 2 - Elenco descrittivo di beni mobili e immobili compilato a cura dell'Istituto San Paolo di Torino 14 aprile '44.

E.G.E.L.I. ISTITUTO DI SAN PAOLO DI TORINO
ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETÀ DEL CITTADINO ITALIANO DI RAZZA EBRAICA L. M. A. FU R. SITO IN TORINO VIA DUCHESSA JOLANDA CIVICI N.RI 19 E 21

In esecuzione del decreto n. 23519/92 in data 10 marzo 1944 e 23519/316 del 15/1/1945 col quale il Capo della Provincia di Torino ha affidato all'Istituto di S. Paolo di Torino, quale delegato dell'Egeli; l'amministrazione di un immobile di proprietà del Signor L. M. A. di razza ebraica, e come tale, da considerare suddito di Stato nemico;

Io sottoscritto Rag. M. R., del Servizio Tecnico dell'Istituto di San Paolo di Torino, a ciò incaricato con lettera 01253 in data 12/4/1944 e 8/2/45 n° 0.888 ho redatto il seguente:

SOMMARIO ELENCO DEI BENI DA AMMINISTRARE

In Provincia e Comune di Torino.

In via Duchessa Jolanda n.ri 19 e 21,

Nelle case in condominio poste fra le coerenze di via Duchessa Jolanda a nord via privata a levante (passaggio per le autorimesse) tra il n.17 e il 19 di via Duchessa Jolanda), via Giacinto Collegno ad ovest, e stabile al n. 45 di via Giacinto Collegno a sud: alloggio al quarto piano servito da una scala al n. 19 e una al n. 21 composto da due vestiboli con corridoio, dodici camere, due cucine (una con ripostiglio separato da un tramezzo) due gabinetti da bagno, due ritirate, un ripostiglio con annesso due soffitte e due cantine. Questo alloggio è stato diviso in due parti: una inerente al n. 19 di via Duchessa Jolanda era abitata dallo stesso L.; l'altra inerente al n. 21 di detta via, è affittata al Rag. C. C., della Società Mutua Assicurazioni, fin dal 1937.

DESCRIZIONE

L'edificio in cui si trova detto alloggio è un fabbricato di buona abitazione civile. Fu fabbricato nel 1921, dal costruttore Carrera.

La costruzione è in muratura ordinaria, soffitti a volta, copertura a tetto ordinario, le scale sono a gradini di marmo con ringhiera in ferro e mancorrente in legno.
L'edificio fino al primo piano è a fascie in cemento bugnato, indi a mattoni (paramano). Tutte le aperture (finestre e porte-finestre presentano una decorazione superiore in cemento.
Verso la via Duchessa Jolanda si notano ampi balconi in cemento traforato e decorato al primo e secondo piano, balconi in cemento e ferro al terzo piano, e balconcini in ferro sagomato al quarto piano di cui 11 inerenti all'alloggio L.
Uguali caratteristiche nella parte prospiciente via Giacinto Collegno, e nella via privata su cui danno due balconcini dell'alloggio.
La costruzione comprende tre maniche doppie ad angolo sulle vie Duchessa Jolanda e Giacinto Collegno, e Duchessa Jolanda con via Privata, servite da due scale centrali; l'appartamento di proprietà L. si trova nella manica di via Duchessa Jolanda, e fa angolo con la via Privata. Nove camere guardano la via Duchessa Jolanda, due camere la via Privata, le cucine, i gabinetti e una cameretta danno sul cortile a mezzo due balconi.
Le finizioni interne comprendono pavimenti di legno in nove camere, a piastrelline di cemento colorato nelle cucine, gabinetti e una cameretta; soffitti a volta a tinta, tappezzeria di carta nelle camere, vestibolo e disimpegni.
Le porte d'entrata sono in legno noce a due battenti ed hanno una piccola bussola in legno con porta a vetri. Tutte le porte alle diverse camere sono in legno, e le porte-finestre hanno il telaio portavetri sagomato in stile barocco.
L'alloggio è dotato di normali impianti di acqua potabile, luce, forza, gas. Il riscaldamento è a termosifone centrale.
A) DESCRIZIONE DELL'ALLOGGIO AFFITTATO AL RAG. C. C.
È composto di un vestibolo col corridoio, quattro camere e una cucina tramezzata, un gabinetto da bagno e un gabinetto di decenza.
L'appartamento confina a levante con l'alloggio del Signor L. M.

A., a mezzogiorno col cortile, a ponente con l'alloggio del Signor G. e vano ascensore, a nord con via Duchessa Jolanda, sotto appartamento G.-P., sopra con il solaio.
Nel bagno sono installati una vasca in ghisa porcellanata, un lavabo, un bidé e un gabinetto di decenza di proprietà L., mentre lo scaldabagno elettrico è di proprietà dell'inquilino.
In cucina si nota un lavandino in terraglia porcellanata molto usato e una cappa da cucina.
Tutto il mobilio esistente nell'alloggio è di proprietà del Rag. C.
Stato di manutenzione.
L'alloggio ha sofferto in seguito ad incursione aerea nemica.
Nel soffitto di una camera si nota un buco dovuto a spezzone incendiario. Data poi la mancanza quasi totale dei vetri e la rottura di vari serramenti, le correnti d'aria e l'umidità hanno provocato guasti sensibili ai soffitti; guasti in via d'aggravamento se non si provvede al ripristino dell'alloggio.
Nel gabinetto da bagno in seguito a congelamento dell'acqua nei tubi, si è dovuto rompere il muro per chiudere la fuga d'acqua; sarebbe necessario provvedere alla riparazione. Tanto il lavabo quanto il bidé si presentano fessurati e con guasti ai tubi.
La soffitta è in locale in sotto-tetto con una finestretta a due vetri, e come la cantina non presenta particolari da menzionare.
B) DESCRIZIONE DELL'ALLOGGIO ABITATO DAL SIG. L. M.
È composto di un ingresso con corridoio, otto camere, una cucina, un bagno, un gabinetto e un ripostiglio, al quarto piano.
Coerenze
A levante via Privata, a mezzogiorno cortile, a ponente parte del medesimo alloggio affittato al Rag. C., a mezzanotte via Duchessa Jolanda.
INGRESSO
Vi si notano:
n. 3 Lampadari, uno in ottone e vetro, e due in metallo cromato e globi di vetro con lampadina.
n. 1 Tavolino legno tinta noce cm. 110 x 64, quattro gambe tornite,

tre cassetti. Piano ricoperto di panno. Nei cassetti: carte varie corrispondenze e fotografie. Sul piano: due coppette unite in metallo argentato e vetro con manico guasto.

n. 1 Mobiletto porta-dischi in legno tinta mogano con un cassettino e un vano a quattro piani chiuso da due battenti. Dimensioni cm. 53 x 48.

n. 1 Mensolina in legno chiaro, cm. 67 x 100 con un cassettino in cui si trovano due spazzole.

n. 1 Telaio di paravento, in legno.

n. 1 Porta-fiori in metallo dorato e vetro scuro.

n. 1 Attaccapanni in legno chiaro a quattro posti cm. 134 x 250.

n. 1 Divano ricoperto di tessuto rosso con frangia.

Alle pareti tre quadretti, apparecchio telefonico e rubrica telefonica.

GABINETTO DA BAGNO

Vi si notano:

n. 1 Vasca in ghisa porcellanata con impianto doccia; un lavabo; un bidé, un gabinetto in ceramica.

n. 1 Scaldabagno a gas parca Vesuvius.

n. 2 Sedie laccate bianche da cucina

n. 2 Mobiletti laccati azzurro; il primo a 4 cassetti e un vano chiuso da porticina (dimensioni cm. 125 x 45); il secondo è a due cassetti e un vano a due piani chiuso da due battenti; il piano superiore è coperto da una striscia di linoleum, e misura cm. 130 x 90. Contengono bottigliette vuote di medicinali, lamette da rasoio, un affila-lame e cianfrusaglie varie da toeletta.

n. 1 Porta-lampada a sospensione e uno murale con cappelletto vetro e lampadina.

n. 2 Porta-asciugatoi a una sbarra. Al muro è appeso un apparecchio per lavaggi in metallo e vetro con gomma.

1ª CAMERA

n. 1 Lampadario a una luce in metallo legno e vetro color giallo stile moderno.

n. 2 Telai per paglericci in legno chiaro, a una piazza.

n. 1 Cestino porta-carta in vimini e due sgabellini di legno.

n. 6 Vetri cattedrali con vetri legati in piombo.
n. 2 Casse legno contenenti cappelli usati, corrispondenze e fotografie, due manubrii di ferro, cinghie varie, un traversino in crine, vasetti, un paio di babbucce in raffia.
n. 1 Porta-lampade murale in vetro legato a due quadretti.
n. 1 Vaso porta-fiori in ceramica bianca con figurine (rotto).

2ª CAMERA

Alla parete una pergamena in cornice legno e metallo.

3ª CAMERA

n. 1 Porta-libri in legno tinta noce cm. 110 x 85 a quattro piani. Contiene libri usati e riviste varie.
n. 1 Comodino con piano in marmo cm. 85 x 40 a un cassetto e un vano contenente un paio di pantofole.
n. 3 Sedie in legno chiaro con schienale (curvo) e sedili in compensato.
n. 2 Porta-lampade (uno murale) in metallo e vetro con lampadine.

RIPOSTIGLIO

Ai lati due scaffali in legno dolce a quattro e cinque piani contenenti: tre racchette da tennis (due guaste) tre scatole per colori, usati, un cuscino, uno scialle, quattro tendi-scarpe, due paia scarpe usate; due scatole contenenti stracci e scampoli vari; un'infinità di scatole e scatolette vuote di legno e cartone. Tre ombrelli guasti e tre bastoni da passeggio; diversi giochi da ragazzo; una pompa da football; un pacco relazioni internazionali; tre cuscini, uno scendiletto; una tavoletta legno.
n. 1 Porta-lampade a muro con lampadina.

4ª CAMERA

n. 1 Calendario da scrittoio
n. 2 Porta-lampade in ceramica e gesso raffigurante statue femminili;
n. 1 Cestino legno contenente diverse bomboniere e scatole in maiolica.
n. 1 Quadretto con cornice velluto.
n. 1 Porta-vaso in legno con vaso in ceramica e metallo decorato a papaveri bianchi.

n. 1 Porta-fiori in vetro alto cm. 140.
n. 1 Porta-fiori in ceramica stile moderno, e un calamaio in metallo argentato.
n. 1 Vassoio in metallo argentato e vetro, porta-dolci.
n. 1 Lampada ad olio a tre becchi.
n. 1 Seggiolino girevole con sopra vasetti vari.

5ª CAMERA

n. 6 sedie in legno tipo Vienna.
n. 1 Poltrona a dondolo in legno e vimini.
n. 2 Quadri ovali con foto di famiglia.
n. 1 Lampadario in ottone a luce centrale, due braccia laterali a due luci caduna e frangia di vetro. Alla parete un quadretto in legno dorato stile Barocco.

6ª CAMERA

n. 1 Buffet in legno noce con pannelli intagliati; vano superiore e vano inferiore a due antine, due cassetti. Colonnine tornite ai lati, pomelli e frontone traforato. Dimensioni cm. 130 x 50 x 270. Contiene libri vari di medicina, 23 guide varie del T.C.I., alcuni volumi di amena lettura, una carta d'Italia al 250.000 e una al 500.000 del T.C.I.; bottigliette e cianfrusaglie varie, e un calamaio in marmo. Sul piano un calamaio in metallo e vetro e una scatola con diversi giochi di carte. Nel vano inferiore numerosi pacchi di pubblicazioni commerciali e buste intestate; una bambola a pezzi e un gioco dama.
n. 1 Tavolo a quattro gambe 127 x 75 con piano apribile. Sopra un calendario da scrittoio e un orologio da tavola in Bisquit.
n. 1 Scrivania in legno noce cm. 100 x 0,80 con 5 cassetti laterali a destra e un cassetto centrale e due colonnine tornite a sinistra. Sul piano una mensolina e un vano chiuso da battente contenente carte varie, cartoline e fotografie.
n. 1 Armadio-libreria in legno tinta noce cm. 43 x 1,20 x 220 con un vano chiuso da vetri legati in piombo e un cassetto; l'altra parte con un piccolo vano superiore chiuso da battente in legno e cinque cassetti. Contiene circa 50 libri in tedesco e inglese, opuscoli vari, e circa 200 numeri delle Vie d'Italia,

due registratori, un perforatore, diverse agende, sette portafogli e porta-monete, pacchi di fotografie e corrispondenze, pacchi di lastre, una macchina per guardare foto stereoscopiche, un torchietto per stampare fotografie, pezzi di musica, carte varie, un porta-fiori in metallo e vetro e un porta-lampade in metallo arrugginito. Alle pareti cinque quadretti senza valore alcuno e un calendario.

n. 2 Sedie con gambe tornite, schienale intagliato, coperte di stoffa rossa.

7ª CAMERA

n. 1 Tavolo da disegno ad elevazione della Ditta Sacchi di Torino mt. 1 x 1,50.

n. 1 Tavolinetto a quattro gambe e un cassetto cm. 42 x 60 x 48.

n. 1 Tavolo da disegno modello antico cm. 140 x 90.
Numerosi astucci vuoti per oreficerie e argenterie.

n. 2 Piatti rotondi da parete in ceramica dipinti con soggetti montani e mulino a vento.

n. 1 Astuccio per posateria vuoto.

n. 3 casse contenenti libri scolastici usati e libri di lettura per ragazzi.

n. 4 Sedie tipo Viennese con sedili in paglia traforata, un seggiolino per bambini e due porta-schede in legno.

n. 1 Armadio a muro zeppo di stracci, tendine, due giacche da Ufficiali, tendaggi, scampoli, coperte logore, calze, fascie, cuscini, vestiti da donna, sciarpe, attacchi da sci, campioni di stoffe, vestiti vecchi da uomo, costumini alla marinara, anelli legno, pezzi di pellicceria, giocattoli rotti, un bambolotto, ecc. ecc.

n. 1 Lampadario in legno, metallo e vetro.

CUCINA

n. 1 Armadio a due vani e tre porte cm. 168 x 220 x 50; tre cassetti inferiori. Contiene stracci, sette fra spazzole e scope e due borse oltre a un'infinità di barattoli e botticini vuoti, un setaccio, un matterello, una lattiera metallo.

n. 1 Buffet 150 x 150 x 43 a due piani superiori, due cassetti e un

vano con due battenti. Contiene: bottiglie vuote, un fornello a spirito, una scatola di lampadine e cianfrusaglie varie.

n. 1 Armadio a muro in cui si trovano numerose bottiglie e scatole vuote, una scatola con un apparecchio in vetro e metallo, scodella e piatti vari rotti.

n. 1 Tavolo a quattro gambe legno dolce piano marmo, cm. 120 x 70.

n. 2 Sedie da cucina.

Tutti questi mobili sopraddetti sono laccati in azzurro.

n. 2 Sedie impagliate rotte e un panchettino, due damigiane, una scatola in legno contenente diversi cuscini usati, un bottiglione in vetro, due recipienti in terraglia, un secchiello zinco e una bacinella.

n. 1 Lavandino in ceramica con appoggiapiatti in marmo

n. 1 Fornello a gas a due posti tutto arrugginito;

n. 1 Cappa da cucina in metallo e vetro, due taglieri, e numerose cianfrusaglie.

n. 1 Porta-lampade semplice senza lampadina.

n. 1 Porta-piatti in metallo e un porta-immondizie.

Cameretta dietro la cucina:

1 Letto a 1 piazza in ferro con paglericcio elastico e rialzo.

1 Cassettone a 4 cassetti, specchiera superiore e piano in marmo.

3 Sedie in legno tipo viennese.

1 Tavolino in legno a 4 gambe tornite.

1 Armadio a 2 battenti in legno dolce, tinta scura, pieno di stracci.

1 Comodino da notte in legno dolce con 1 cassetto e 1 vano chiuso da una porticina.

1 Portalibri in legno a 5 piani, con colonnine tornite.

1 Cesto in vimini per biancheria.

1 Portalampade con lampadina.

<u>GABINETTO</u>

n. 1 Cassa per biancheria in legno laccato azzurro mt. 1 x 0,50.

n. 1 Armadietto per medicinali in legno tinta noce cm. 63 x 80 a due battenti, pieno di medicinali vari.

n. 1 Lavandino in pietra.

n. 1 Gabinetto mancante di asse di copertura
n. 1 Porta-carta, due porta-sapone.
n. 1 Porta-lampade murale

SOFFITTA

Pareti a mattoni nudi, soffitto in traverse di legno con una finestretta a due vetri; vuota.

CANTINA

n. 6 Casse con carte e registri d'ufficio, due sedie Viennesi di legno curvato, numerose casse e bottiglie vuote, cestini, damigiane e un etager a quattro piani.

MANUTENZIONE

È in condizioni discrete; manca soltanto di numerosi vetri.

AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO

È affidata al Geom. B. - corso Raffaello 25 - TORINO - telefono 63.296. La proprietà L. rappresenta, nel reparto delle spese generali millesimi.

UTENZE

Per i servizi generali dell'immobile le utenze sono a nome del Condominio e stipulati direttamente dall'amministrazione. Le spese relative sono conteggiate fra quelle generali di gestione. Le utenze particolari sono a nome del Rag. C. e del Signor L.

IMPOSTE

Nessuna notizia si è potuta avere circa il carico e lo stato dei pagamenti per i tributi dell'anno 1943-1944.

ASSICURAZIONI, CREDITI E DEBITI

Non si è potuto avere i dati relativi, stante l'impossibilità di mettersi in comunicazione con l'amministratore della casa.

TORINO, 14 aprile 1944 XXII

L'INCARICATO DELL'ISTITUTO DI S. PAOLO DI TORINO

Documento n. 3 - Decreto di confisca emanato dal capo della Provincia di Torino 24 marzo 1944.

E.G.E.L.I. (Beni Ebraici ISTITUTO DI S. PAOLO DI TORINO
RE/Ra

ELENCO DESCRITTIVO DELLO STABILE
CONFISCATO SITO IN TORINO -
VIA CRISTOFORO COLOMBO N.21 -
DI PERTINENZA DELLA CITTADINA ITALIANA DI
RAZZA EBRAICA
P. G. IN S. FU C.

Div.Gab. N.23519/6 C.

IL CAPO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il decreto legislativo del Duce 4 Gennaio 1944-XXII n. 2 concernente i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica:
Vista la circolare 12/2/44.XXII N. 4032/B. del Ministero delle Finanze;
Ritenuto che P. G. in S. fu C. - Torino - Via Cristoforo Colombo 21, appartiene alla razza ebraica:
Vista la-nota 26/2/44/XXII N.1926 316/D con la quale l'E.G.E.L.I. ha trasmesso i dati catastali dei beni immobili di proprietà della predetta ebrea;

DECRETA

I beni immobili seguenti sono confiscati a favore dello Stato e dati in amministrazione per il successivo realizzo giusta le disposizioni del Ministero delle Finanze all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare.
I beni immobili stessi passano in gestione all'Ente stesso con le ipoteche e gli oneri reali di cui sono gravati.
"Catasto fabbricati partita n.48088 - Torino - Via C. Colombo n. 21 - abitazione - di cui al F.181 n.75 dell'imponibile di L. 32.000.="
La confisca è estesa ai beni mobili dell'ebrea suindicata eventualmente contenuti nella proprietà.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile

In nome della legge

Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Torino, 24 marzo. 1944

Timbro recante la scritta:

- Repubblica Sociale Italiana

- Prefettura di Torino - Gabinetto -

IL CAPO DELLA PROVINCIA

f.to ZERBINO

Documento n. 4 - Circolare dell'EGELI a proposito della retrocessione dei beni ebraici, 5 ottobre 1945.

ENTE DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE IMMOBILIARE

Roma, 5 Ottobre 1945

Prot. 03101

CIRCOLARE N° 202

OGGETTO: Retrocessione beni ebraici espropriati a norma del R.D.L. 9 Febbraio 1939 N° 126.

Da qualche Istituto gestore è stato chiesto che vengano forniti chiarimenti in ordine alla procedura da adottarsi per le retrocessioni, a favore degli aventi diritto, dei beni espropriati a norma del R.D.L. 9 febbraio 1939 N° 126.

Si osserva che, al suddetto fine, occorre riportarsi alle disposizioni contenute nel R.D.L. 20 gennaio 1944 N° 26, reso esecutivo con D.L.L. 5 Ottobre 1944 N° 252, ed alle norme complementari, integrative e di attuazione di cui al D.L.L. 12 aprile 1945 N° 222.

Ciò posto, resta stabilito quanto appresso:

1) Alle retrocessioni sarà dato corso soltanto dietro presentazione di domanda da parte degli interessati.

La domanda, redatta in carta libera ed indirizzata a questo Ente, potrà essere presentata anche agli Istituti gestori.

In tal caso, se ne dovrà curare subito l'inoltro a questo Ente, annotando sulla domanda stessa la data del suo arrivo, dato che gli effetti economici delle retrocessioni decorrono da tale giorno.

2) Qualora le retrocessioni concernano, in tutto od in parte, immobili di cui questo Ente non ha più la proprietà ed il possesso, in quanto alienati e trasferiti a terzi, la relativa domanda dovrà essere rivolta all'attuale proprietario e possessore, mentre a questo Ente dovrà essere soltanto comunicata in copia, ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 6 del precitato R.D.L. 20/1/1944 N° 26.

Gli Istituti gestori, se richiesti, si limiteranno a declinare agli interessati i nominativi di coloro che acquistarono direttamente da questo Ente, riservando alla cura degli interessati stessi ogni altro accertamento.

3) L'Istruttoria delle domande è riservata alla competenza di questo Ente.
Non appena compiuta l'istruttoria, che verrà per quanto possibile effettuata, sarà data comunicazione agli Istituti gestori degli atti ulteriori da compiersi a loro cura.
4) Alle retrocessioni si farà luogo mediante la stipulazione di atto pubblico, con esenzione di spese a favore dei beneficiari delle retrocessioni, i quali avranno soltanto l'onere del pagamento degli oneri notarili, ridotti alla metà, e delle tasse fisse di registro e di ipoteca.
5) La medesima procedura dovrà seguirsi per le retrocessioni riguardanti immobili già attribuiti a questo Ente, ma dei quali, per ragioni varie, l'Ente non venne mai in possesso.
6) Nessuna sanatoria potrà concedersi per le arbitrarie immissioni in possesso già verificatesi o che potranno ancora verificarsi. Sarà perciò necessario, perché questo Ente possa dare il suo consenso alla stipulazione del regolare atto di retrocessione ed all'adempimento delle conseguenti formalità ipotecarie, che gli interessati rientrino nella legalità presentando la prescritta domanda di retrocessione.
Poiché, come è detto al superiore 4° 1, gli effetti economici delle retrocessioni decorrono dalla data di arrivo della domanda, resta inteso che l'importo delle riscossioni finora effettuate da coloro che arbitrariamente si sono immessi nel possesso e nel godimento dei beni retrocedendi, verrà ad essi addebitato in sede di conguaglio, con l'accredito delle spese ordinarie di gestione.
Quanto al pagamento dei fitti futuri, gli Istituti gestori sono interessati a comunicare ai conduttori che, fino a nuova disposizione, nessun pagamento sarà ritenuto valido se non fatto agli Istituti stessi, od ai loro rappresentanti, e ciò sotto comminatoria di rinnovato pagamento in proprio.
7) Il pagamento delle semestralità di interessi sui certificati a suo tempo emessi a norma dell'art. 32 del R. DE. 9 febbraio 1939 N° 126, resta temporaneamente sospeso.
L'ammontare degli interessi ancora dovuti, nella maggiore misura

del cinque per cento lordo stabilita dall'art. 13 del R.D.L. 12 aprile 1945 n° 222, verrà accreditato agli interessati in sede di conguaglio.
Gli interessi decorreranno dal giorno della presa di possesso degli immobili retrocedendi da parte dell'E.G.E.L.I., siano o non siano stati emessi i relativi certificati, e saranno computati fino al giorno in cui perverrà a questo Ente, od a chi per esso, la domanda di retrocessione.
8) Gli Istituti gestori cureranno il più sollecitamente possibile la trasmissione a questo Ente del rendiconto finale di gestione chiuso alla data di presentazione della domanda di retrocessione, con annotazione di tutti i debiti ed i crediti in sospeso a tale data e con indicazione di tutte le spese sostenute dalla gestione E.G.E.L.I. per migliorìe apportate agli immobili retrocedendi e per riparazioni straordinarie eseguite sugli immobili stessi in conseguenza di eventi bellici o di casi fortuiti o di forza maggiore.
Le operazioni contabili successive alla data di presentazione della domanda di retrocessione dovranno essere registrate in un conto separato.
Si prega accusare ricevuta della presente.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F° Demartino

LA PERSECUZIONE CONTRO LE PROPRIETÀ DEGLI EBREI NEL CAPOLUOGO PIEMONTESE. UNO STUDIO QUANTITATIVO

DANIELA ADORNI - GIUSEPPE GENOVESE*

* L'impostazione generale del saggio è frutto della collaborazione fra i due autori. In particolare Daniela Adorni ha scritto i paragrafi 1.1., 1.2., 1.4., 2.1., 2.3., 2.4., 2.5., Giuseppe Genovese i paragrafi 1.3., 1.5., 1.6., 2.2., 2.6., 2.7., 2.8.

Premessa

Il lavoro di ricerca sull'applicazione delle leggi razziali a Torino tra il 1938 e il 1945 di cui ci si appresta ad illustrare le acquisizioni più recenti ha preso l'avvio nel 1988. Sin dall'inizio, la raccolta e l'elaborazione dei dati che sono alla base sia dei primi risultati pubblicati qualche anno fa (1), sia di quest'ultimo approdo della nostra indagine si sono avvalsi dei nuovi e più efficaci strumenti di gestione delle informazioni offerti dagli sviluppi dell'informatica, senza i quali difficilmente avremmo potuto superare una visione meramente impressionistica della realtà degli ebrei torinesi e degli effetti che la normativa razzista produsse su di essa.

Troppo spesso molti degli studi svolti sin qui hanno sottovalutato la dimensione quantitativa delle fonti archivistiche e la necessità di una loro comparazione sistematica. Pur in presenza di una documentazione assai ricca, prodotta via via dal regime e dall'apparato burocratico dello Stato nei sette anni di applicazione delle leggi razziali, si è potuto notare sinora in molte affermazioni della storiografia una carenza di approfondimento e di incisività che certo non ha aiutato nella ricostruzione del passato. Inoltre è risultata prevalente la tendenza ad attribuire un valore prevalente, quando non esclusivo, alle sole fonti prodotte dagli apparati centrali dello Stato trascurando invece quanto si poteva rintracciare alla periferia. E ancora, nella maggioranza dei casi, si è trascurata la possibilità, offerta dall'informatica, di trattare in modo più sofisticato le informazioni via via raccolte.

Il calcolatore poteva infatti aprire nuove frontiere alla ricerca, a patto però che esso fosse posto al servizio di una visione aggiornata dei problemi connessi alla persecuzione di razza e servisse a dare risposte adeguate ad interrogativi formulati tenendo conto proprio delle nuove opportunità aperte dal trattamento automatico delle informazioni. Ma perché tali potenzialità si traducessero in risultati concreti è stato necessario attendere che la storiografia cominciasse a liberarsi di alcuni dei condizionamenti ideologici che avevano per lungo tempo ostacolato il dibattito intorno alla

persecuzione di razza imposta dal regime fascista, che cioè, a partire da una serrata critica del mito degli "italiani brava gente" o anche dell'idea che il fascismo fosse una mera "parentesi" fra l'Italia liberale e quella democratica, ci si potesse finalmente addentrare nello studio del rapporto tra società ed istituzioni e in particolare, nel nostro caso, fra la realtà degli ebrei e gli effetti che la normativa "razziale" produsse su quel gruppo ormai da tempo integrato nel tessuto sociale italiano. E questo grazie all'identificazione di nuove fonti e di rinnovati metodi di indagine capaci di rendere, possibilmente nei dettagli, la vastità dell'operazione messa in atto dal regime, la complessità delle iniziative da esso avviate e il coinvolgimento, ai livelli più disparati, dell'amministrazione dello Stato e dei semplici cittadini.

Una tale impostazione ha reso necessario, in primo luogo, identificare, ma anche costruire, una base documentaria attendibile che, pur essendo segnata in profondità dal punto di vista del regime fascista – l'unico di cui si fosse conservata memoria organica –, non trascurasse la realtà e l'ottica di quanti subirono gli effetti della normativa razziale. Si trattava, com'è facile immaginare, di un problema di non semplice soluzione poiché le fonti ufficiali sono andate in larga misura disperse all'indomani della Seconda guerra mondiale, mentre quelle prodotte dalle vittime si sono fatte quanto mai incerte ed evanescenti già a partire dalla fine degli anni '30. A produrre queste ultime infatti sono stati uomini, donne o famiglie intere che, almeno da un certo momento in poi, hanno cercato di lasciare il minor numero possibile di tracce dietro di sé. Nell'insieme sono dunque rimasti a disposizione di chi si è accinto – come noi – a sollevare il velo su quella particolare e trascurata pagina di storia, una massa assai frammentaria di documenti prodotti dal regime e da amministrazioni locali, in molti casi annotazioni di varia natura di non sempre facile interpretazione, e una memorialistica fattasi via via più ricca nel corso degli ultimi anni che, in molti casi, ancora attende il vaglio degli studiosi. In particolare abbiamo potuto utilizzare, nel nostro lavoro di ricerca, un'abbondante produzione di schedature che, oltre a rivelare lo

zelo e la fretta dei funzionari nell'ottemperare alle direttive del regime individuando prima e colpendo poi tutti gli ebrei ritenuti tali dai diversi organismi dello Stato, ha potuto rappresentare – nella totale assenza delle carte della Comunità di Torino andate distrutte durante un bombardamento nel 1942 – un'ottima base di partenza per l'indagine sulla composizione del gruppo ebraico e sulla sua evoluzione nel tempo.

1. La realizzazione degli archivi informatici

1.1. Le prime fonti della ricerca

Il primo compito affrontato nel tentativo di definire le dimensioni dell'azione persecutoria e i suoi effetti sulla realtà torinese dopo il 1938 è stato quello di stabilire quanti fossero stati i cittadini italiani ritenuti "di razza ebraica" dal regime a subire le conseguenze delle norme discriminatorie. Per raggiungere questo obiettivo si poteva attingere ad un ampio numero di fonti ognuna delle quali però presentava elementi tali di singolarità – derivanti dalle particolari caratteristiche dell'istituzione che l'aveva prodotta – da indurre ad un'estrema cautela nel suo utilizzo e nella sua interpretazione. Per questa prima fase della ricerca si è fatto ricorso a ben nove elenchi diversi, alcuni con poche centinaia di nomi, altri con migliaia.

• La prima serie di dati utilizzati è quella delle schede anagrafiche dei "cessati" – morti o trasferiti – al 1955, conservate presso l'Archivio Storico del Comune di Torino. La raccolta è costituita da 437 bobine di pellicola 35 mm con un numero di nomi che vanno da un minimo di 1500 a un massimo di 1800 circa per bobina, per un totale di circa 700.000. Si è proceduto ad uno spoglio sistematico delle schede per individuare quelle contrassegnate dal timbro "Di razza ebraica". Il timbro era apposto dall'Ufficio di Stato civile del Comune sulla base delle indicazioni contenute nelle autodenunce previste dall'articolo 19 del RDL 1728 del 17 novembre 1938. Data la mole del materiale da analizzare si è limi-

tata l'analisi alle schede della lettera "A" (22 bobine). Pur nella sua parzialità, il lavoro ha consentito, oltre che di arricchire l'archivio generale sugli ebrei torinesi, di disporre di un primo termine di confronto utile a misurare l'attendibilità delle altre fonti. Sul piano più propriamente informativo, i dati conservati presso l'Archivio Storico del Comune di Torino sono numerosi e molto ricchi. Ogni singola scheda, infatti, riporta il nome, il cognome, la data e la città di nascita, i nomi degli ascendenti e dell'eventuale coniuge con la città e la data del matrimonio, la residenza e, infine, la data del trasferimento o, eventualmente, del decesso.

• L'elenco inviato nel 1938 dalla Comunità israelitica alla Questura con i nomi degli iscritti a quella data, conservato presso l'Archivio Centrale dello Stato (2), costituisce un'altra delle fonti di riferimento. Questo elenco è, però, ampiamente incompleto: sono andate smarrite, infatti, ben 17 pagine e si tratta, tra quelli utilizzati, dell'elenco più avaro di informazioni poiché riporta, oltre al nome e al cognome, la sola residenza.

• Un terzo elenco impiegato per costruire la prima base di dati è quello inviato dalla Questura di Torino agli Istituti di credito (conservato presso l'Archivio Storico della Banca CRT – Cassa di Risparmio di Torino) nell'intento di individuare conti correnti e cassette di sicurezza appartenenti a clienti ebrei. In esso erano riportati i nominativi dei cittadini "di razza ebraica", con un'età superiore ai 18 anni, desunti dalle autodenunce. L'elenco, composto da 2791 nomi, è stato redatto presumibilmente in un momento anteriore al dicembre 1942 poiché registra come vivi ebrei deceduti a quella data (in questo caso è stato decisivo l'incrocio dell'elenco in questione con le informazioni contenute nelle schede anagrafiche). L'elenco CRT riporta, oltre al nome e cognome, il cognome da coniugata per le donne, la residenza, la paternità e, soprattutto, la professione; in alcuni casi è anche registrato lo sfollamento da Torino. In appendice si trova un aggiornamento al 4 marzo 1944 con 63 nomi per i quali è riportata anche l'età.

• Dal marzo 1939 – termine ultimo per la presentazione dell'autodenuncia di appartenenza alla "razza ebraica", come previsto dal

decreto 1728 del novembre 1938 – la Comunità ebraica torinese tenne due quaderni in cui venivano registrati i nomi degli iscritti. Dei due quaderni se ne è conservato uno solo, il primo, con i nomi che vanno dalla A fino a metà della L, mentre il secondo è andato irrimediabilmente perduto. Il quaderno rimasto raccoglie 1605 nomi corredati di molte altre informazioni: in primo luogo la data e il luogo in cui era stata presentata la documentazione per l'autodenuncia, nonché il numero della pratica. Oltre agli estremi dell'autodenuncia sono riportati anche la cittadinanza, la data e il luogo di nascita, il nome del coniuge, la professione e la residenza. Il quaderno risulta aggiornato fino ai primi anni '60. Per la Comunità torinese esso ha rappresentato, sinora, l'unica fonte attendibile sull'appartenenza alla Comunità per gli anni della guerra e per quelli immediatamente successivi.

• Nel novembre del 1938 venne affidata ai vigili urbani di Torino la compilazione di un elenco dei capifamiglia ebrei, desunto dal censimento del 1938 e redatto secondo le sezioni territoriali di competenza. Da questa indagine, tesa a collocare con maggiore precisione gli ebrei sul territorio cittadino, risultano 1414 capifamiglia di cui si conosce, oltre allo stabile di residenza, anche il piano a cui essi abitavano.

• Un altro elenco, redatto nel dicembre del 1938, sulla base delle schede del censimento del 22 agosto, contiene i nomi di coloro che avrebbero probabilmente fatto richiesta di "discriminazione". Il regime intendeva in tal modo stimare, per tempo, quanti e quali sarebbero stati gli ebrei che avrebbero tentato di approfittare delle norme intese a mitigare, se non ad evitare, gli effetti delle leggi razziali in preparazione. L'elenco, composto di 214 nomi di probabili "discriminanti" – individui cioè capaci, per meriti acquisiti in passato agli occhi del regime, di garantire la discriminazione a sé ed ai propri famigliari – e di 376 nominativi di altrettanto probabili "discriminati", riporta indicazioni sulla residenza, sul motivo della discriminazione e sui rapporti di parentela di ogni persona citata.

• Sono 388, invece, i nomi degli ebrei autorizzati a tenere presso

di sé domestici "ariani" in deroga alle prescrizioni dell'art. 12 del RDL 1728. Il regime riconosceva infatti a un certo numero di ebrei la possibilità di servirsi di personale "ariano": si trattava in prevalenza di persone sole non altrimenti assistibili e appartenenti probabilmente a famiglie che agli occhi del potere godevano di una particolare posizione sociale. In tale elenco compaiono il nome e cognome, la residenza e il numero di domestici autorizzati.

• La precettazione al lavoro obbligatorio a cui – sulla base di un'apposita disposizione ministeriale del 1942 (3) – erano avviati gli ebrei tra i diciotto e i cinquantacinque anni diede luogo alla compilazione di un nuovo e particolareggiato elenco dove compaiono, per ogni individuo registrato, il sesso, la professione e il tipo di famiglia ("di razza ebraica" o "mista"). Per le famiglie miste risultano le seguenti classificazioni: A) "ebrei con coniuge ariano ed eventuale prole non dichiarata di razza ebraica"; B) "ebrei con coniuge ariano e prole in parte considerata appartenente alla razza ebraica"; C) "ebrei con coniuge ariano e prole considerata di razza ebraica"; D) "ebrei con coniuge ariano nato da matrimonio misto nei cui confronti non è intervenuta da parte del Ministero declaratoria di razza"; E) "ebrei con figli non dichiarati di razza ebraica nati dall'unione libera con ariano"; F) "ebrei con genitore ariano"; G) "ebrei con coniuge libico di razza araba". L'elenco per l'avviamento al lavoro obbligatorio è costituito da 1543 nomi di cui 699 maschi e 844 femmine .

• L'ultimo elenco è quello degli ebrei – torinesi o catturati a Torino – deportati nei campi di sterminio nazisti tra il 1943 e il 1945 desunto dalla ricerca condotta da Liliana Picciotto Fargion per conto del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea sulla deportazione degli ebrei italiani (4).

1.2. La creazione di un archivio generale

La descrizione appena proposta delle fonti utilizzate all'inizio del lavoro rivela come ci si fosse trovati davanti a documentazioni molto differenti fra loro, prodotte da soggetti animati da finalità

diverse. L'evidente eterogeneità e l'indiscutibile incompletezza delle informazioni a disposizione imponevano a quel punto di integrare e sovrapporre fra loro i dati raccolti, nell'intento di costruire un archivio generale che consentisse di delineare la reale entità del gruppo ebraico torinese, la sua composizione economica e sociale, la sua dislocazione sul territorio della città e, infine, dove possibile, la struttura delle famiglie. Primo risultato in questa direzione è stata la creazione di un archivio anagrafico – sommatoria delle informazioni tratte dagli elenchi citati – costituito da 3576 *records* corrispondenti ad altrettanti individui. Esso ha reso possibile una quantificazione sufficientemente precisa della realtà ebraica torinese tra il 1938 e il 1943 ed al contempo, fissando il numero dei cittadini torinesi coinvolti a vario titolo dalle norme discriminatorie e dai loro effetti, ha consentito una prima valutazione circa i criteri seguiti dal regime nell'applicazione delle leggi "razziali"(5).

È noto come l'azione del fascismo volta ad identificare ed isolare il gruppo ebraico fu priva di quel gradualismo che caratterizzò invece, quanto meno nei primi anni, le iniziative prese dal nazismo nello stesso campo. Il regime si mosse infatti in un modo del tutto particolare: se in Germania la condizione degli ebrei si aggravò progressivamente nel corso degli anni, in Italia si può parlare sin dall'inizio di vera e propria persecuzione in tutti gli ambiti principali della vita sociale, senza passaggi intermedi.

I primi risultati della nostra ricerca confermavano, appunto, una tale ipotesi: il regime, determinato ad identificare col massimo della celerità i cittadini italiani "di razza ebraica", estese il più possibile il numero delle possibili vittime dell'azione persecutoria attribuendo sin dalle sue prime iniziative un'importanza tutta particolare al cognome inteso quale uno dei segni determinanti dell'appartenenza ebraica. Così, il censimento del 1938, col quale gli ebrei vennero individuati, schedati e contati (6), finì per colpire in modo indiscriminato, allargando al massimo e in forma largamente arbitraria la definizione di ebreo. Quando poi il decreto 17 novembre 1938 n. 1728 intitolato *Provvedimenti per la difesa della*

razza italiana arrivò a imporre una normativa precisa e, quanto ai criteri di appartenenza alla "razza ebraica", un poco più restrittiva, accadde che un numero assai consistente di cittadini italiani dovesse sottoporsi ad una defatigante ed umiliante corsa contro il tempo per provare la propria estraneità al gruppo ebraico (7), dando conto non solo del proprio passato ma dovendo anche fornire informazioni sulla "razza" delle generazioni precedenti alla propria (8). Procedura questa che ben si coniugava con un ulteriore e non meno rilevante obiettivo dell'azione del regime, quello di fare in modo che tra ebrei e non ebrei si ergesse un muro sempre più invalicabile fatto anche di dicerie e di sospetti.

1.3. L'aggiornamento dell'archivio di partenza

L'articolo 14 del RDL 17 novembre 1938 n. 1728 prevedeva che i cittadini "di razza ebraica" in grado di dimostrare meriti di guerra o verso il regime fossero passibili di un'applicazione più mite delle norme persecutorie: quanti erano stati fascisti della prima ora oppure avevano ricevuto decorazioni nel corso della Prima guerra mondiale e nelle avventure coloniali italiane potevano vedersi riservare un diverso trattamento che, se non sarebbe certo bastato a cancellare la "colpa" di essere ebrei, sarebbe in ogni caso servito a stabilire una qualche differenza di condizione. In realtà, se per coloro che decisero di far valere quelle che il regime indicava come "benemerenze" la discriminazione servì effettivamente ad attenuare nell'immediato le conseguenze della persecuzione, dopo il '43 la situazione subì un radicale cambiamento: nella pratica dei nazifascisti ogni differenza di trattamento fra ebrei venne definitivamente cancellata e anzi l'essere stati discriminati nel periodo precedente si tradusse in molti casi in un grave motivo di debolezza: non pochi ebrei infatti, in ragione delle "benemerenze" già una volta riconosciute, persistettero nello sperare un trattamento più favorevole e in tal modo risultarono più vulnerabili agli attacchi dei loro persecutori (9). Così, ad esempio a Torino, una percentuale molto alta di discriminati finì per subire la deportazione nei campi di sterminio.

L'accenno qui fatto al meccanismo della discriminazione ci aiuta a comprendere quella che è stata una tappa ulteriore della nostra ricerca; infatti, proprio le informazioni desunte dalle pratiche concernenti le richieste di discriminazione, e le risposte al riguardo poi inviate dal Ministero degli Interni, nonché dalle pratiche relative alle istanze di determinazione di razza, informazioni via via accumulatesi negli uffici della Ripartizione XIV del Comune di Torino fra il '39 e il '43 (10), sono andate ad integrare l'archivio informatico già costruito in precedenza, consentendo così di creare una seconda e più completa base di dati (11). Prodotto dai vari uffici in un periodo presumibilmente successivo al febbraio 1939, il materiale cui si è appena fatto riferimento era particolarmente ricco di elementi di cui tenere conto: dalla richiesta di discriminazione o di declaratoria di razza appunto – già di per sé un fatto significativo che contribuiva a qualificare questo o quell'individuo -, all'eventuale certificazione allegata alle domande, la documentazione, oltre a consentire una messa a punto del quadro anagrafico, aiutava a meglio definire il gruppo di coloro che si trovavano – o per lo meno ritenevano di trovarsi – in una posizione particolare nel novero degli ebrei o in una posizione di confine fra ebrei e non-ebrei.

Il nuovo archivio informatico così realizzato poteva considerarsi un ampliamento del primo, del quale conservava la struttura, sebbene, per semplificare e ridurre i tempi di ricerca, alcuni dei campi previsti in prima istanza – ad esempio, quelli con l'indicazione degli elenchi in cui era possibile rintracciare i vari individui – erano stati omessi, mentre altri erano stati aggiunti al fine di registrare le nuove informazioni disponibili.

A questo punto, l'ingente mole di dati a disposizione, riorganizzata e resa fruibile attraverso un adeguato strumento elettronico, consentiva finalmente di dare una svolta al lavoro, aprendo a ricerche più specifiche. In particolare, si trattava di analizzare le modalità di attuazione e gli effetti prodotti dalle norme discriminatorie relative alle proprietà e alle attività economiche degli ebrei. Per studiare tale aspetto era però necessario allargare ulte-

riormente la base di dati facendo ricorso ad altre fonti, da strutturare anch'esse in archivi informatici appositamente concepiti e dunque con caratteristiche assai diverse da quelle dei precedenti.

1.4. Le proprietà ebraiche sequestrate e confiscate. Il Fondo EGELI dell'Archivio Storico del San Paolo di Torino

I pregiudizi sulla presunta ricchezza degli ebrei e sulla loro tendenza ad espandere la propria influenza nella vita sociale erano tratti comuni dell'antisemitismo europeo e ad essi si sarebbe rapidamente uniformato anche il fascismo italiano nell'avviare la sua campagna razzista. Fu anzi proprio grazie all'argomento – largamente utilizzato nella propaganda – della pretesa egemonia ebraica nella vita economica della nazione che il regime puntò a raccogliere un ampio e incondizionato consenso intorno al complesso delle leggi antiebraiche che andava elaborando. Occorre tuttavia osservare che il fascismo e lo stesso Mussolini, se da un lato alimentarono la campagna antisemita facendo leva sulla minaccia all'integrità economica della nazione, dall'altro usarono grande cautela proprio nell'applicazione della parte economica della normativa "razziale"(12). Sopravvalutando la reale consistenza della presenza ebraica nell'economia e temendo le ripercussioni che un'adozione alla lettera delle misure previste dalla Legge 1728 avrebbe suscitato, Mussolini infatti affidò – a differenza di quanto avvenne in Germania – non a un ministero economico ma al Ministero per l'interno la gestione della parte economica delle misure contro gli ebrei.

L'articolo 10 del RDL 1728 del 17 novembre 1938 ai punti *d*) ed *e*) recitava: «I cittadini italiani di razza ebraica non possono (...)*d*) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila; *e*) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila (...). Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le Finanze, di concerto coi Ministri per l'Interno, per la Grazia e la Giustizia, per le Corporazioni e gli Scambi e Valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere

c), *d*), *e*).». Col decreto legge 9 febbraio 1939 (13), titolo I, venne poi data definitiva sistemazione alla materia e, con gli articoli 5 e 6, si stabilì che i beni eccedenti la quota consentita dovessero essere trasferiti all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, contestualmente istituito presso il Ministero delle finanze (14). Al fine di acquisire, amministrare e rivendere i beni degli ebrei non-discriminati, l'EGELI si appoggiò ai più importanti Istituti di credito fondiario presenti sul territorio nazionale stipulando con essi una serie di convenzioni. Per la Liguria ed il Piemonte fu l'Istituto bancario San Paolo ad espletare quella che venne allora definita una "attività di pubblico interesse": un'attività peraltro destinata almeno all'inizio ad avere scarsa efficacia per vari motivi, non ultima l'opera di interdizione esercitata dai proprietari perseguitati nonché la lentezza con la quale procedevano gli uffici pubblici adibiti all'esproprio. Così tendevano a trascinarsi nel tempo le valutazioni dei patrimoni degli ebrei e la definizione della "quota eccedente" da parte dell'Ufficio tecnico erariale e venivano ritardati *sine die* i decreti dell'Intendenza di finanza che avrebbero dovuto sancire il trasferimento dei beni all'EGELI .

Fu a partire dal 1943 (15) e ancor prima che venisse emanata la legge 4 gennaio 1944 (16) che, eliminata ogni differenza tra ebrei discriminati e non, tra quota consentita e quota eccedente, le prefetture dettero corso con solerzia alle procedure di esproprio, anche a quelle rimaste bloccate fino ad allora. Pure a Torino si registrò un'accelerazione delle pratiche: dal 1943 il prefetto fece infatti largo ricorso all'istituto del sequestro – misura provvisoria, ma di più rapida attuazione – investendo fin da subito l'EGELI della gestione del patrimonio sottratto ai proprietari ebrei.

Per la città di Torino e per la sua provincia, la documentazione relativa ai sequestri e alle confische dei patrimoni ebraici tra il 1943 al 1945 è custodita presso l'Archivio Storico della Compagnia di San Paolo di Torino. Il Fondo EGELI consta di 580 pratiche delle quali 509 relative a sequestri, 63 a sequestri trasformati in confische e 8 a confische. La tavola **6** illustra, in termini percentuali, i rapporti che intercorrono tra le diverse tipologie di prati-

che. Sia i sequestri sia le confische potevano riguardare beni mobili o immobili o entrambi. Nella categoria dei beni mobili rientravano il mobilio vero e proprio, gli arredi e le suppellettili – quanto insomma si trovava nei locali espropriati, finanche i trenta chili di carbone rinvenuti in una cantina –; gli immobili, a loro volta, erano distinti in stabili, porzioni di stabile, alloggi, terreni, cascinali, botteghe o magazzini.
Le pratiche che costituiscono il Fondo EGELI sono nominative e ciascuna è relativa – sebbene questa non sia la regola – a un singolo bene sequestrato o confiscato (17). Ciascuna pratica è numerata progressivamente – per uno stesso intestatario di più di un bene, spesso, ma non sempre, il numero di pratica è seguito da */1*, */2*, */3* ecc. –. Lo stesso numero riappare come riferimento nel fascicolo *Gestione Ebraici Sequestrati – Immobili e Mobilio – Schedine individuali*; nella *Rubrica per vie*; e anche nel fascicolo *Compensi spettanti all'Istituto gestore per la gestione di sequestro dei beni*, documenti questi da noi utilizzati per la costruzione di un nuovo file di database.
All'interno di ogni pratica si trova generalmente la documentazione delle varie tappe – burocratiche e non – dell'esproprio: accanto a scarni conteggi e riparti di oneri, stanno i *Verbali di presa di possesso* agli effetti amministrativi dei beni espropriati, corredati da accurate ed analitiche descrizioni dei beni stessi e da una prima stima del loro valore. Sono conservate inoltre, in ciascun fascicolo, la corrispondenza intercorsa tra gli uffici interessati alla pratica di esproprio e la corrispondenza tra gli uffici e i privati, dove particolarmente interessante risulta essere quella relativa alle riconsegne dei beni e valori sottratti. Un esempio può essere utile per far comprendere di fronte a quale materiale ci si è trovati:

PRATICA n. 2
intestata a: T. G. in T.
stabile di corso Peschiera, 162
Cartellina 1
1. Verbale di presa di possesso agli effetti amministrativi dello sta-

bile di corso Peschiera 162 (27.1.1944), a firma del rappresentante del Credito Fondiario dell'Istituto San Paolo di Torino.
Sopralluogo:
Descrizione dello stabile.
Elenco inquilini (con l'indicazione della cifra relativa al canone corrisposto al proprietario).
Posizione finanziaria degli inquilini (con l'indicazione di eventuali arretrati o morosità).
Imposte, assicurazioni, spese di custodia, ecc. gravanti sull'immobile.
Provvedimenti a carattere urgente (promemoria delle cose da fare: lettere agli inquilini morosi, regolarizzazione di contratti verbali con gli inquilini, ecc.).
2. Valutazione inerente lo stabile.
3. Valutazione inerente il mobilio.
4. Elenco degli oggetti rinvenuti nella cantina e presi in consegna (29.8.1944).
5. Verbale della rimozione dei sigilli e consegna dell'immobile (11.5.1945).
6. Verbale di riconsegna dell'immobile alla proprietaria (2.7.1945).

Cartellina 2
Corrispondenza (tra uffici e tra uffici e privati).

Cartellina 3
Documentazione relativa alla vertenza insorta tra la proprietà e l'Istituto al momento della restituzione del bene.

Cartellina 4
1. Verbale di riconsegna valori alla proprietaria (10.12.1945).
2. Situazione inquilini.

Cartellina 5
1. Documenti vari inquilini (calcolo importo canone, versamenti canone, ricevute, debiti o crediti con la proprietà).

2. Assicurazioni, AEM, ecc.

Cartellina 6
Notifica morosità da Esattoria comunale a proprietà (10.2.1944).

La documentazione contenuta nelle pratiche non è stata analizzata sistematicamente, ma si è ricorsi ad essa ogni qualvolta le altre fonti, più sintetiche, lasciavano adito a dubbi o erano lacunose. Si tenga anche conto che quella qui illustrata è una tra le pratiche più complete per comprendere i vari passaggi dal momento del decreto di sequestro a quello della restituzione; alcuni fascicoli, purtroppo anche tra quelli che ad un primo sguardo erano apparsi particolarmente significativi, sono infatti risultati mancanti.
L'archivio dell'EGELI ora descritto ha una sorta di indice (*Fascicolo Gestione Ebraici Sequestrati – Immobili e Mobilio*) composto da schedine individuali riassuntive in cui sono elencati il nominativo dell'intestatario della pratica; il numero di pratica; gli importi del movimento di cassa e il numero delle operazioni; la valutazione dei beni immobili; la valutazione del mobilio; le date di presa di possesso e di riconsegna dei beni. Molte schedine, tuttavia, sono incomplete di una o più voci ed in genere si è potuto verificare che proprio in quei casi mancava anche l'intera pratica. È a partire dal *Fascicolo* di cui si è appena detto che abbiamo costruito il file di database.
Ulteriori informazioni sono poi state tratte dalla *Rubrica per vie (GES e GEC)*, un elenco alfabetico per vie e numeri civici delle proprietà sequestrate (e/o confiscate) con a fianco il nome del proprietario del bene e il numero della pratica relativa. Tale fonte è stata utilizzata per integrare la precedente e stabilire l'esatta ubicazione del bene sequestrato (e/o confiscato), consentendo così di mettere a punto una mappa più definita della distribuzione territoriale delle proprietà colpite.
Infine, di particolare interesse per mettere a fuoco con maggior precisione l'entità dell'operazione condotta a Torino dall'EGELI è risultato il fascicolo *Compensi spettanti all'Istituto gestore per la*

gestione di sequestro dei beni, in cui sono raccolte schedine intestate per numero di pratica (tutte datate 15.9.1947), con l'indicazione delle quote compensi dovute all'EGELI per la gestione e amministrazione dei beni espropriati. Più in dettaglio, per ciascuna pratica sono elencate:

a) quota compensi in base all'entità del movimento finanziario;
b) quota compensi commisurata in base al numero dei fatti amministrativi comportanti movimento finanziario;
c) quota compensi commisurata in base all'entità dei beni gestiti, secondo la valutazione iniziale;
d) quota compensi commisurata in base alla durata della gestione (dalla data di assunzione in possesso alla data della riconsegna).

Attraverso l'elaborazione del materiale raccolto in questo fascicolo – in particolare le voci a) e b) di ciascuna pratica – è stato possibile fare un ulteriore passo in avanti: raffrontando, infatti, i valori dei singoli beni sequestrati (e/o confiscati) di cui si era a conoscenza grazie al fascicolo *Gestione Ebraici Sequestrati – Immobili e Mobilio*, con i valori sub a), si è potuto stabilire che tale quota a) era generalmente pari allo 0,57% del valore del bene gestito. Il che ha consentito di attribuire un valore presunto ai beni dei quali non si conosceva la valutazione al momento della presa di possesso, ma si conosceva invece la quota a). Si tenga presente tuttavia che non per tutti i beni di cui mancava la valutazione nel fascicolo *Gestione Ebraici Sequestrati – Immobili e Mobilio* si è trovata la corrispondente schedina delle quote, per cui ad alcuni beni non è stato possibile attribuire neppure tale valore presunto, lasciando così una lacuna nella valutazione complessiva del patrimonio ebraico sequestrato. Fatte queste dovute precisazioni, e per quanto aleatorio debba considerarsi il dato riferito solo ad una parte dei beni espropriati, si è stimato che il valore complessivo dei beni amministrati dall'Ente (secondo le valutazioni dell'Ente stesso) ammontava a 7.739.500 di lire per il mobilio e 318.870.200 per gli immobili.

Una seconda estrapolazione consentita dai dati del fascicolo

Gestione Ebraici Sequestrati – Immobili e Mobilio è stata quella relativa alla spesa media giornaliera per la gestione del bene espropriato, spesa che, attraverso la comparazione del valore conosciuto di ciascun bene con il valore sub b), si è potuto stabilire essere dall'EGELI calcolata in £. 2,8.
Sulla base delle fonti sopra descritte, si è costruita, per ciascun intestatario di almeno un bene, una scheda che cercasse di non perdere alcuna informazione e che anzi, grazie ad un campo "MEMO", riannodasse i fili certamente esistenti – ma per una *ratio* burocratica non così evidenti – all'interno della documentazione prodotta dall'EGELI e nello stesso tempo facesse tesoro di conoscenze già acquisite. Si sono infatti voluti raccogliere in questo spazio i rimandi da pratica a pratica, le specificazioni sui beni sequestrati e/o confiscati e, ancora, le note sullo stato dell'immobile al momento della presa di possesso, nonché le informazioni circa l'immediata destinazione dei beni sequestrati e/o confiscati come pure le notizie estratte da fonti diverse. Ci si riferisce, ad esempio, agli Elenchi speciali dei professionisti; all'Elenco dei beni ebraici confiscati redatto dal Ministero delle Finanze; al Censimento ebraico (Imposta valore locativo) eseguito dalla Prefettura nel 1938; all'Elenco delle persone di razza ebraica autorizzate a tenere domestici; all'Elenco, infine, delle ditte ebraiche.

1.5. Le società e le attività imprenditoriali ebraiche

L'intervento del regime contro la presenza ebraica nell'impresa e nella finanza, insieme a quello contro le proprietà immobiliari, mirava a individuare e colpire gli israeliti anche nelle loro attività economiche e imprenditoriali. L'art. 10 del R.D.L 17.XI.1938, n. 1728 – quello stesso che stabiliva i limiti alle proprietà di immobili – decretava, alla lettera *c*), il divieto per i cittadini italiani "di razza ebraica" di "essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione (...) e di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione, né assumervi comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco".

L'art. 52 del R.D.L., 11 febbraio 1939, n. 35, rinviava ai Consigli provinciali delle Corporazioni la compilazione degli elenchi delle aziende distinguendo fra diversi gruppi: nel gruppo A erano comprese le aziende dichiarate interessanti la difesa nazionale; nel gruppo B le aziende con 100 o più addetti e nel gruppo C tutte le altre aziende qualunque fosse la natura societaria. Gli elenchi così compilati vennero pubblicati sulla "Gazzetta Ufficiale", quelli per Torino sul numero 294 del 20 XII 1939. L'elenco, stilato sulla base delle autodenunzie, fornisce un quadro preciso delle imprese ebraiche torinesi al momento dell'emanazione delle leggi razziali. Si tratta di un elenco che tuttavia non tiene in alcun conto tutte le trasformazioni avvenute negli assetti societari e proprietari alla vigilia della legislazione discriminatoria e che fissa in 210 il totale dei denuncianti per Torino. Di questi solo tre appartenevano al gruppo B, mentre i restanti 207 erano iscritti nel gruppo C. Il database realizzato sulla base delle informazioni contenute nelle autodenunce registra, quando segnalate, le trasformazioni avvenute tra il 1938 e il 1939 nonché le indicazioni di carattere amministrativo utili a identificare il tipo di azienda colpita dalle norme fasciste. Sulla base delle informazioni di cui si è appena detto, comprese anche quelle relative al tipo e alla natura della attività, è stato realizzato un archivio informatico grazie al quale si sono potute ricostruire le caratteristiche della presenza ebraica tra i piccoli e medi imprenditori. Fuori dall'indagine è ovviamente rimasta, sulla base della fonte in questione, la presenza nelle società per azioni e nel mondo della finanza.

1.6. I dati ricavati dalle Guide Paravia 1936 della Città di Torino

La realizzazione degli archivi informatici in cui si sono raccolte le informazioni circa gli effetti della normativa "razziale" sul patrimonio immobiliare e sulle attività economiche del gruppo ebraico torinese ha contribuito a stimolare nuovi interrogativi e nuove ipotesi di ricerca. Si trattava in particolare di concentrare l'attenzione sulla situazione degli ebrei torinesi subito prima del 1938

allo scopo di poter misurare con maggior precisione le conseguenze della legislazione persecutoria.
Per poter procedere in tale direzione si è ritenuto di scegliere come base di riferimento la *Guida della Città di Torino* edita dalla casa editrice Paravia e aggiornata al giugno 1936, a una data cioè non immediatamente a ridosso della tempesta del 1938; questo per avere un quadro della presenza ebraica a Torino che non fosse ancora direttamente condizionato dalle misure che sarebbero state decise di lì a qualche tempo.
Nella *Guida* sono stati individuati – lavorando a partire dai nomi ricavati dall'archivio anagrafico costruito in precedenza – tutti i proprietari ebrei di immobili e tutti i conduttori ebrei di attività imprenditoriali e commerciali. Certo, le informazioni acquisite in tal modo sono risultate molto sommarie e per certi versi imprecise, cionondimeno esse hanno permesso di avere un termine di riferimento al quale rapportare i dati ricavati dalle fonti prodotte successivamente in relazione all'applicazione della normativa antiebraica.
Più in particolare va precisato che due sono stati i nuovi database realizzati a partire dalla *Guida*: uno per le proprietà ebraiche al giugno 1936 e uno per le attività imprenditoriali ebraiche a quella stessa data.
Il primo, composto da 648 *records* corrispondenti ad altrettante proprietà attribuite ad ebrei consente di considerare le differenze rispetto agli immobili posseduti dai 245 proprietari compresi nell'archivio EGELI. Dal confronto risulta ad esempio che alcuni proprietari individuati nella *Guida* coincidono con quelli dell'EGELI, ma per beni completamente diversi o per un numero di beni dissimile; e ancora: la *Guida* indica come proprietari individui che nell'Archivio EGELI non risultano come tali e, al contrario, alcuni che figurano come proprietari per l'EGELI non lo sono per la *Guida*. Analoghe osservazioni valgono per le attività imprenditoriali per le quali si registrano fra le varie fonti a disposizione più discrepanze che analogie.
Il secondo database – quello relativo alle attività ebraiche al 1936 – è formato da 212 *records*, uno per ogni attività; anche in questo

caso le differenze fra le varie fonti sono notevoli e significative.
Quanto ai risultati ottenuti dal raffronto tra i dati relativi al 1936 e quelli successivi alla promulgazione della normativa "razziale" – risultati che saranno illustrati nelle pagine che seguono – si è ritenuto fosse preferibile concentrare l'attenzione del lettore prima di tutto su tabelle e grafici, adottando cioè una forma di comunicazione forse un poco arida, ma certo più immediatamente comprensibile. Il testo che accompagnerà l'illustrazione dei dati si limiterà esclusivamente a qualche breve commento.

2. I RISULTATI DELLA RICERCA

2.1. Popolazione e proprietà: un confronto tra il gruppo ebraico e il resto della popolazione torinese

Un primo gruppo di tavole è dedicato al rapporto numerico tra popolazione e proprietari torinesi e tra gruppo ebraico e proprietari ebrei.
Il grafico in tavola 1 evidenzia come su una popolazione di 690.015 abitanti, secondo l'Annuario statistico del Comune di Torino del 1938, l'insieme dei proprietari di immobili – ebrei e non – fosse di 20.937 unità, con un'incidenza quindi del 3,03% (o con una proprietà immobiliare ogni 32 abitanti). Il che indica un notevole grado di concentrazione immobiliare: molti beni risultano essere stati nelle mani di una porzione esigua della popolazione.
Un diverso comportamento si osserva invece tra gli ebrei torinesi. Si nota infatti, nella tavola 2, come i proprietari ebrei rappresentassero, secondo la *Guida di Torino*, il 10,54% dell'intera popolazione ebraica torinese con 387 proprietari su 3.672 abitanti. Dal che traspare una significativa diffusione della proprietà immobiliare e un indice sicuro di integrazione nella società locale ove si consideri che la trasformazione in beni immobili delle proprie risorse è, in genere, segnale di fiducia e di radicamento nell'ambiente di appartenenza.
La tavola 3, infine, mette a confronto il numero dei proprietari

ebrei con quelli non ebrei. Da essa emerge una presenza marginale e certo non determinante nel mercato immobiliare cittadino del gruppo ebraico che rappresenta appena l'1,85% dei proprietari torinesi.

2.2. Il confronto tra i dati della Guida di Torino *e quelli dell'EGELI*

Stabilito in termini numerici il rapporto che il gruppo ebraico torinese aveva con la proprietà di immobili e quindi indirettamente con la città al 1936, l'intenzione è ora quella di valutarne il comportamento nell'evolversi degli eventi, nel passaggio cioè da un primo momento che potremmo definire della mancata percezione del pericolo incombente – ad esclusione, naturalmente di alcuni ambienti meglio informati o semplicemente più sensibili –, il momento cioè che traspare dalla *Guida di Torino* del 1936, ad un secondo, in cui evidenti sono i segni del trauma subito da donne e uomini travolti da eventi inaspettati e intenti affannosamente a salvare le proprie vite e i propri beni; il riferimento è rappresentato in questo caso dalle indicazioni offerte dai dati dell'Archivio EGELI. Il confronto fra le due fonti consente di cogliere alcuni mutamenti nell'atteggiamento delle vittime almeno per quel che concerne le soluzioni pratiche adottate dalla maggioranza di esse; senza peraltro volere con questo definire quanto costò in termini affettivi e identitari la forzata separazione o la rinuncia ai propri beni.

2.3. Proprietari e proprietarie

Il secondo gruppo di tavole si propone pertanto di analizzare la distribuzione della proprietà secondo il sesso, quale appare nelle due diverse rilevazioni e si apre con l'elaborazione dei dati tratti dalla *Guida di Torino*. Come raffigurato nella tavola 4, che prende in esame i 653 titoli di proprietà (pari a 486 unità immobiliari) attribuiti al gruppo ebraico, erano 197 (pari al 30,17%) le proprietà attribuite a femmine; 413 (pari al 63,25%) quelle nelle mani dei maschi e 43 (il 6,58%) quelle di pertinenza di coloro che sono

stati definiti 'nulli', dove per "nulli" si intendono intestatari non riconducibili ad un unico individuo quali gli enti, le associazioni, i fratelli e sorelle, gli eredi, ecc.
Se invece si sposta lo sguardo sull'omologo dato ricavato dall'Archivio EGELI (tavola 5) risulta che le femmine detenevano il 32,86% della proprietà con 162 unità; i maschi, con 302 proprietà, il 61,26% e i "nulli" con 29 proprietà, il 5,88%.
La pur lieve differenza nella percentuale delle donne proprietarie nelle due rilevazioni introduce un primo importante elemento di interpretazione: probabilmente finirono per subire i rigori delle leggi "razziali" soprattutto i soggetti più deboli, quelli più esposti o quanto meno quelli che, più di altri, avevano ritenuto di dover rivelare la propria esistenza alla macchina burocratica del regime.

2.4. L'attività dell'EGELI

Ma procediamo oltre. Il fondo EGELI, come già abbiamo avuto modo di osservare, offre un numero assai ampio di spunti interpretativi, taluni già approfonditi nel corso di questa ricerca, altri invece da considerare quali veri e propri blocchi di partenza per ulteriori e non meno ricchi percorsi di lavoro. Con le tavole seguenti intendiamo appunto addentrarci ulteriormente nelle carte dell'Archivio storico del San Paolo per scoprire in dettaglio le caratteristiche dell'attività svolta dal Credito fondiario torinese, illustrare la molteplice attività dell'EGELI e avanzare qualche ipotesi sui comportamenti degli ebrei torinesi colpiti dalle leggi fasciste contro i loro beni.
Per la città di Torino, le operazioni di esproprio – in primo luogo i sequestri, cui avrebbero dovuto far seguito le confische – sono illustrate nella già menzionata tavola 6. Si può qui osservare come nell'88,03% delle pratiche EGELI (pari a 434) si tratti di sequestri, nel 10,75% (53 pratiche) di sequestri trasformati in confische e solo nell'1,22% (6 pratiche) di confische gestite come tali sin dall'inizio. È opportuno osservare, a questo proposito, come le 6 confische riguardino quasi esclusivamente proprietà imputabili ad Enti o ad eredi o comunque a soggetti che meno di altri potevano

sottrarsi ai controlli del regime e come d'altra parte le pratiche relative a sequestri trasformati in confische abbiano avuto un iter relativamente lungo. In genere la maggior parte delle pratiche di esproprio definitivo reca una data compresa tra il gennaio 1944 e il giugno 1945, con una punta nel marzo 1945, a conferma del fatto che se certamente gli uffici torinesi si affrettarono ad impadronirsi dei beni ebraici in via provvisoria, essi preferirono rinviare nel tempo i provvedimenti definitivi, tanto che alla Liberazione la maggioranza delle pratiche era ancora da perfezionare.
Quanto alla tavola 7, in essa vengono indicate le tipologie dei beni colpiti e passati all'EGELI (18): gli immobili (per 205 pratiche), il mobilio (per 131 pratiche) e infine gli immobili e il mobilio insieme (in 98 casi). Si trattava di un'attività persecutoria che palesemente mirava all'annientamento degli individui, volta com'era a recidere ogni legame con ciò che più significava radicamento e stabilità: le abitazioni, ma anche i soli mobili e gli oggetti della vita quotidiana. I sequestri relativi ai beni mobili rappresentano il 53% dell'intera attività dell'EGELI qui considerata, ad indicare ancora una volta la persistente tendenza della burocrazia a colpire i soggetti più deboli o anche la maggiore capacità dagli ebrei più abbienti e meglio integrati nell'*élite* cittadina di sottrarsi, almeno in parte, all'iniziativa del regime. Per meglio rendere visibili i dati della tabella 7 si sono aggregate in tavola 8 le cifre relative ai beni colpiti dalla normativa antiebraica: immobili per il 56,95% delle pratiche e mobili per il restante 43,05%.
In tavola 9 è rappresentato un dettaglio ulteriore dell'attività dell'EGELI: si tratta della classificazione, per tipi, degli immobili sequestrati o confiscati, ricostruita grazie alle valutazioni indicate da parte dei funzionari dell'Ente. Analizzando le pratiche relative ai sequestri di immobili con mobilio, che si può ritenere riguardassero per la gran parte alloggi, è stato possibile porre a 500.000 lire il livello medio di valutazione sopra il quale è lecito parlare di stabile o di porzione di stabile. È l'Ente stesso a dire, invece, quando la proprietà in oggetto era una villa, un terreno o un rustico o un immobile adibito ad attività commerciali. Gli stabili o porzioni

di stabile risultano pertanto essere 152, gli alloggi 124, le ville 9, i terreni e le cascine 13 e i negozi o le industrie 6. Un dato che rappresenta una curiosità è quello relativo ai terreni e alle cascine, detenuti per il 46% da donne; un'indicazione, questa, in controtendenza rispetto alle altre tipologie di proprietà.

2.5. La ripartizione della proprietà immobiliare

I grafici che seguono offrono importanti indicazioni riguardo alla distribuzione della proprietà immobiliare nel periodo compreso tra la pubblicazione della Guida di Torino e la formalizzazione delle pratiche EGELI.
La tavola 10 è relativa al rapporto tra proprietà e intestatari nel 1936 secondo i dati della *Guida*. Si è visto che i proprietari torinesi ebrei erano 387; va ora detto che ad essi venivano attribuite 653 proprietà, pari a una media di circa un immobile e mezzo per ciascuno. Ai dati sul rapporto proprietà-proprietari tratti dall'Archivio dell'EGELI è invece dedicata la tavola 11. In essa si nota subito come i proprietari intestatari passino da 387 a 285: la contrazione si rivela ancora più consistente se si guarda al numero globale delle proprietà che scendono a 383, considerando i soli immobili. Sembrano scomparsi qui i proprietari maggiori: il rapporto passa infatti da un immobile e mezzo per ogni proprietario nella *Guida* del 1936 a neppure un immobile a testa nei dati EGELI.
Confrontando le due fonti si rileva dunque una significativa differenza. Quali ne sono le ragioni? Nel 1936 quando ancora non si avvertiva il pericolo della persecuzione, i proprietari ebrei non avevano remore ad indicare, ai redattori della *Guida*, gli immobili posseduti. Dichiaravano infatti – come rappresentato in tavola 12 – la proprietà di un immobile solo nel 65% dei casi, contro il 35% che invece dichiarava di possederne più d'uno. I 253 proprietari, indicati dalla *Guida di Torino* come aventi un solo titolo di proprietà, utilizzavano il proprio immobile nel 97% dei casi come residenza. Mentre i pluriproprietari, cui venivano attribuite circa tre proprietà a testa, consideravano l'immobile prevalentemente come un investimento: va notato peraltro che essi, solo in 86

casi (pari al 64%), abitavano in una delle case di loro proprietà.
La tavola 13 che contiene i dati relativi alle pratiche EGELI mostra un quadro ancora una volta diverso. Scende infatti a 285 il numero globale dei proprietari individuati dall'Ente, con una flessione, rispetto a quelli della *Guida*, del 27%. La normativa antiebraica era ormai operativa quando i funzionari dell'Ente avevano cominciato a raccogliere le autodenunce degli ebrei torinesi proprietari di immobili e non era più consentito farsi illusioni sulla reale natura delle leggi: anche i più fiduciosi avevano dovuto riconoscere che la campagna antisemita non era che ai primi passi e che ci si doveva attendere per il futuro iniziative persecutorie di ancor maggiore entità. La consapevolezza del pericolo suscitava quindi una legittima resistenza contro le autorità. Così, un certo numero di ebrei evitò di denunciare alcunché; altri si limitarono a dichiarare il possesso di un solo immobile celando agli uffici addetti all'applicazione della legge contro i loro beni le altre proprietà: un modo questo quanto meno per ritardare le eventuali pratiche di esproprio.
A conferma di quanto detto sin qui, la tavola 14 mostra il grado di concentrazione della proprietà secondo la *Guida* del 1936, con 253 monoproprietari (pari al 38,74% della proprietà) e 134 pluriproprietari che controllavano, invece, 400 proprietà, pari al 61,26% delle 653 corrispondenti all'intero patrimonio degli ebrei indicato da quella fonte. Nella tavola 15 sono invece presentati i dati relativi all'EGELI. In questo caso le 383 proprietà colpite dall'Ente sono, per il 60,83% dei casi (pari a 233), delle monoproprietà. 150 (39,17%) sono invece gli immobili nelle mani dei proprietari con più di un bene. Si noti il numero nettamente inferiore di proprietà immobiliari registrate nell'archivio dell'EGELI (383 contro 653) ma, soprattutto, il basso numero dei pluriproprietari.

2.6. La distribuzione sul territorio

Le tavole successive offrono ampie informazioni relativamente alla distribuzione sul territorio delle proprietà e delle residenze degli ebrei secondo la *Guida di Torino*. La tavola 16 offre lo spun-

to per alcune riflessioni sulle scelte abitative e di investimento nell'ambito del gruppo ebraico. A far la parte del leone è il quartiere delle Crocetta, scelto sia come luogo di residenza sia come quartiere in cui indirizzare i propri investimenti immobiliari. Si osserva infatti che sono in molti ad abitare in Crocetta ed anche in molti a possedervi immobili, dati poi in affitto ad altri. Lo stesso vale anche per il quartiere Municipio, corrispondente al centro storico della città, dove si collocavano un alto numero di residenti ma un più basso numero di residenti proprietari. Il quartiere Valentino offre indicazioni diverse, con un numero relativamente alto di residenti ma con un numero ancor più alto di proprietà, considerate, evidentemente, più remunerative di quelle di altre zone. I quartieri Moncenisio e Vanchiglia hanno caratteristiche analoghe, con una certa omogeneità tra numero di residenti e numero di residenti proprietari: si trattava di zone commerciali dove spesso avevano sede le attività commerciali ed imprenditoriali. È da rilevare, infine, che molti ebrei, come probabilmente altri torinesi abbienti, non esitavano ad acquistare immobili nei quartieri di nuova urbanizzazione come Mirafiori, Stura, Nizza, Madonna di Campagna e Bertolla, dove il costo più contenuto degli immobili favoriva la rendita.

Passando alla tavola 17 che illustra la distribuzione sul territorio registrata nelle pratiche dell'archivio EGELI si possono rilevare coincidenze con i dati illustrati in precedenza e, nello stesso tempo, comportamenti in parte difformi. Ad esser colpite dalle leggi razziali sono, in maggioranza, proprietà situate nella Crocetta, analogamente a quanto avveniva per gli altri quartieri a più alta presenza ebraica. È da osservare, nello stesso tempo, come nelle pratiche dell'Ente siano quasi del tutto scomparse le proprietà nei quartieri di nuova urbanizzazione come Madonna di Campagna e Lucento, o siano nettamente ridimensionate, come per Bertolla, Stura o Mirafiori. Trattandosi evidentemente di acquisti recenti si poteva confidare nel mancato accatastamento delle nuove proprietà: un aiuto involontario della burocrazia al tentativo degli ebrei di difendere almeno in parte il proprio patrimonio immobiliare.

2.7. Pluriproprietari e strategie famigliari

Riprendiamo ora il discorso sulla ripartizione delle proprietà cercando di precisare ulteriormente l'analisi. Come appare dalla tavola 18, dai dati della *Guida* del 1936 risulta che ad avere due proprietà erano 72 individui, 30 possedevano tre proprietà, 14 ne avevano 4, 8 disponevano di 5 proprietà, e 5 erano intestatari di 6 immobili. Un'unica persona ne possedeva 7 e, infine, tre persone avevano più di 7 proprietà ciascuna.
Dall'archivio dell'EGELI (tavola 19) risulta invece che erano 32 gli ebrei con 2 proprietà, 14 con 3, 2 con 4, 2 con 5, 1 con 7 e, infine, 1 con 19. Ancora una volta dunque le informazioni derivanti dalle autodenunce degli ebrei perseguitati conducono a sottovalutare la dimensione dei patrimoni immobiliari.
Viceversa, se si approfondisce l'indagine tenendo conto dei legami di parentela fra i soggetti considerati, il livello di concentrazione nel possesso di beni immobiliari sembra crescere ulteriormente: come se fosse possibile rintracciare nel limitato ambito delle famiglie più ricche una diffusa tendenza a favorire matrimoni al proprio interno, nel tentativo di riprodurre e consolidare una vera e propria élite del mondo ebraico torinese. Tale tendenza sembrerebbe contrastare con quella opposta, accentuatasi ormai da diversi decenni, all'incremento delle unioni fra ebrei e non ebrei. La regola dell'endogamia avrebbe dunque trovato in questo caso un sostegno non irrilevante nella volontà di preservare la posizione economica di una parte del gruppo ebraico. Su tutto questo in ogni caso la ricerca dovrebbe poter essere proseguita per sortire risultati più precisi.

2.8. Le attività economiche autonome

Con l'ultimo gruppo di tavole intendiamo soffermarci ora sui dati relativi alle attività economiche autonome svolte nell'ambito del gruppo ebraico torinese. Anche qui abbiamo lavorato su due diverse fonti: la lista delle imprese condotte da ebrei tratta dalla *Guida di Torino* del 1936 e l'elenco delle aziende ebraiche apparso sulla "Gazzetta Ufficiale" numero 294 del 20 dicembre 1939.

È necessario sottolineare in via preliminare come agli elenchi appena citati non appartengano gli imprenditori ebrei amministratori o titolari di quote azionarie in società anonime. Per analizzare tale aspetto del problema e in particolare l'influenza delle leggi "razziali" sui comportamenti e sulla sorte di chi negli anni '30 aveva con quel ruolo una parte significativa nella vita economica di Torino e del paese bisognerebbe lavorare su una documentazione più specifica, come potrebbe essere fra l'altro il "Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni".
Ma torniamo al nostro argomento. I dati relativi alle attività autonome gestite da ebrei, così come risultano dalle due fonti di cui abbiamo appena detto, presentano discordanze tali da rendere difficile la loro interpretazione. Nel passaggio dal primo al secondo elenco si osserva in primo luogo la quasi totale scomparsa delle attività imprenditoriali rivolte "alla persona", quelle che cioè si svolgono in esercizi sulla strada. Se nei dati del 1936 è ad esempio possibile trovare citati osterie e negozi gestiti da ebrei, tutto questo nel documento del '39 c'è molto di meno.
Sarebbe interessante individuare i percorsi seguiti da quel tipo di attività, ma si è preferito, in prima battuta, concentrare l'attenzione sulla effettiva consistenza delle attività autonome gestite da ebrei nel loro insieme. Per fare questo si è sommato il numero degli intestatari dei due elenchi, 202 per quello del 1936 e 191 per quello del 1939, sottraendo poi i 56 nominativi presenti su entrambe le fonti. I 337 titolari di imprese ebraiche così ottenuti costituivano, con buona probabilità, la realtà dell'artigianato e del commercio gestiti dagli ebrei torinesi, quella per intenderci destinata ad essere colpita dalla normativa "razziale" del fascismo.
La tavola 20 mostra la percentuale dei titolari di attività autonome sul totale della popolazione ebraica attiva (compresa tra i 19 e i 64 anni). 337 (pari al 14,32%) erano i titolari di imprese, mentre gli individui non impiegati nel lavoro autonomo erano in tutto 2017 pari all'85,68% dell'intera popolazione attiva costituita presumibilmente da 2354 persone.
Con i due grafici successivi abbiamo cercato di descrivere la dislo-

cazione delle attività autonome sul territorio della città. Dal primo, realizzato a partire dai dati del 1936 (tavola 21), è possibile ricavare alcuni elementi significativi che vanno ad aggiungersi alle osservazioni svolte in precedenza riguardo alle scelte territoriali degli investitori immobiliari ebrei. Vanchiglia, Valentino e Moncenisio erano aree ad alto interesse commerciale e lì si collocavano di preferenza le imprese ebraiche, mentre Crocetta confermava la sua vocazione prevalentemente residenziale con una più bassa concentrazione di attività economiche. Il quartiere Municipio presentava viceversa una presenza molto alta di imprese condotte da ebrei analogamente a quanto avveniva per le proprietà immobiliari: si trattava, evidentemente, di un'area di spiccato interesse commerciale e residenziale.
La tavola 22, tratta dai dati pubblicati sulla "Gazzetta Ufficiale" e relativa al 1938 – dati ricavati ancora una volta dalle autodenunce degli ebrei colpiti dalle leggi persecutorie –, propone un quadro non molto diverso da quello appena descritto. Tuttavia è singolare una certa analogia con la tavola che descrive la dislocazione delle proprietà immobiliari degli ebrei sulla base dei dati ricavabili dall'Archivio EGELI (vedi tavola 13). In entrambi i casi risulta una minor presenza nei quartieri di nuova urbanizzazione, come Madonna di Campagna e Mirafiori, a significare che laddove si trattava di autodenunciarsi, i diretti interessati tendevano probabilmente ad evitare di esporre agli occhi e alle iniziative delle autorità quanto si trovava in zone più periferiche, dove forse il controllo era meno facile e immediato.
Guardiamo ora alla composizione per sesso degli intestatari delle imprese (tavola 23): si osserva come nei dati del 1936, 158 fossero i maschi (pari al 78,21%), 16 le femmine (il 7,92%) e 28 fossero i "nulli", ossia i fratelli e le sorelle insieme, i padri con i figli o le società (con il 13,86%).
Passando alla tavola 24, relativa al 1938, si registra una crescita nel numero delle donne intestatarie che salgono a 38 con una percentuale del 18,44%. I maschi sono invece 166 con il 76,69% e i "nulli" solo 2. Traspare qui la tendenza dei titolari ebrei di impre-

se, desiderosi di salvare la propria fonte di sostentamento dai colpi della legislazione "razziale", a trasferire l'intestazione delle attività ad altri: ad esempio alla propria moglie non ebrea.
Venendo poi all'analisi dei rami di attività nei quali erano impegnati gli imprenditori ebrei torinesi qui presi in considerazione (tavola 25), si nota una nettissima prevalenza del commercio a conferma di quanto si facesse ancora sentire alla fine degli anni '30 l'influenza della tradizione sulle scelte professionali degli ebrei. 47 sono i commercianti segnalati nella *Guida* del 1936 a 39 nei dati della "Gazzetta ufficiale" del 1939. Quanto agli imprenditori impegnati in attività di produzione essi sono rispettivamente 21 e 15.
Alcuni degli effetti provocati dalle leggi "razziali" sulle attività economiche gestite da ebrei sono descritti nella tavola 26, relativa al numero dei lavoratori da esse dipendenti nel 1938 e nel 1939, cioè ad un anno dalla prima applicazione della nuova normativa. Pur nell'arco di un tempo così breve, la contrazione è consistente: si passa dai 1106 dipendenti del 1938 agli 879 del 1939, con una flessione pari al 21%. Le aziende gestite da ebrei subivano un forte ridimensionamento sotto l'ondata persecutoria; il dato sul personale è il termometro di una realtà in rapida trasformazione.
Il grafico relativo alle cancellazioni e liquidazioni nel 1939 (tavola 27), rafforza la precedente considerazione. Delle 206 imprese censite nel '38, infatti, erano ancora in attività, nel 1939, solo 170 (pari all'82,52%): 27 erano state cancellate (13,11%) e 9 erano state poste in liquidazione (4,37%). In un solo anno erano state espulse dal mercato il 15,48% delle attività individuali.
Per concludere consideriamo la composizione dei soci dei titolari ebrei di attività autonome. La tavola 28 mostra come 157 imprese fossero gestite da un unico titolare (pari al 76,21%), mentre in 49 casi (23,79%) fossero presenti soci. Di questi 49 (tavola 29), 18 registravano la presenza di soci ebrei (pari al 36,73%), 30 di soci non ebrei (61,22%) ed infine una sola di soci ebrei e non ebrei. Nell'insieme si può dire che la presenza di non ebrei come soci era relativamente alta ad indicare un elevato gradi di integrazione degli imprenditori israeliti nella realtà economica torinese.

APPENDICE 1

La struttura dell'archivio informatico di partenza

L'imponente massa di materiale che costituisce la prima base di dati sarebbe rimasta inutilizzabile se non si fosse fatto ricorso ad uno strumento informatico in grado di gestire un archivio di ben 3576 record, uno per ogni individuo censito. Per la realizzazione di tale archivio – e di quelli costruiti in seguito – ci si è avvalsi – data la sua diffusione e la sua facile accessibilità – di un normale programma di gestione di archivi, per la precisione di un DB3. Inoltre va ricordato che assai numerosi sono i programmi attualmente in commercio che possono operare su un archivio di quel tipo permettendo elaborazioni più o meno complesse e eventuali incroci con altri archivi.
Ognuno dei 3576 record che costituiscono il file è composto da 31 campi; i primi 18 contengono informazioni di carattere anagrafico, i successivi 12 indicano gli elenchi in cui il nome è presente. L'ultimo campo, il trentunesimo, è servito a registrare eventuali annotazioni.
Le informazioni contenute nei record sono le seguenti:

SESSO
COGNOME
NOME
PATER: Paternità, quando è nota
MATER: Maternità
NATOA: Città di nascita
IL: Data di nascita
RES: Residenza al momento della trascrizione in uno degli elenchi
PROFESS: Professione
STUDIO: Titolo di studio
CONIUG: Cognome del coniuge per le donne
MARRIED: Coniugato

DECEDUT: Deceduto
A: Città in cui è avvenuto il decesso
QUANDO: Data del decesso
TRASFERITO: Eventuale trasferimento
DOVE: Luogo del trasferimento
QUAND: Data del trasferimento

I campi successivi indicano l'elenco all'interno del quale il nome è stato trovato:
ASCT: Archivio Storico del Comune di Torino
CRT: Archivio Storico della Banca CRT di Torino
CRT44: Archivio Storico della Banca CRT di Torino appendice aggiornata al 4.3.1944
LAVORO: Elenco degli iscritti al lavoro obbligatorio ed elenco particolare di iscrizione
LISTA38: Elenco conservato all'ACS presumibilmente anteriore al censimento dell'agosto 1938
AGG38: Lista aggiuntiva a integrazione della precedente
ABIURE: Elenco aggiornato al 1936 con l'indicazione di quanti avevano abiurato la religione ebraica
COLF: Elenco di coloro che erano autorizzati a tenere uno o più domestici ariani
DISCRIM: Lista di quanti si prevedeva avrebbero avanzato la domanda di discriminazione
DISCRIMTO: Collaterali dei probabili discriminati che si prevedeva avrebbero beneficiato della discriminazione
COMUNITA: Quaderno della Comunità ebraica di Torino
VIGILI: Elenco di capifamiglia redatto a cura delle sezioni territoriali del corpo dei Vigili urbani del Comune di Torino

APPENDICE 2

La struttura della base di dati del secondo archivio informatico

La struttura del file con cui si è aggiornato il primo archivio informatico è la seguente:

SESSO
COGNOME
NOME
PATER: Paternità quando è nota
MATER: Maternità
NATOA: Città di nascita
IL: Data di nascita
RES: Residenza al momento della trascrizione in uno degli elenchi
PROFESS: Professione
STUDIO: Titolo di studio
CONIUG: Cognome del coniuge per le donne
MARRIED: Coniugato
DECEDUT: Deceduto
A: Città in cui è avvenuto il decesso
QUANDO: Data del decesso
TRASFERITO: Eventuale trasferimento
DOVE: Luogo di trasferimento
QUAND: Data del trasferimento

DISC_PREF: Elenco discriminati della Prefettura
DISCRIM: Lista di quanti si prevedeva avrebbero avanzato domanda di discriminazione
DISCRIBILI: Collaterali dei probabili discriminati che si prevedeva avrebbero beneficiato della discriminazione .
MOTIVO: Motivo della eventuale domanda di discriminazione
D_DISCR: Avvenuta domanda di discriminazione

RAZZA: Avvenuta domanda di determinazione di razza
DATE: Data della domanda di determinazione di razza
RISPOSTA: Avvenuta risposta alla domanda di discriminazione
WHEN: Data della risposta alla domanda di discriminazione
R_RAZZA: Avvenuta risposta alla domanda di determinazione di razza
R_DATA: Data della risposta alla domanda di determinazione di razza

POD_Q: Il Podestà chiede a chi ha fatto domanda o invia al Ministero certificati utili a comprovare l'eventuale condizione di ariani o di ebrei discriminati
PRE_Q: Il Prefetto chiede certificati o li invia al Ministero
MIN_Q: Il Ministero chiede certificati
C_BATT: Richiesto o inviato certificato di battesimo
C_NASC: Richiesto o inviato certificato di nascita
ATTO_MATR: Richiesto o inviato atto di matrimonio
C_CITT: Richiesto o inviato certificato di cittadinanza
ISCR_CIT: Richiesto o inviata certificazione dell'iscrizione alla Comunità israelitica
ISCR_PNF: Richiesto o inviato certificato di iscrizione al Partito nazionale fascista
STATO_FAM: Richiesto o inviato certificato di stato di famiglia
CROCE_GUER: Richiesta o inviata certificazione di avvenuto conseguimento di croce di guerra
C_ST_LIBER: Richiesto o inviato certificato di stato libero
STATO_MIL: Richiesto o inviato certificato di stato militare

APPENDICE 3

La struttura del file di database realizzato sui documenti dell'EGELI

1) La scheda
La struttura logica del file di database comprende i seguenti campi:

pratica: Numero di pratica di sequestro attribuito dall'EGELI;
praticac: Indicazione del fascicolo all'interno della stessa pratica
sottoprat: Numero di pratica di confisca attribuito dall'EGELI;
sequestro: Indica se la pratica è riferita ad un sequestro;
confisca: Indica se la pratica è riferita ad una confisca;
nome: Nome del proprietario;
cognome: Cognome del proprietario;
cognome1: Cognome del coniuge per le donne sposate;
sesso: Sesso
professione: Professione del proprietario;
mobile: Oggetti sequestrati e/o confiscati;
immobile: Tipo di bene immobile sequestrato e/o confiscato;
valut_m: Valore in lire dei beni mobili stimato dall'EGELI;
valut_im: Valore in lire dei beni immobili stimato dall'EGELI;
via: Ubicazione della proprietà;
numero: Numero civico;
citta: Città e quartiere in cui è ubicata la proprietà;
provincia: Provincia;
abitante: Indica se la residenza del proprietario coincide con il bene immobile Sequestrato e/o confiscato;
annoa: Anno di acquisto del bene;
datapp: Data del verbale di presa possesso del bene;
datar: Data restituzione del bene;
riga: Note.
Ogni record del database rappresenta un singolo atto di sequestro

o confisca, benché i campi di valutazione riportino spesso il valore complessivo dei beni dell'intera pratica; in tal caso di ciò è data indicazione nelle note.
In un record possono essere presenti campi nulli: ciò è dovuto essenzialmente alla mancanza di informazioni in proposito. Si tenga conto tuttavia che alcuni campi (ad es. "professione", "anno acquisto", "abitante") sono stati inseriti in vista di un'indagine più approfondita sulle pratiche vere e proprie.
La seguente figura mostra la scheda di visualizzazione di un record.

Come si nota, gli spazi contrassegnati da *numero pratica* sono due: il più in alto è riferito al numero di sequestro, il secondo è riferito al numero di confisca.

Nella parte sottostante la scheda vera e propria sono presenti i pulsanti di comando. L'indicazione *Posizione* indica la posizione del record visualizzato nel file, a seconda dell'ordinamento prescelto. Infatti la scansione dei nostri records può avvenire con diverse modalità di ordinamento, scelte dall'utente, tra le quali: ordinamento per numero pratica, per cognome e nome, per ubicazione, etc.

2) Le note
Insieme alla scheda vengono visualizzate le note che contengono dati estratti da altre fonti.
La seguente figura mostra le note associate alla precedente scheda:

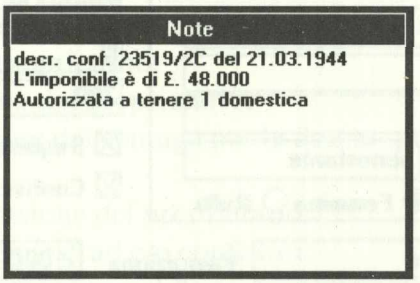

3) Le interrogazioni
Oltre alla possibilità di scegliere un particolare ordinamento, è stato realizzato un modulo di interrogazione, che consente ricerche mirate e selettive, tramite la definizione di una *query*. Definendo una *query* è possibile lavorare su un qualunque sottoinsieme particolare di records, per esempio "tutte le pratiche relative a proprietà situate in via Nizza", oppure "tutte le pratiche relative a proprietà immobiliari il cui valore supera una certa cifra", oppure visualizzare tutte le confische e altro ancora.
È stato inoltre predefinito un modulo che permette di ottenere semplici statistiche sui valori delle proprietà descritte dall'intero file o da una qualsiasi *query*.

APPENDICE 4

La struttura del database per la rilevazione delle imprese ebraiche denunciate in base alla normativa razziale

Il database comprende i seguenti campi:

SESSO
COGNOMEDENU: Cognome denunciante
NOMEDENU: Nome denunciante
CONIUGATO: Se il denunciante è coniugato o meno
RAGSOCIALE: Ragione sociale
ELENCO: Elenco di appartenenza dell'azienda del denunciante
NUMEROSOCI: Numero complessivo di soci
COGNSOCI1N: Cognome del primo socio non ebreo
COGNSOCI2N: Cognome del secondo socio non ebreo
COGNSOCI3N: Cognome del terzo socio non ebreo
COGNSOCI1E: Cognome del primo socio ebreo
COGNSOCI2E:Cognome del secondo socio ebreo
SEDESOCIAL: Sede della società
CITTA: Città dove ha sede la società
NATURASOCIA: Tipo di società
TIPOATTIVI: Tipo di attività
DIP1938: Dipendenti al 1938
DIP1939: Dipendenti al 1939
ALTRESOCIE: Se il denunciante è titolare di altre società
QUANTE: Numero di altre società di cui il denunciante è titolare
CANCELLATO: Se il denunciante è stato cancellato
QUANDO: Quando è stato cancellato
PERCHE: Perché è stato cancellato
NOTE

Grazie alle informazioni tratte dall'elenco pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" è stato possibile realizzare un database in cui la

struttura del file, composto da 24 campi, segnala le informazioni utili a identificare il tipo di azienda e inoltre registra – quando questo è possibile – le trasformazioni avvenute tra il 1938 e il 1939.

APPENDICE 5

La struttura del file di database costruito sulla base delle informazioni contenute sulla Guida di Torino del 1936 edita dalla Paravia

Il file di database per le proprietà ebraiche (un record per ogni proprietà) è stato costruito in questo caso utilizzando i seguenti campi:

NOME
COGNOME
SESSO
PATERNITA
NOM_CONIUG: Nome del coniuge
COG_CONIUG: Cognome del coniuge
RES_VIA: Indirizzo di residenza
RES_NUM: Numero civico di residenza
IS_PROP: Eventuale proprietà della casa di residenza
PROP_NOM: Nome del proprietario (si ripete se è uguale a quello del titolare della residenza)
PROP_COG: Cognome del proprietario (si ripete se è uguale a quello del titolare della residenza)
PROP_VIA: Via in cui si trova la proprietà
PROP_NUM: Numero civico in cui si trova la proprietà
MULTIPROP: Eventuale comunione di proprietà con altri
SURR: Codice numerico da attribuire ad ognuno dei proprietari per distinguerli dalle proprietà.

L'archivio realizzato per le attività imprenditoriali e commerciali tiene conto degli stessi criteri adottati per quello delle proprietà. I campi sono i seguenti:

SESSO
COGNOME
NOME
PATERNITA
CONIUG: Cognome del coniuge
TIPO: Tipo di attività
SETTORE: Settore di attività (colorifici, cartolerie, ...)
PROFESS: Professione
DENOMINAZIONE: Ragione sociale
VIA: Sede dell'attività
NUMERO

Note

(1) F. Levi (a cura di), *L'ebreo in oggetto. L'applicazione della normativa antiebraica a Torino (1938-1943)*, Torino, Silvio Zamorani editore, 1991.

(2) ACS, *Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Direzione Affari Generali e Riservati, Associazioni, Torino: Comunità israelitiche*, B. 187. L'elenco si compone di due parti: una prima che ha per titolo "Elenco aggiuntivo dei componenti la Comunità israelitica di Torino e giurisdizione comprendenti [sic] le mogli e i figli a carico del capofamiglia"; la seconda ha la seguente intestazione: "Elenco alfabetico degli israeliti torinesi aggiornato al 1 gennaio 1938".

(3) Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione generale per la demografia e la razza, ai prefetti del Regno del 6 maggio 1942, n. 30759

(4) L. Picciotto Fargion, *Il libro della memoria. Gli ebrei deportati dall'Italia (1943-1945)*, Milano, Mursia, 1991.

(5) A Torino è infatti possibile stimare approssimativamente in 6250 il numero degli individui coinvolti dalle norme persecutorie, un numero quasi doppio rispetto alla reale entità del gruppo ebraico torinese. Quest'ultima cifra stigmatizza il reale atteggiamento del regime che non aveva esitato a colpire nel mucchio, pur di raggiungere l'obiettivo di isolare e emarginare gli ebrei.

(6) I risultati del *Censimento della popolazione ebraica italiana* del 22 agosto 1938 non vennero mai resi pubblici; sarebbe stata la Direzione generale per la demografia e la razza (presso il Ministero dell'interno) a custodire gelosamente i tabulati elaborati all'indomani del censimento, utilizzandone le indicazioni nel corso dell'applicazione delle norme antiebraiche. A Torino furono individuati poco meno di 4000 ebrei.

(7) Esporre un numero più alto di persone a un'umiliante e faticosa procedura "in negativo" tesa a dimostrare la propria non appartenenza alla "razza ebraica" doveva, probabilmente servire a dimostrare una volta di più la forza e l'onnipresenza della macchina statale e, dall'altro, la debolezza dei singoli individui.

(8) Alcuni, ad esempio, furono addirittura costretti a dimostrare, in mancanza di altra documentazione probatoria, che i propri avi erano stati sepolti in terreni consacrati per potere così sostenere e convalidare l'estraneità al gruppo ebraico.

(9) In tal senso, meriterebbe una particolare riflessione il tema di quanto la prospettiva della discriminazione abbia influito sulle capacità di valutare con adeguata attenzione i pericoli che andavano profilandosi.

(10) Archivio Storico Comune di Torino (d'ora in poi ACT), *Ripartizione XIV, Censimento ebraico*, BB. 22-71, "Documentazione e corrispondenza relativa alle domande e alle risposte di discriminazione e accertamento di razza".

(11) Tale aggiornamento effettuato dal dott. Pierluca Merlisenna costituisce la base di dati sulla quale egli ha realizzato la propria tesi di laurea. Vedi: P. Merlisenna, *L'applicazione delle leggi antiebraiche a Torino 1938-1943*, Tesi di laurea in Storia Sociale, Facoltà di Lettere di Torino, a.a. 1992-1993.

(12) È questo il giudizio espresso da Michele Sarfatti in *Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell'elaborazione delle leggi del 1938*, Torino, Silvio Zamorani editore, 1994.

(13) RDL 9 febbraio 1939, n. 126, *Norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica*

(14) Circa le norme che regolavano il funzionamento dell'Ente, cfr., F. Levi, *L'ebreo in oggetto* cit., pp. 61- 63.

(15) Ci riferiamo alla circolare 30 novembre 1943, a firma «Ministro Interno Buffarini» citata in F. Levi, *L'applicazione delle leggi contro le proprietà degli ebrei(1938-1946)*, in «Studi Storici», a. 36, luglio-settembre 1995, p. 849.

(16) Decreto legislativo del duce, 4 gennaio 1944, n. 2, contenente *Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica.*

(17) Si ha così una differenza tra il numero delle pratiche ed il numero degli intestatari dei beni.

(18) Delle 493 proprietà torinesi indicate nelle pratiche dell'EGELI conosciamo la natura dell'intervento in soli 434 casi poiché non è inconsueto trovare, di alcune pratiche, il solo cartellino di registrazione senza ulteriori indicazioni.

(19) Ad integrazione di queste notizie si è utilizzato l'"Elenco dei capifamiglia di religione ebraica esistenti nella giurisdizione" di ciascuna delle 20 sezioni in cui la città di Torino era divisa, elenco compilato nel novembre 1938 a cura del Municipio e conservato presso ACT, *Ripartizione XIV, Censimento ebraico'*, B. 22, f. 57. In tal modo è stato possibile anche costruire una mappa quartiere per quartiere delle proprietà sequestrate e/o confiscate.

TAVOLE

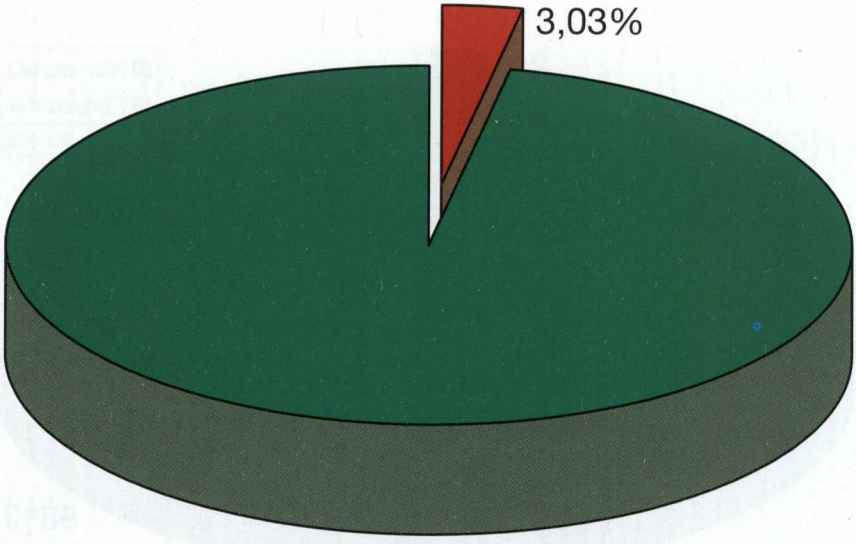

Tavola 1. Torinesi proprietari di immobili sul totale della popolazione. (Fonte: *Guida di Torino 1936*, Torino, Paravia, 1937)

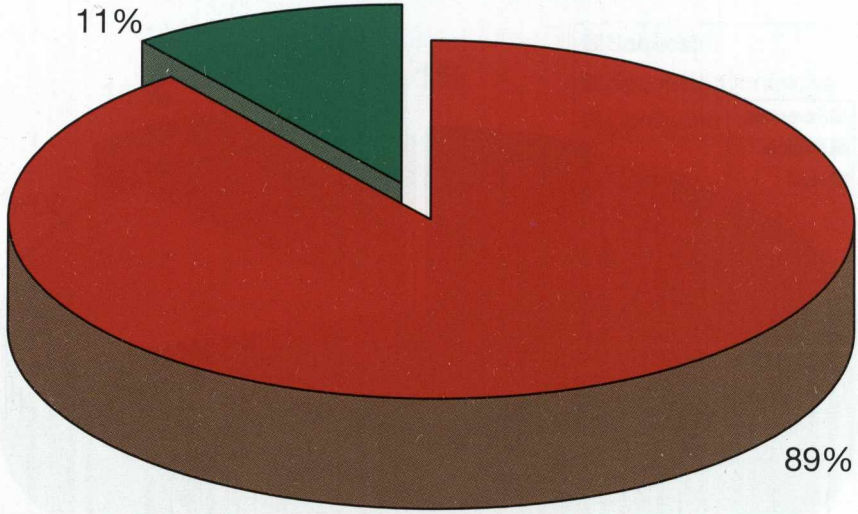

Tavola 2. Ebrei proprietari di immobili sul totale della popolazione ebraica. (Fonte: Per i dati relativi alla popolazione ebraica si tratta di una nostra elaborazione sulla base degli elenchi raccolti; il dato sui proprietari ebrei è desunto invece dalla *Guida di Torino 1936*, cit.)

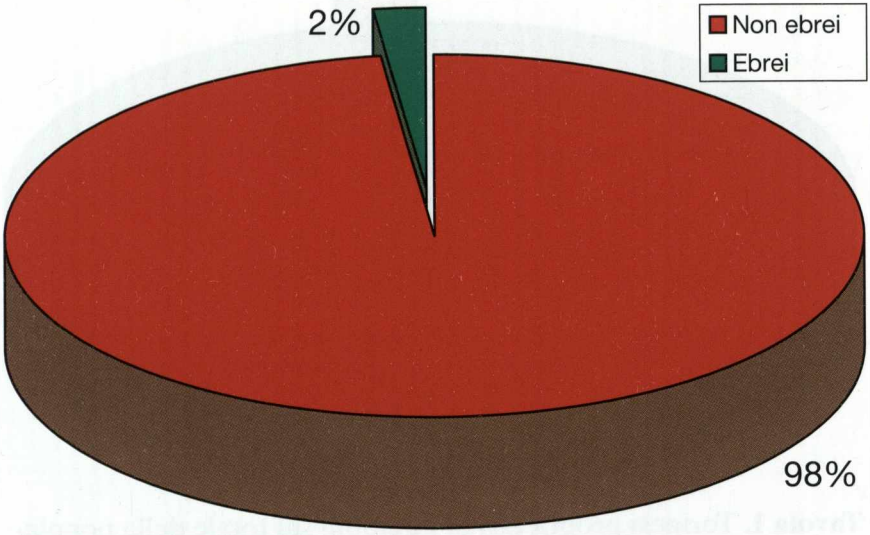

Tavola 3. Proprietari di immobili ebrei e non ebrei. (Fonte: *Guida di Torino 1936*, cit.)

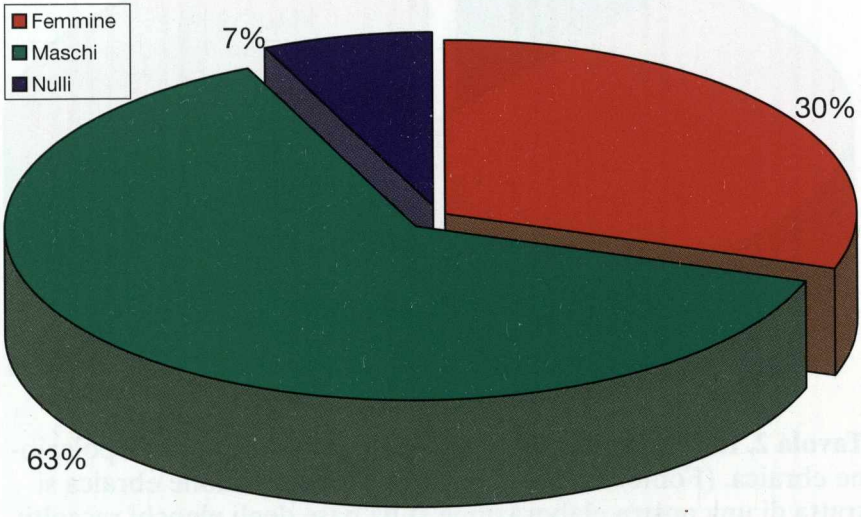

Tavola 4. Ebrei proprietari di immobili suddivisi per sesso (1936). (Fonte: *Guida di Torino 1936*, cit.)

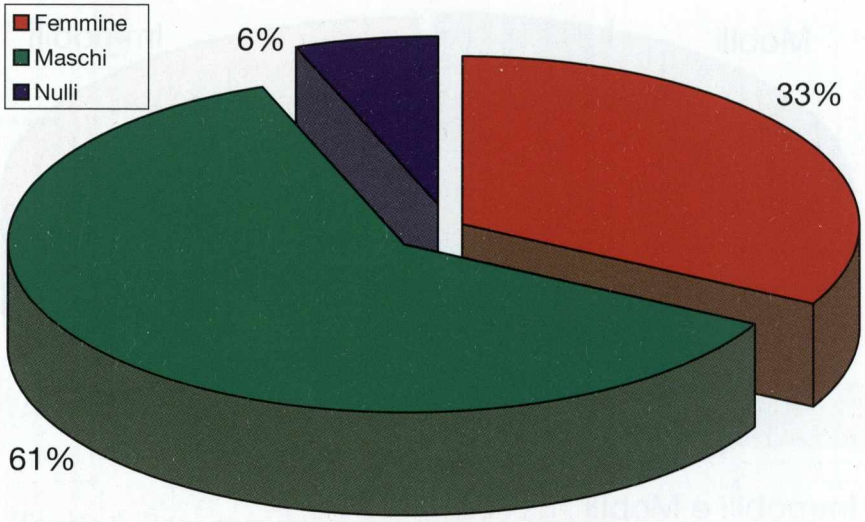

Tavola 5. Ebrei proprietari di immobili suddivisi per sesso (Archivio EGELI). (Fonte: ASSP, *EGELI*)

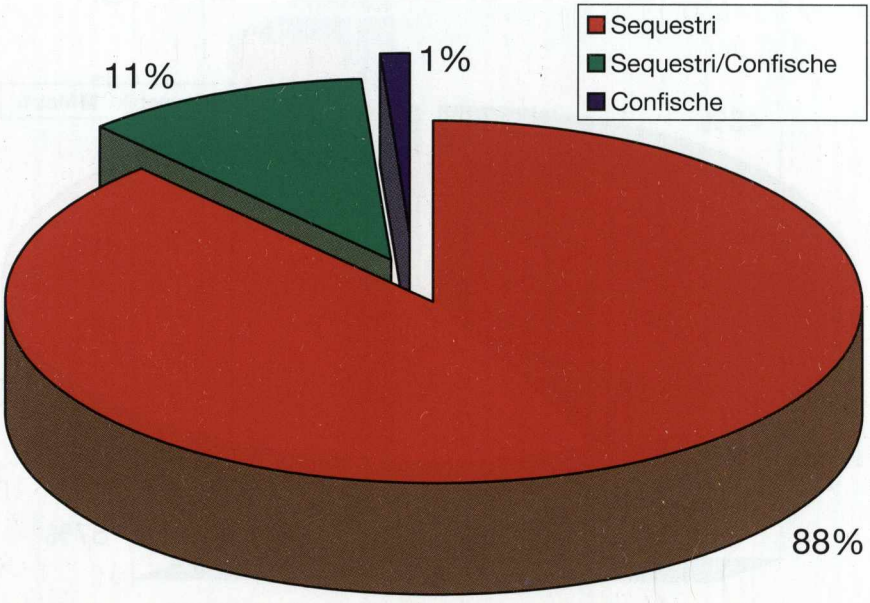

Tavola 6. Pratiche di sequestro e di confisca gestite a Torino dall'EGELI. (Fonte: ASSP, *EGELI*)

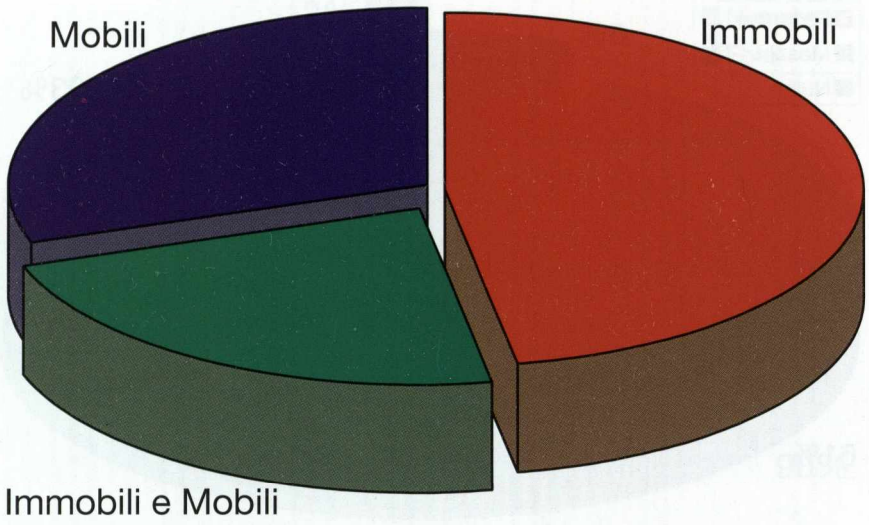

Tavola 7. Beni mobili e immobili gestiti dall'EGELI (1).
(Fonte: ASSP, *EGELI*)

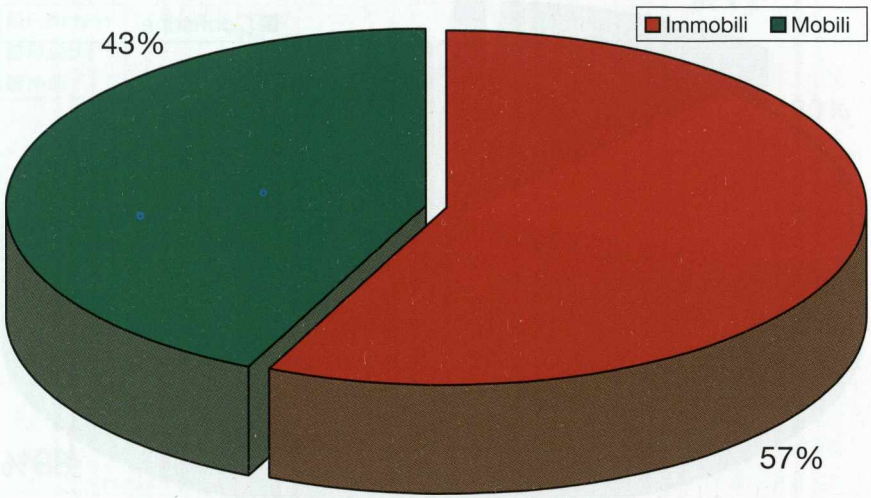

Tavola 8. Beni mobili e immobili gestiti dall'EGELI (2).
(Fonte: ASSP, *EGELI*)

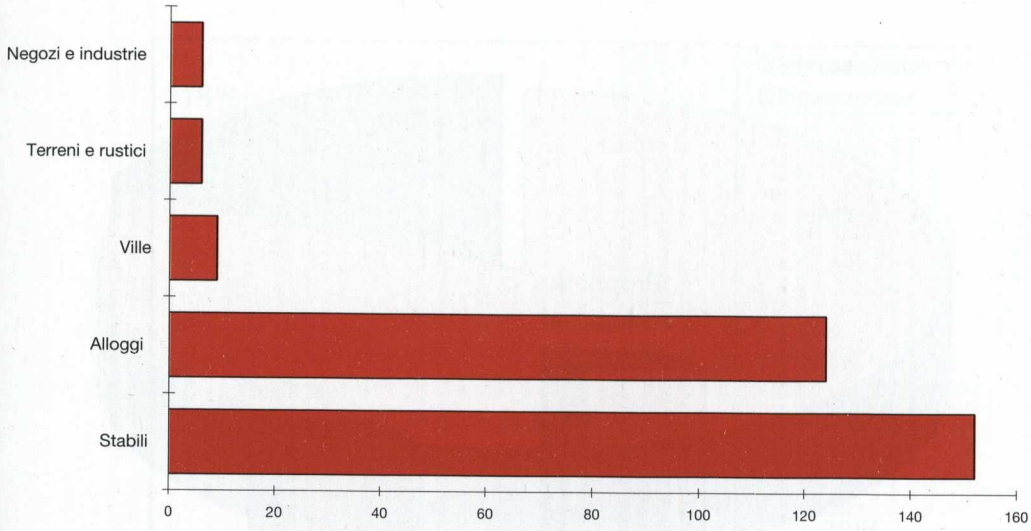

Tavola 9. Beni immobili gestiti dall'EGELI suddivisi secondo diverse tipologie. (Fonte: ASSP, *EGELI*)

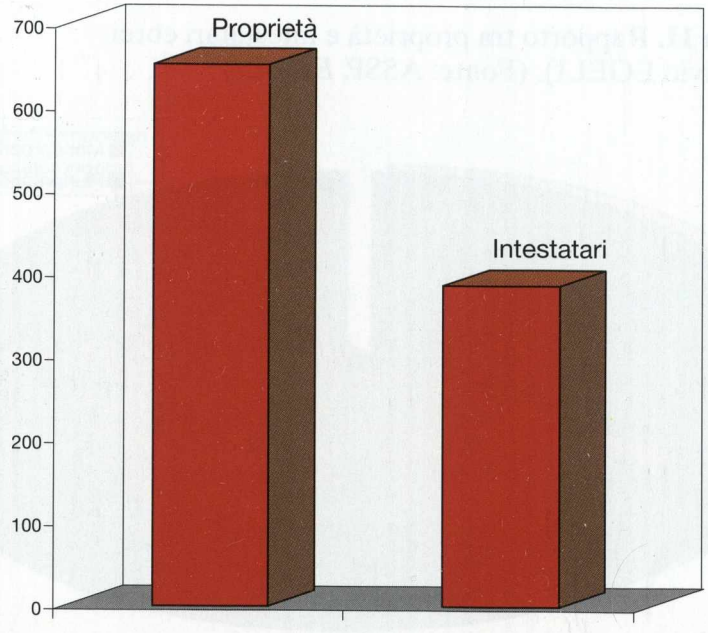

Tavola 10. Rapporto tra immobili e intestatari ebrei (1936). (Fonte: *Guida di Torino 1936*, cit.)

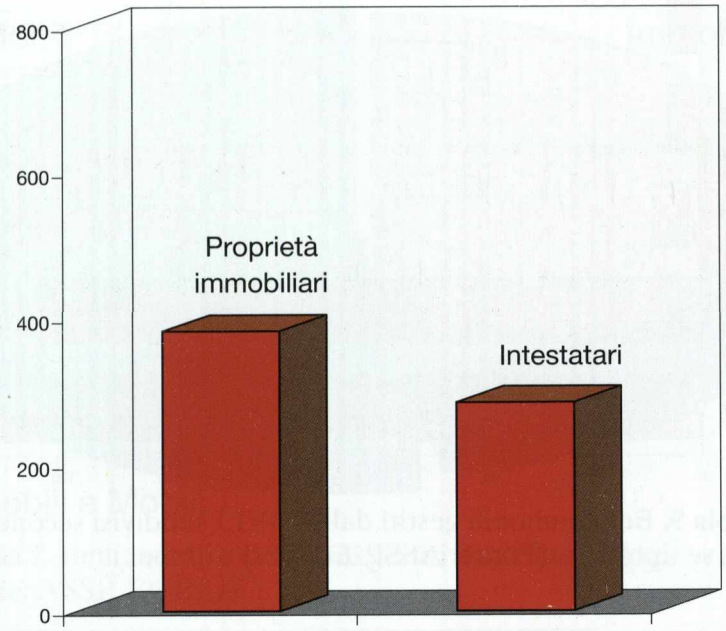

Tavola 11. Rapporto tra proprietà e intestatari ebrei (Archivio EGELI). (Fonte: ASSP, *EGELI*)

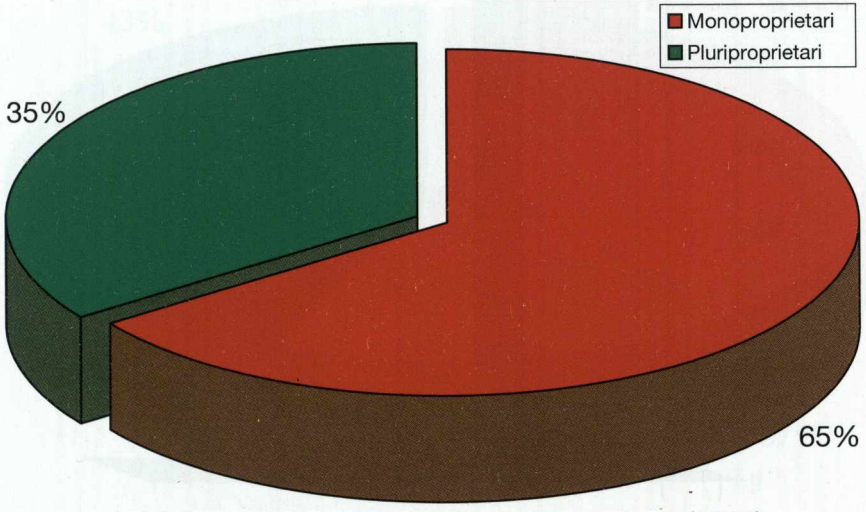

Tavola 12. Monoproprietari e pluriproprietari ebrei (1936). (Fonte: *Guida di Torino 1936*, cit.)

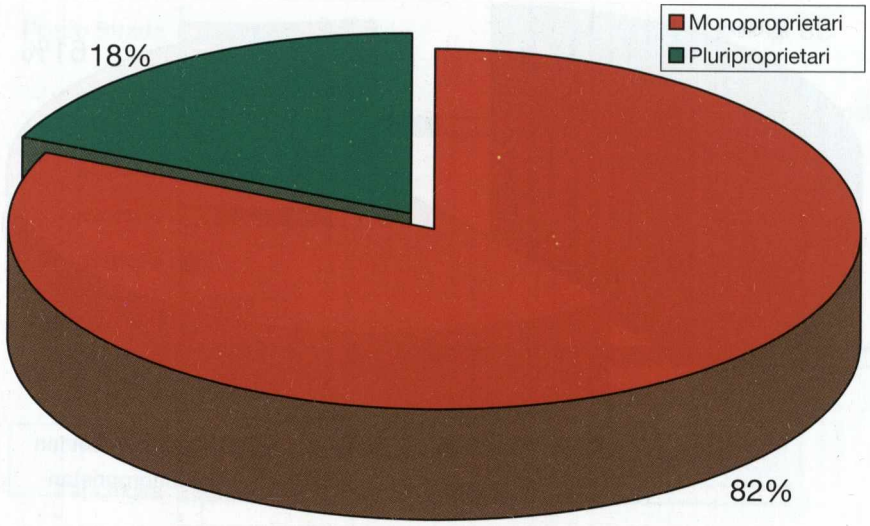

Tavola 13. Monoproprietari e pluriproprietari ebrei (Archivio EGELI). (Fonte: ASSP, *EGELI*)

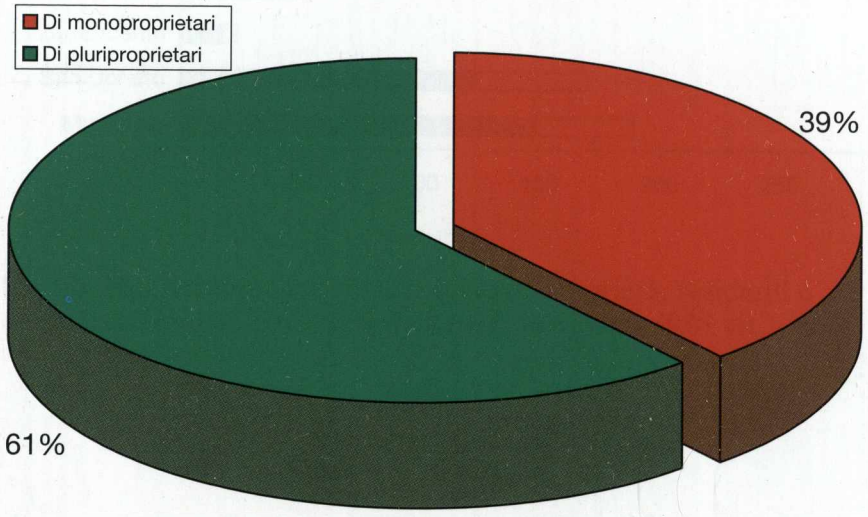

Tavola 14. Distribuzione delle proprietà immobiliari degli ebrei (1936). (Fonte: *Guida di Torino 1936*, cit.)

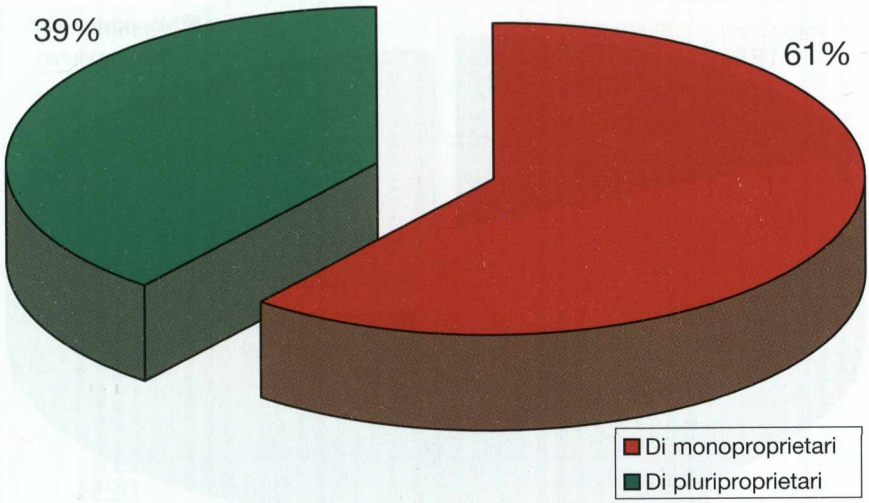

Tavola 15. Distribuzione delle proprietà immobiliari degli ebrei (Archivio EGELI). (Fonte: ASSP, *EGELI*)

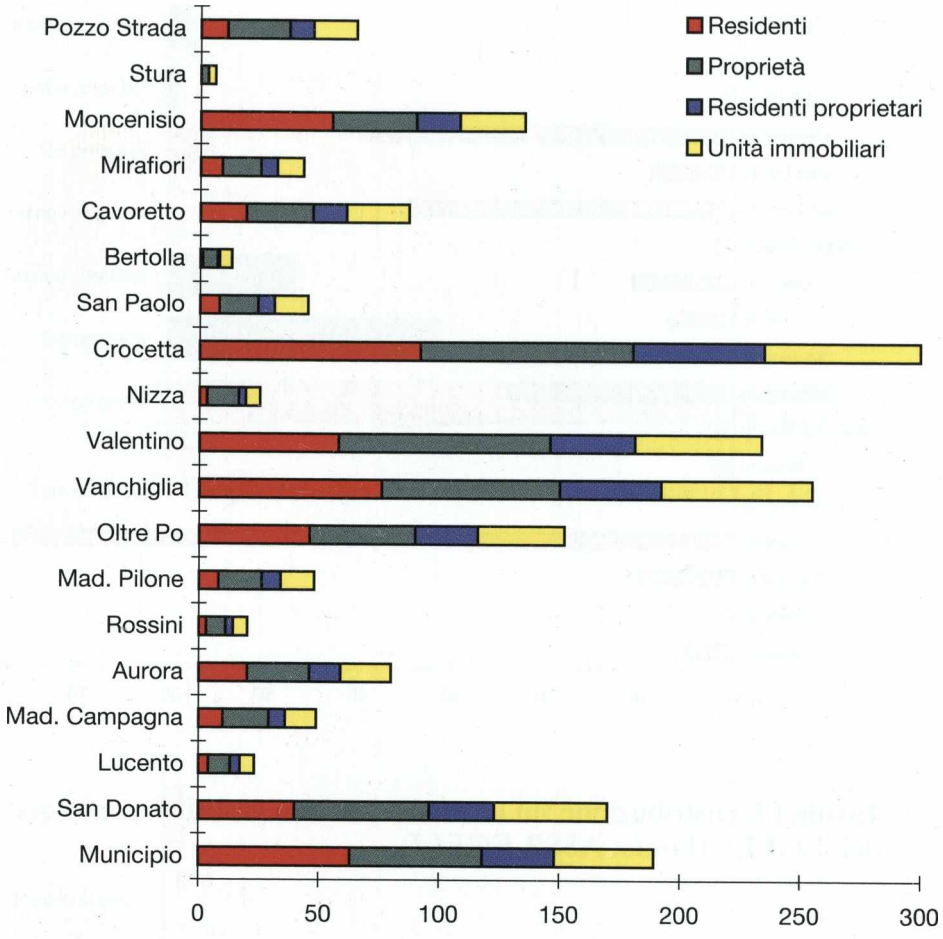

Tavola 16. Distribuzione sul territorio di proprietà, residenti e proprietari ebrei (1936). (Fonte: *Guida di Torino 1936*, cit.)

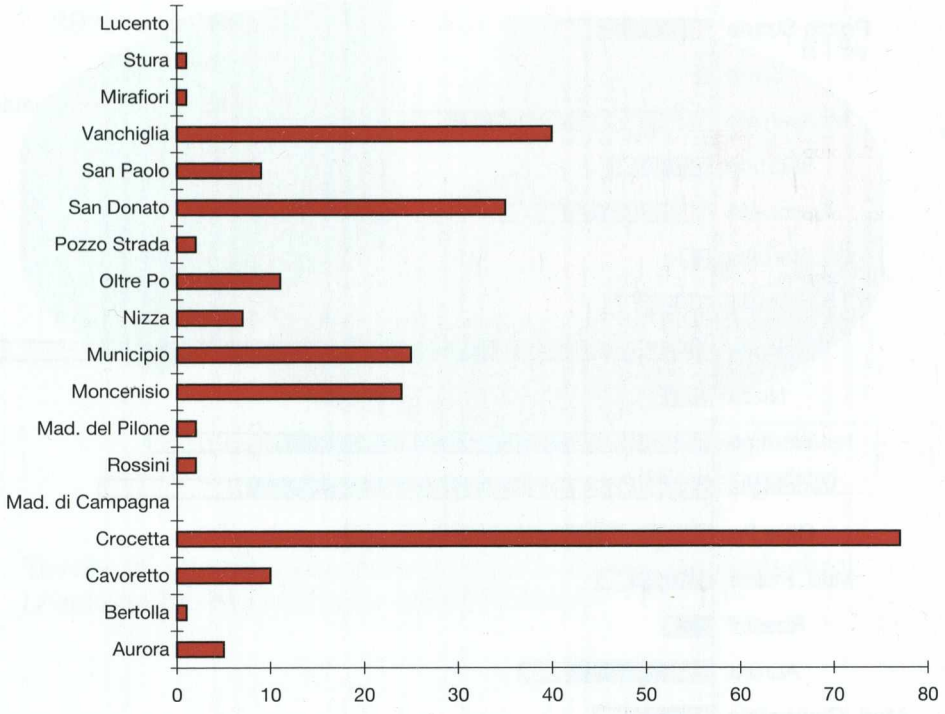

Tavola 17. Distribuzione sul territorio dei beni gestiti dall'EGELI. (Fonte: ASSP, *EGELI*)

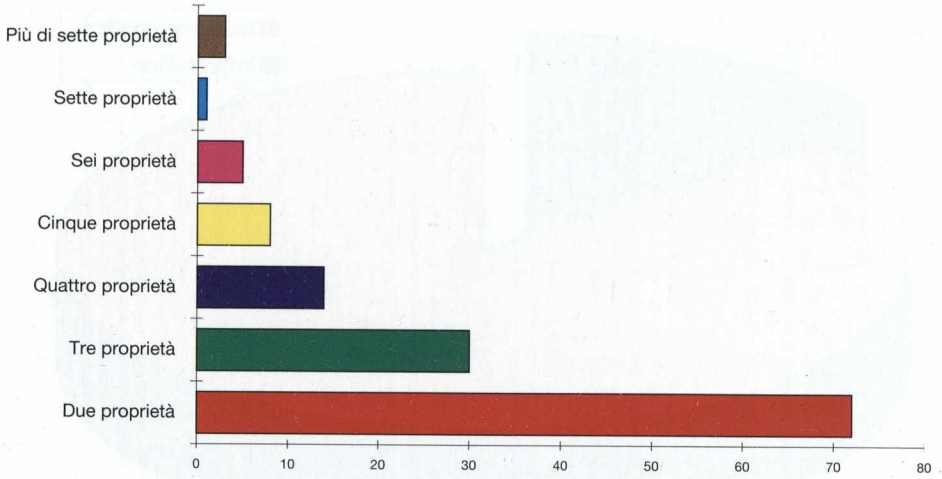

Tavola 18. Pluriproprietari ebrei (1936). (Fonte: *Guida di Torino 1936*, cit.)

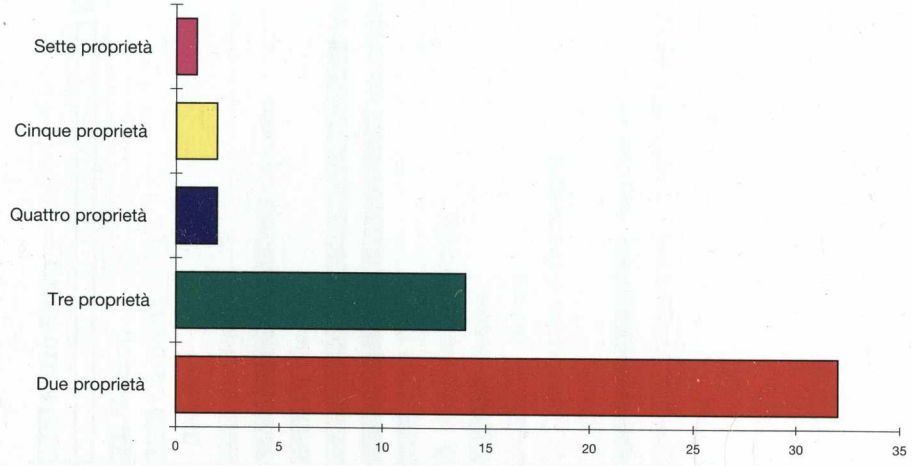

Tavola 19. Pluriproprietari ebrei (Archivio EGELI). (Fonte: ASSP, *EGELI*)

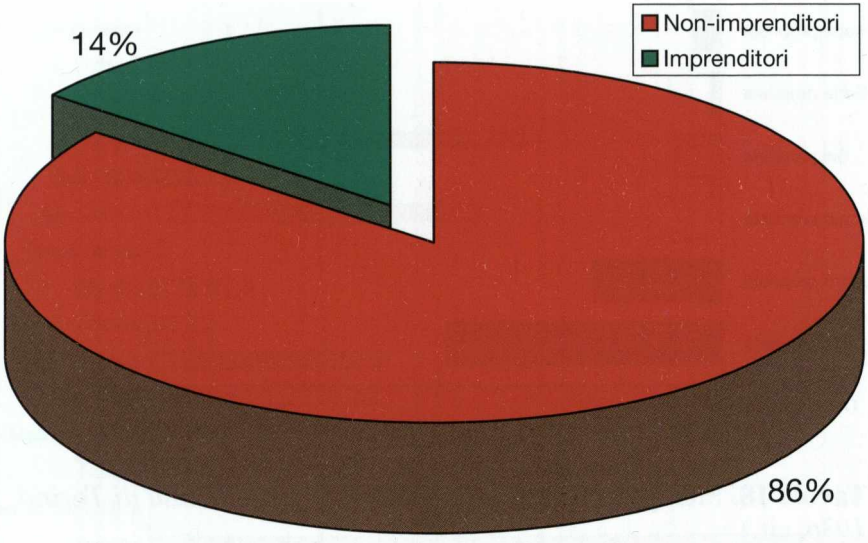

Tavola 20. Titolari di attività autonome sul totale della popolazione ebraica attiva. (Fonte: "Gazzetta Ufficiale", numero 294 del 20 dicembre 1939)

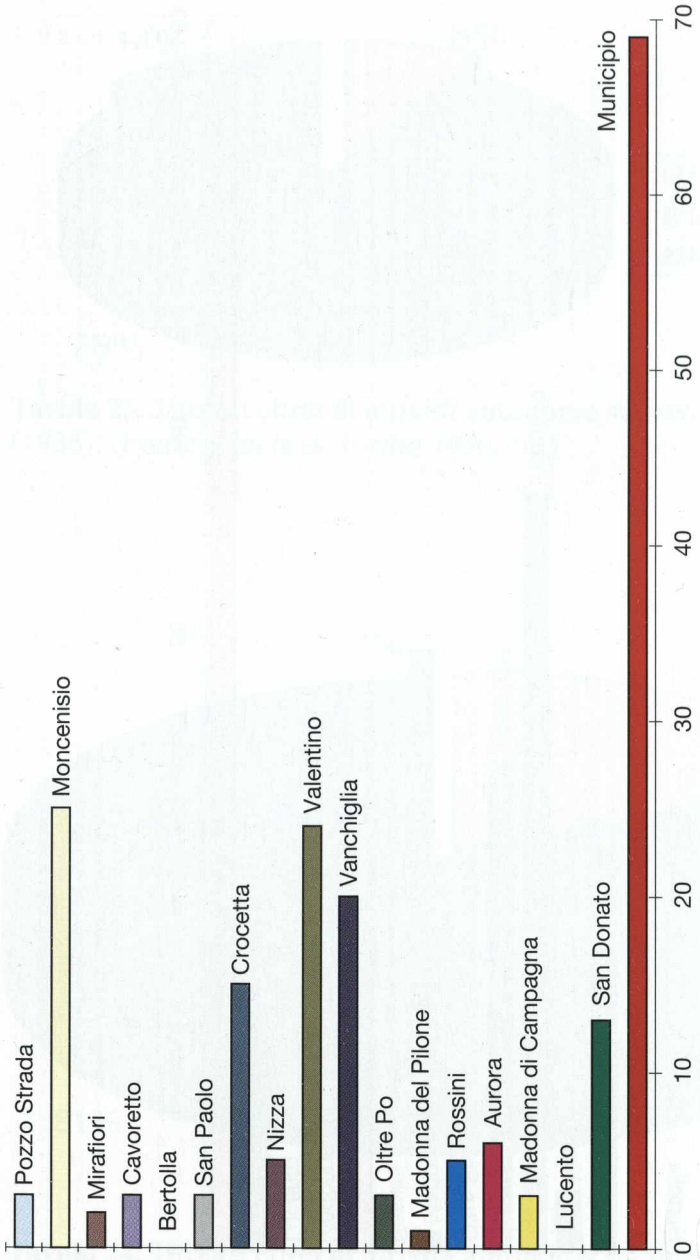

Tavola 21. Imprese condotte da ebrei suddivise per quartiere (1936). (Fonte: *Guida di Torino 1936*, cit.)

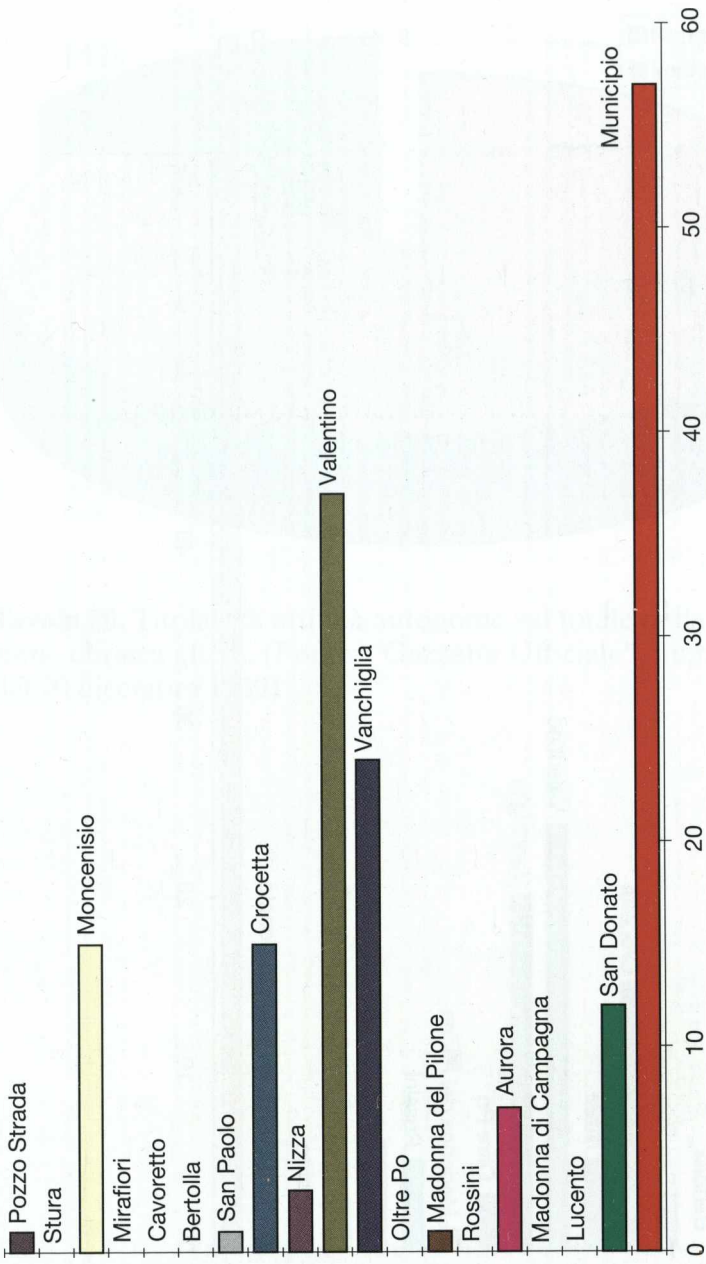

Tavola 22. Imprese intestate a ebrei nel 1938. (Fonte: "Gazzetta Ufficiale", numero 294 del 20 dicembre 1939)

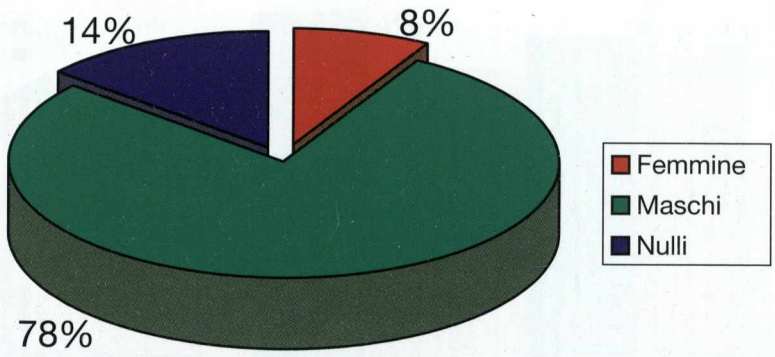

Tavola 23. Titolari ebrei di attività autonome suddivisi per sesso (1936). (Fonte: *Guida di Torino 1936*, cit.)

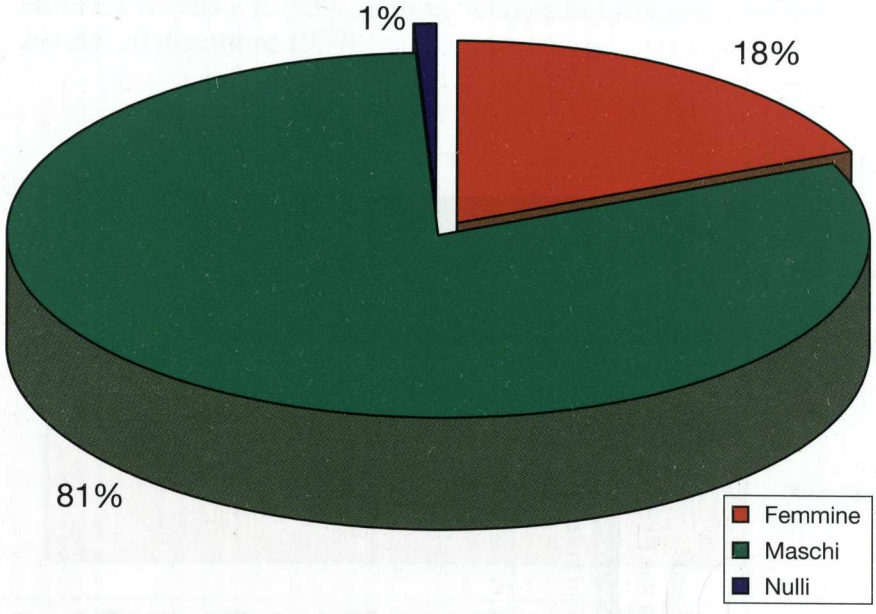

Tavola 24. Titolari ebrei di attività autonome suddivisi per sesso (1938). (Fonte: "Gazzetta Ufficiale", numero 294 del 20 dicembre 1939)

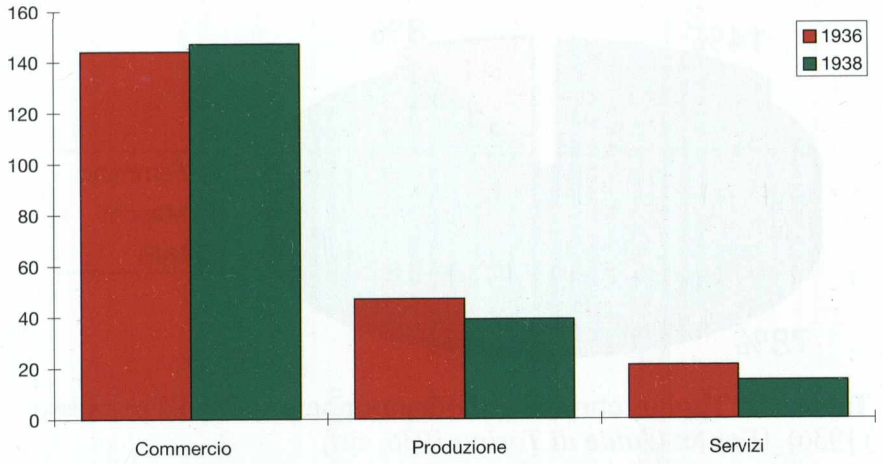

Tavola 25. Rami di attività delle imprese di ebrei (1936-1938. (Fonti: *Guida di Torino 1936*, cit.; "Gazzetta Ufficiale", numero 294 del 20 dicembre 1939)

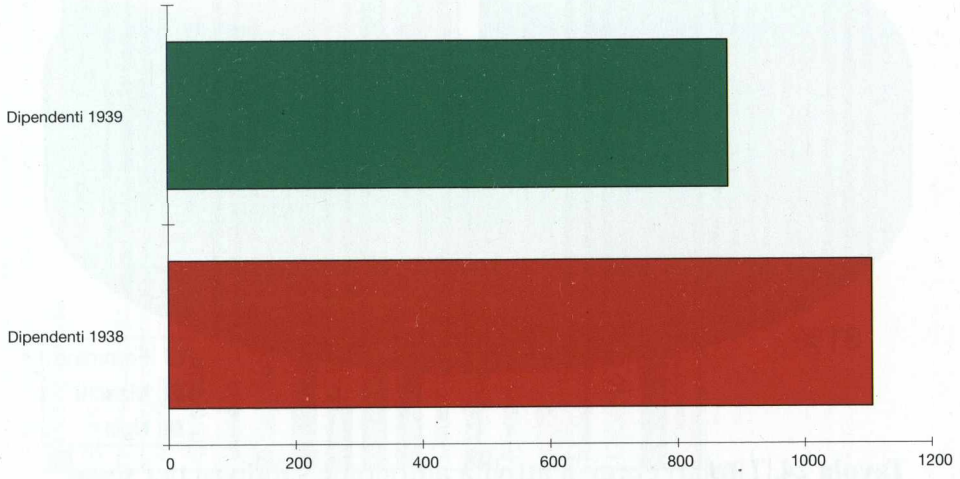

Tavola 26. Dipendenti di aziende intestate a ebrei (1938-1939). (Fonte: "Gazzetta Ufficiale", numero 294 del 20 dicembre 1939)

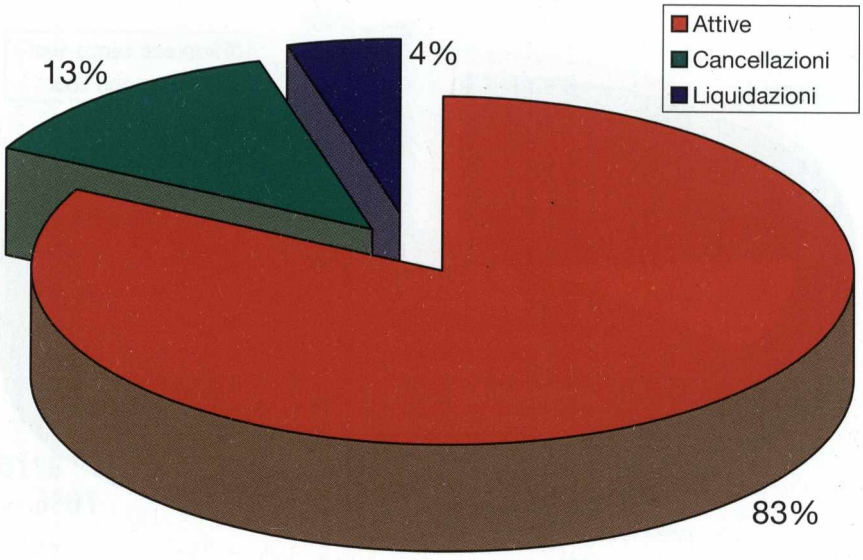

Tavola 27. Cancellazioni e liquidazioni di aziende intestate a ebrei tra il 1938 e il 1939. (Fonte: "Gazzetta Ufficiale", numero 294 del 20 dicembre 1939)

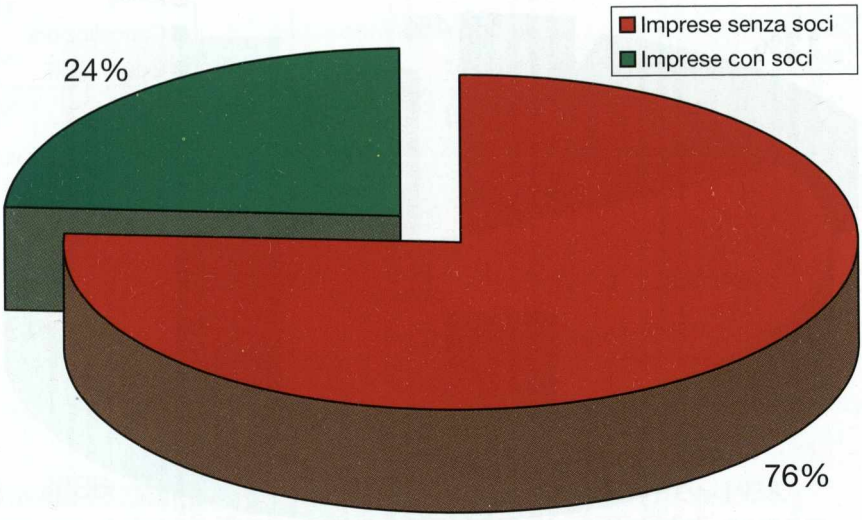

Tavola 28. Aziende intestate a ebrei con soci (ebrei e non ebrei) (1938). (Fonte: "Gazzetta Ufficiale", numero 294 del 20 dicembre 1939)

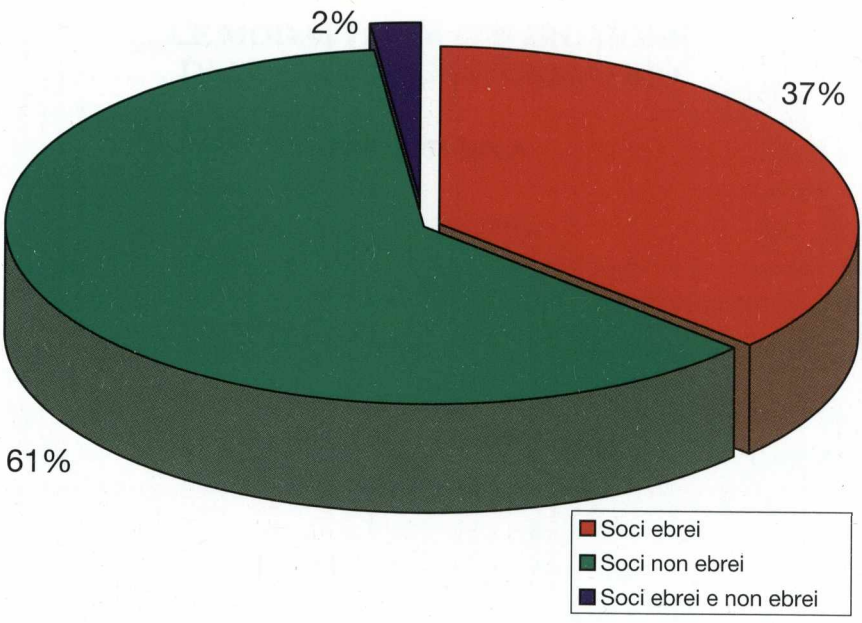

Tavola 29. Soci ebrei e non ebrei di aziende intestate a ebrei (1938). (Fonte: "Gazzetta Ufficiale", numero 294 del 20 dicembre 1939)

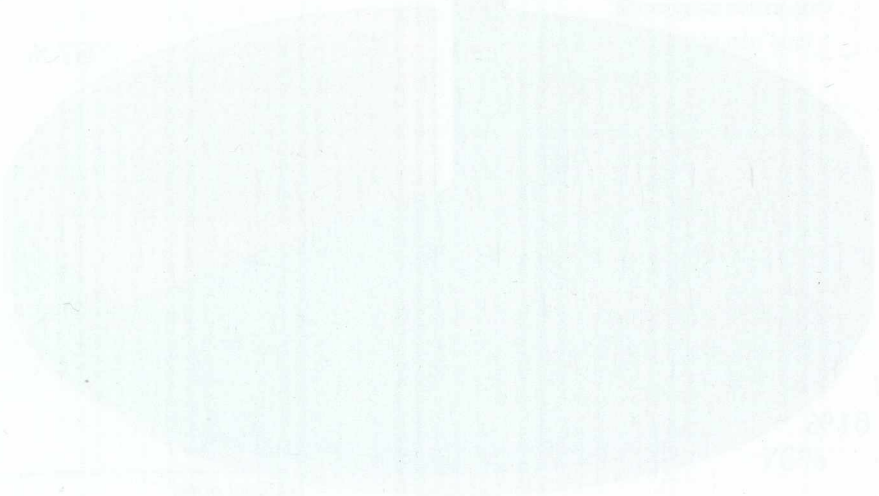

LE MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELL'ARCHIVIO INFORMATICO

PAOLO MANCA

1) Il progetto del sistema informatico

Un sistema informativo è una rappresentazione della conoscenza, esso è utilizzato per immagazzinare, modificare e recuperare agevolmente dati che rappresentano fatti specifici del mondo osservato (conoscenza concreta). Un sistema esperto invece, oltre alla possibilità di trattare conoscenza concreta, ha anche la capacità di dedurre (suggerire) nuovi fatti da quelli noti e non esplicitamente memorizzati. Un sistema di gestione di fonti storiche si pone a cavallo tra i due tipi di sistemi (sistema informativo e sistema esperto); esso deve essere in grado di gestire i dati provenienti dalle diversi fonti storiche e deve consentire l'analisi di dati allo scopo di trarre nuova conoscenza da essi.
Il sistema informatico è utilizzato per modellare il sistema informativo; la progettazione di tale sistema coinvolge i seguenti aspetti: ontologico, epistemologico, linguistico e pragmatico.
L'aspetto ontologico riguarda ciò che si suppone esistere nel mondo osservato e quindi sia da modellare.
L'aspetto epistemologico riguarda i metodi per modellare, cioè i meccanismi di astrazione adottati per modellare la situazione osservata. Uno strumento di astrazione è lo strumento fondamentale per cogliere un aspetto della situazione da descrivere.
L'aspetto linguistico riguarda le caratteristiche del linguaggio formale usato per modellare il sistema informatico.
L'aspetto pragmatico riguarda la metodologia da seguire nel processo di modellizzazione.

2) Il modello dei dati

In generale, quando si pensa alla conoscenza concreta si pensa ai seguenti elementi:

- Le entità: le cose che interessano di per sé e delle quali si vogliono ricordare determinate proprietà: la scheda di sequestro numero x, il soggetto Caio sono esempi di entità.
- Le associazioni: i fatti che correlano, stabiliscono un legame logi-

co fra entità: la scheda x è relativa al soggetto Caio rappresenta un esempio di associazione tra entità.

- Le proprietà: i fatti che interessano soltanto perché descrivono caratteristiche delle entità; ad esempio il fatto che una scheda di sequestro abbia numero x. Le proprietà sono fatti che caratterizzano le entità.

Per descrivere la conoscenza si utilizzano linguaggi e meccanismi che forniscono alcuni strumenti di astrazione: classificazione, aggregazione e generalizzazione.
La classificazione è quel meccanismo di astrazione mediante il quale entità diverse vengono considerate omogenee: ad esempio *l'insieme dei beni sequestrati.*
L'aggregazione è il meccanismo di astrazione per definire la struttura degli elementi delle classi come aggregazione di componenti eterogenei. La struttura è descritta da un insieme finito di proprietà comuni a tutti gli elementi. Ad esempio, ogni bene immobile sequestrato ha la proprietà *indirizzo.*
La generalizzazione è il meccanismo di astrazione per organizzare insiemi di classi in una gerarchia: la classe dei *beni sequestrati* è una generalizzazione delle classi *beni mobili sequestrati* e *beni immobili.*

La descrizione della conoscenza in questi termini può essere ottenuta utilizzando metodologie alternative. Ogni metodologia è basata su un determinato modello dei dati. Il modello di dati più utilizzato è quello relazionale. Nel modello relazionale la conoscenza è organizzata in una collezione di tabelle. Ogni tabella rappresenta una particolare classificazione delle entità della base di dati. Ogni riga della tabella rappresenta una particolare entità (istanza). Una tabella è strutturata in un insieme di attributi (aggregazione) caratterizzanti le entità.
Tabelle diverse possono essere in relazione tra loro attraverso la specifica di legami logici tra i valori assunti dagli attributi: per esempio una tabella dei sequestri può contenere un attributo

IDSoggetto che rappresenta l'identificativo di una persona nella tabella delle persone.

I vantaggi del modello relazionale, adottato dalla quasi totalità dei sistemi di archiviazione commerciali, sono innumerevoli e consistono soprattutto nella possibilità di reperire informazioni e nella possibilità di dedurre nuova conoscenza.

3) Criteri pragmatici di progettazione

Nella progettazione di qualsiasi sistema informativo è buona norma seguire alcune regole di strutturazione e di normalizzazione dei dati. Queste regole sono basate su alcune esigenze fondamentali:

- evitare la ridondanza dei dati;
- ridurre le inconsistenze logiche dei dati;
- permettere interrogazioni in modo efficace.

Ad un primo approccio l'informatico può essere tentato di applicare la metodologia canonica di progettazione di un sistema informativo anche nella definizione della struttura di una base di dati destinata a contenere informazioni di tipo storico. Tale approccio risulta essere di difficile applicazione, poco efficace e sostanzialmente errato.
È di difficile applicazione in quanto in tale ambito non è il progettista dei dati a definire quella che è la struttura dei dati ma lo è la fonte archivistica storica, con tutta il suo insieme di inconsistenze, di inesattezze e di incompletezze.
È poco efficace in quanto i meccanismi di progettazione normalizzata sono basati sul concetto di entità e di aggregazione di entità; ogni entità deve essere descritta in modo preciso e formale. In tale ambito l'individuazione di tali entità (secondo i metodi canonici) non sembra applicabile in quanto l'obiettivo del sistema non è la gestione dei dati in sé ma l'analisi sui dati che lo storico deve effettuare. È poco efficace per lo storico, quindi. Semmai un tale approccio potrebbe essere utile per una pura analisi quantitativa

dei dati, approccio reso comunque difficile per le già citate ed inevitabili inconsistenze delle fonti archivistiche.
Quell'approccio è infine errato in quanto distrugge in qualche modo l'origine dei dati, la fonte storica, tentando di sostituirla con una nuova, informatizzata.
Su queste basi, nella ricerca sulle carte dell'EGELI l'approccio seguito è stato quindi quello di creare una copia informatica delle varie fonti conservandone la struttura e l'originalità. In tale fase è comunque stato necessario seguire alcuni semplici accorgimenti che avrebbero facilitato le analisi successive: utilizzare per quanto possibile sempre le stesse convenzioni e codificare in qualche modo le informazioni ricorrenti.
Una volta informatizzati gli archivi originali è stato possibile pensare alla creazione di copie normalizzate di questi, attraverso i quali poter sempre risalire alla fonte originale.
Questa fase di normalizzazione a posteriori è stata utile a diversi scopi:

- permettere una analisi quantitativa dei dati,
- permettere ricerche mirate,
- permettere la creazione di nuovi archivi virtuali,
- permettere il confronto dei dati provenienti da fonti diverse,
- rendere fruibili le informazioni raccolte per altre ricerche.

In genere per fare questo non è necessario essere degli esperti informatici, è sufficiente avere una idea dei meccanismi di astrazione e di strutturazione utilizzati nella definizione di una base di dati e una qualche conoscenza del modello relazionale dei dati che sta alla base della maggior parte dei sistemi di gestione dei dati comunemente diffusi.
È necessario d'altra parte avere buona dimestichezza con uno strumento di gestione dei dati. In commercio esistono diversi prodotti semplici da usare e sufficientemente potenti. Lo strumento che abbiamo utilizzato prevalentemente è stato Access della Microsoft Corporation; esso infatti permette in modo semplice e intuitivo di creare e gestire applicazioni anche molto complesse.

4) I DATI

Relativamente al lavoro in questione sono stati creati diversi archivi. Per quanto riguarda la raccolta dei dati sono state preparate delle maschere di inserimento delle fonti archivistiche. L'obbiettivo nella preparazione di tali maschere è stato quello di ottenere il più possibile convenzioni omogenee di archiviazione. La seguente è una delle maschere preparate per l'archivio EGELI.

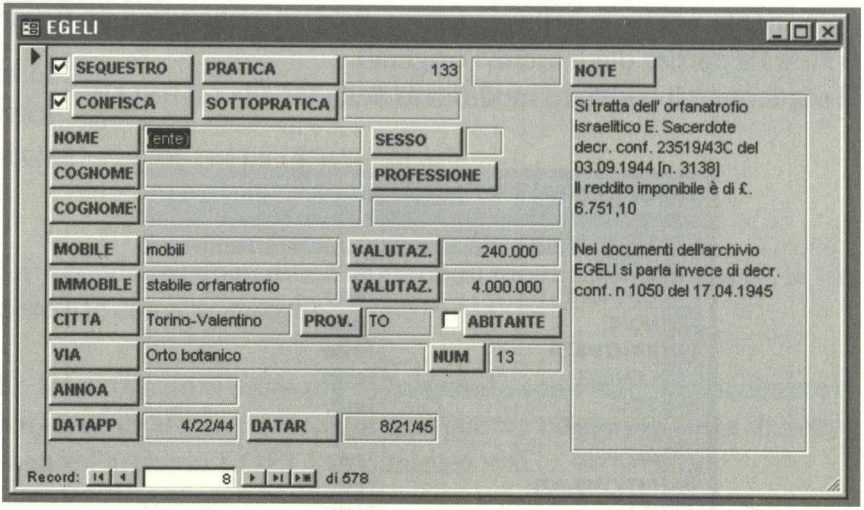

Dopo la loro raccolta i vari archivi sono stati posti in un unico data base (non si confonda come spesso accade il termine *data base* con il termine *tabella* o *archivio*). Le tabelle presenti nel data base sono le seguenti:

- EGELI
- ANAGRAFE
- GUIPR36
- GUISO36
- SOCEBREI

Le tabelle ottenute sono poi state modificate in diversi modi (senza mai intaccare i dati originali). In particolare ad ogni tabella è stato aggiunto il campo ID identificativo del record e il campo ARCHIVIO identificativo dell'archivio. Il campo ID identifica univocamente un record all'interno di una tabella, mentre la coppia ID,ARCHIVIO rappresenta univocamente un record in tutto il data base.
La presenza di tali identificatori ha permesso l'analisi incrociata dei dati provenienti dai diversi archivi conservando un riferimento all'archivio di provenienza. L'importanza di tali campi è particolarmente notevole nella creazione di nuovi archivi virtuali (vista o view) a partire dagli archivi originali.
Il seguente è il tracciato modificato della tabella GUISO36:

GUISO36 : Tabella

Nome campo	Tipo dati
SESSO	Testo
COGNOME	Testo
NOME	Testo
PATERNITA	Testo
CONIUG	Testo
TIPO	Testo
SETTORE	Testo
PROFESS	Testo
DENOMINAZI	Testo
VIA	Testo
NUMERO	Testo
QUARTIERE	Testo
ID	Contatore
ARCHIVIO	Testo

5) Le interrogazioni

I dati così ottenuti possono essere interrogati. Per sfruttare appieno le potenzialità del sistema di gestione dei dati è necessario possedere una qualche conoscenza dei linguaggi di interrogazione e in particolare di SQL.

Nella formulazione di una query è sempre necessario tenere presente che la fonte non è normalizzata. Per esempio per ottenere tutte le schede presenti nella tabella EGELI che hanno come indirizzo *piazza Statuto* è più conveniente scrivere

```
SELECT *
FROM egeli
WHERE via LIKE '*statuto*'
```

piuttosto che

```
SELECT *
FROM egeli
WHERE via = 'piazza statuto'
```

La seconda versione non è in grado di reperire, per esempio, le vie descritte come *p. statuto*.

Le interrogazioni usate più di frequente sono state memorizzate e parametrizzate; in particolare la seguente query permette di interrogare l'archivio EGELI su qualsiasi via:

```
SELECT *
FROM egeli
WHERE via LIKE p_via
```

p_via è un parametro che verrà richiesto in input al momento dell'esecuzione della query. Il seguente è il risultato ottenuto:

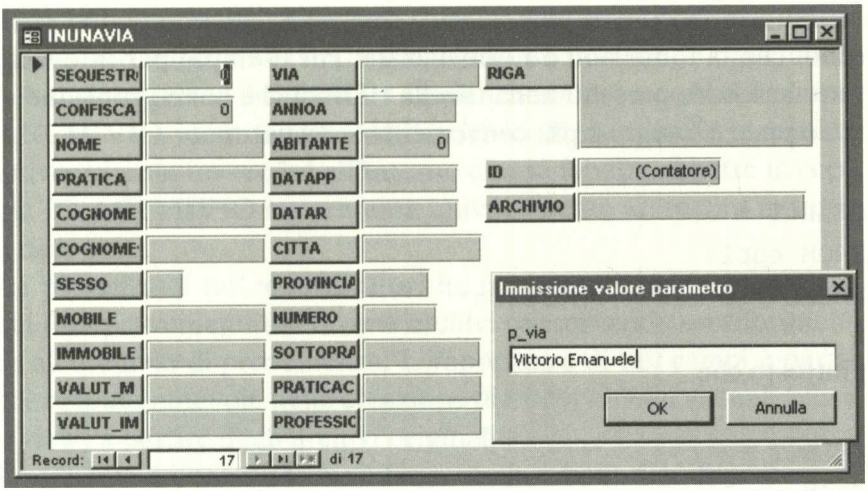

SQL (Structured Query Language) è un semplice linguaggio per l'interrogazione di basi dati relazionali; esso permette di formulare *statements* dichiarativi utili a ricercare sottoinsiemi di dati che soddisfano determinate condizioni. La più importante caratteristica di SQL è quella di permettere l'aggregazione di dati provenienti da archivi diversi attraverso la specifica di relazioni di aggregazione; il risultato ottenuto (chiamato vista) può essere salvato e utilizzato in seguito come un normale archivio, può quindi essere a sua volta interrogato.

Il seguente esempio mostra la creazione di una vista che rappresenta l'elenco delle persone presenti sia nell'archivio EGELI che nell'archivio GUIPR36:

```
CREATE VIEW ARCHIVIO_P
(SELECT NOME,COGNOME,SESSO,ID,ARCHIVIO FROM EGELI)
UNION
(SELECT NOME,COGNOME,SESSO,ID,ARCHIVIO FROM GUIPR36)
```

```
ORDER BY COGNOME, NOME;
```

Si noti la presenza dei campi ID e ARCHIVIO che permettono in ogni momento di risalire alla fonte originale di provenienza.
La vista creata può essere quindi utilizzata per estrapolare informazioni; il seguente esempio mostra i records relativi alla persona Mario Rossi:

```
SELECT *
FROM ARCHIVIO_P
WHERE NOME='Mario' AND COGNOME='Rossi';
```

Si noti che la ricerca avviene contemporaneamente sulle due tabelle: EGELI e GUIPR36.

Il seguente esempio definisce una vista che contiene l'elenco delle vie presenti in qualche modo in diversi archivi:

```
CREATE VIEW ARCHIVIO_P1
(SELECT VIA,CITTA,NOME,COGNOME,SESSO,ID,ARCHIVIO FROM
EGELI)
UNION
(SELECT    RES_VIA,'TORINO',NOME,COGNOME,SESSO,ID,
ARCHIVIO FROM GUIPR36)
UNION
(SELECT   PROP_VIA,'TORINO',NOME,COGNOME,SESSO,ID,
ARCHIVIO FROM GUIPR36)
UNION
(SELECT  VIA,'TORINO',NOME,COGNOME,SESSO,ID,ARCHIVIO
FROM GUISO36);
```

La vista associa anche ad ogni via il nome e cognome del soggetto intestatario della scheda di provenienza.

Si noti che informazioni mancanti in qualche tabella possono essere impostate a valori di *default*; è il caso della indicazione della città negli archivi GUIPR36 e GUISO36 che è stata impostata al valore 'TORINO'.

SQL permette inoltre la definizione di query statistiche; il seguente semplice esempio mostra il numero di occorrenze di una determinata via (parametrizzata attraverso p_via) presenti nell'archivio EGELI:

```
SELECT COUNT(*)
FROM egeli
WHERE via LIKE p_via;
```

Le aggregazioni tra dati possono essere molto complesse e di diversa natura; il seguente esempio recupera l'insieme delle persone presenti contemporaneamente negli archivi EGELI, GUIPR36 e GUISIO36.

```
SELECT DISTINCT EGELI.NOME, EGELI.COGNOME,
EGELI.SESSO, EGELI.ID
FROM EGELI, GUIPR36, GUISO36
WHERE EGELI.NOME=GUIPR36.NOME AND EGELI.COGNOME=
GUIPR36.COGNOME
AND GUISO36.NOME=GUIPR36.NOME AND GUISO36.COGNOME=
GUIPR36.COGNOME
ORDER BY EGELI.COGNOME, EGELI.NOME;
```

6) L'ANALISI DEI DATI

I dati raccolti, strutturati in tabelle, e le relative viste possono quindi essere analizzati. Lo strumento informatico permette chia-

ramente in modo diretto la realizzazione di una analisi quantitativa, anche attraverso la costruzione di grafici (torte, istogrammi, ...), ma non solo: la possibilità di formulare query di aggregazione e di selezione e quella di creare viste fornisce in qualche modo un nuovo strumento di analisi a chi quei dati deve analizzare. È chiaro che le viste (una sorta di archivi virtuali) devono essere formulate avendo in mente il terreno di indagine e gli obiettivi della ricerca.

Giugno 1998
Ages Arti Grafiche S.p.A. - Torino